

RESOCOMTO STENOGRAFICO

154^a SEDUTA

MARTEDÌ 10 AGOSTO 1993

Presidenza del Vicepresidente TRINCANATO
indi
del Vicepresidente CAPODICASA

INDICE

Assemblea regionale siciliana
(Rinvio dell'elezione di un deputato segretario)

Pag.

7987

Commissioni legislative
(Comunicazione di elezione di un Vicepresidente)

7987

Disegni di legge

«Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al Testo unico approvato con Decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3 ed alla legge regionale 26 agosto 1992, numero 7»
(539 - 2 - 258 - 285 - 317 - 318 - 320 - 321 - 419 - 489 - 492 - 505 - 526/A) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE 7988, 7990, 7996, 7999, 8000

8002, 8007, 8008, 8010, 8011, 8023, 8024, 8025

8030, 8032, 8034, 8036, 8040, 8042, 8043, 8045

8047, 8048, 8049, 8050, 8052, 8054, 8056, 8057

8058, 8059, 8060, 8061, 8065, 8066, 8072, 8076

8077, 8078, 8079, 8083, 8085, 8089, 8092, 8094

8096, 8097, 8098, 8100, 8102, 8104, 8105, 8117

MACCARRONE (Repubblicano democratico)* 7991, 8025

PIRO (RETE) 7992, 7998, 8001, 8003, 8008, 8019

8028, 8038, 8039, 8041, 8044, 8046, 8054, 8060

8061, 8070, 8072, 8074, 8075, 8083, 8096, 8097

LIBERTINI (PDS) 7994, 8004, 8018, 8043, 8063, 8064, 8075, 8085, 8096

PALAZZO (PSDI) 7999, 8006, 8037, 8047

CRISTALDI (MSI-DN) 7996, 8027, 8031, 8073, 8087, 8114

NICOLOSI (Gruppo misto) 7997, 8015

PURPURA (DC), Presidente della Commissione e relatore 7998, 8001

8010, 8023, 8038, 8057, 8071, 8087, 8092, 8110, 8111

MANNINO (DC) 8004

FLERES (Liberaldemocratico riformista) 8010, 8023, 8028

8048, 8073, 8089, 8101, 8106, 8108, 8110

ORDILE, Assessore per gli enti locali 7998, 8010, 8038

GUARNERA (RETE) 8039, 8046, 8102, 8109, 8111

SCIANGULA (DC) 8012, 8069

BONO (MSI-DN) 8014, 8091

GULINO (PDS) 8016, 8054, 8067, 8077, 8080, 8081, 8107, 8112

CRISAFULLI (PDS) 8055, 8057, 8074, 8076, 8095

SILVESTRO (PDS) 8066

MONTALBANO (PDS) 8069, 8110, 8111

CAMPIONE, Presidente della Regione 8092

LOMBARDO RAFFAELE (DC) 8093

8103, 8106, 8109

GRANATA (PSI)	8114
PALILLO (PSI)	8115
Sull'ordine dei lavori	
PRESIDENTE	8118
SCIANGULA (DC)	8118
PURPURA (DC)	8119

(*) Intervento corretto dall'oratore

La seduta è aperta alle ore 10,15.

PLUMARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Comunicazione di elezione del Vicepresidente di una commissione legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione legislativa «Ambiente e territorio» nella seduta del 5 agosto 1993 ha proceduto all'elezione dell'onorevole Domenico Sudano a vicepresidente.

Do il preavviso di votazione mediante procedimento elettronico, ai sensi dell'articolo 127, nono comma, del Regolamento interno.

Elezioni di un deputato segretario.

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno che reca: «elezione di

un deputato segretario». Ne propongo il rinvio in altro momento della presente seduta.

Non sorgendo osservazioni così rimane stabilito.

Discussione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno: «Discussione di disegni di legge».

Seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificate ed integrative al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3 ed alla legge regionale 26 agosto 1992, numero 7» (530 - 2 - 258 - 285 - 317 - 318 - 320 - 321 - 419 - 489 - 492 - 505 - 526/A).

PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge iscritto al numero 1: «Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificate ed integrative al testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3 ed alla legge regionale 26 agosto 1992, numero 7» (530 - 2 - 258 - 285 - 317 - 318 - 320 - 321 - 419 - 489 - 492 - 505 - 526/A).

Invito i componenti della prima Commissione a prendere posto al banco alla medesima assegnato.

Ricordo che la trattazione del disegno di legge era stata interrotta nella seduta di ieri dopo l'approvazione dell'articolo 2, in precedenza accantonato.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 4.

Operazioni dell'ufficio elettorale provinciale

1. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale il primo giorno successivo al compimento dello scrutinio riunisce l'ufficio e riassume i voti delle sezioni elettorali dei comuni della provincia determinando la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di presidente di provincia regionale, che è costituita dai voti validamente attribuiti.

2. Successivamente determina il *quorum* necessario per la elezione rappresentato dalla metà più uno dei voti validamente espressi. Proclama eletto il candidato che ha ottenuto il numero di voti pari o superiore al numero così determinato. Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale invia attestato al Presidente eletto e ne dà immediata notizia alla Prefettura ed alla provincia regionale che, tramite i sindaci, la porta a conoscenza della popolazione con apposito manifesto.

3. Ove sia stato ammesso un solo candidato, lo proclama eletto qualora ricorrono le condizioni previste dall'articolo 40 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le operazioni dell'ufficio elettorale provinciale relative alla elezione del presidente della provincia regionale vanno espletate con precedenza rispetto a quelle relative alla elezione del consiglio della provincia regionale e vanno completate entro il mercoledì successivo al giorno di votazione».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 4 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Palazzo:

emendamento 4.1:

il primo comma dell'articolo 4 è preceduto dal seguente comma:

«L'ufficio elettorale provinciale coincide con l'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo di provincia»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:
emendamento 4.5:

nel comma 4 le parole: «entro il mercoledì successivo al giorno di votazione» sono modificate in: «entro il martedì successivo al giorno di votazione».

Considerata l'assenza dall'Aula dei deputati proponenti i suddetti emendamenti si intendono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 4.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 5.

1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la nuova votazione per l'elezione del presidente della provincia regionale avrà luogo, con le stesse modalità, nella seconda domenica successiva.

2. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che nel primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi all'ufficio elettorale circoscrizionale nel secondo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del primo turno. A parità di voti è ammesso al balottaggio il più anziano per età.

3. Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinunce successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali.

4. Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali, i candidati

ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formazione della giunta. Essi devono contestualmente indicare l'elenco completo degli assessori che intendono nominare, a pena di esclusione.

5. Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia esplicitamente indicato che il candidato partecipa come espressione di una coalizione di gruppi politici che avevano partecipato separatamente al primo turno, è consentita anche la modifica del contrassegno con il quale il candidato è stato contraddistinto.

6. La documentazione di cui ai precedenti commi è presentata alla segreteria della provincia entro il giorno stabilito anche se trattasi di giorno festivo, dalle ore 8 alle ore 14.

7. L'ufficio circoscrizionale del comune capoluogo di provincia accerta la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno ed entro il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne dà comunicazione al prefetto per la preparazione del manifesto dei candidati e per la stampa delle schede di votazione.

8. Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio dei comuni e della provincia ed in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione.

9. Nel secondo turno è eletto presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano per età.

10. In caso di unica candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3.

11. Nell'ipotesi di nullità dell'elezione, le funzioni del presidente e della giunta della provincia regionale sono esercitate da un commissario regionale nominato secondo l'articolo 56 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

12. Il venir meno, per rinunzia, della candidatura oltre i termini di cui al comma 3 non determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Maccarrone:

emendamento 5.1:

sostituire le parole: «i due candidati» con: «i tre candidati»;

— dall'onorevole Palazzo:

emendamento 5.2:

al comma secondo dell'articolo 5 la parola: «circoscrizionale» è sostituita con la parola: «provinciale»;

emendamento 4.2:

il terzo comma dell'articolo 4 è modificato come segue:

«Ove sia stato ammesso un solo candidato, lo proclama eletto qualora il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori della provincia regionale ed abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti. In caso contrario si provvederà a rifissare la data delle elezioni nella prima tornata elettorale utile, ripetendosi, in quanto compatibili con la presente legge, tutti gli adempimenti prescritti dall'articolo 8 della legge regionale 9 maggio 1969, numero 14, e successive modifiche ed integrazioni»;

— dall'onorevole Maccarrone:

emendamento 5.3:

sostituire la parola: «ambedue» con: «i due o i tre»;

emendamento 5.4:

sostituire le parole: «il terzo giorno successivo» con: «il settimo giorno successivo»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 4.3:

nel comma 3 dell'articolo 5 dopo il primo periodo e prima del secondo è aggiunto il seguente periodo: «Della eventuale rinuncia di uno o di tutti e due i candidati ammessi al ballottaggio è data subito comunicazione ai candidati che li seguono in graduatoria»;

emendamento 4.4:

nel comma 4 dell'articolo 5 sono soppresse le parole: «il documento programmatico formulato all'atto della formulazione della candidatura anche nella parte relativa alla indicazione de»;

— dagli onorevoli Piro ed altri:

al comma 4 le parole: «essi devono contestualmente indicare l'elenco completo degli assessori che intendono nominare, a pena di esclusioni» sono sostituiti dalle seguenti: «essi possono altresì cambiare uno o più dei nominativi proposti ad assessori al primo turno»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 4.6:

nel comma 4 dell'articolo 5 fra le parole: «che intendono nominare» e le parole: «a pena di esclusione» sono aggiunte le parole: «specificando quali di essi intende nominare vicepresidente»;

emendamento 4.7:

il comma 5 dell'articolo 5 è soppresso;

— dall'onorevole Palazzo:

emendamento 5.6:

al settimo comma dell'articolo 5 le parole: «circoscrizionale del comune capoluogo di provincia» sono sostituite con le parole: «elettorale provinciale»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 4.8:

nel comma 8 dell'articolo 5 dopo le parole: «precedente la votazione» sono aggiunte le parole: «e rimanervi affisso fino alla chiusura dei seggi elettorali»;

emendamento 4.9:

nel comma 9 dell'articolo 5 dopo le parole: «per età sono aggiunte le parole: «l'elezione non è valida se i voti validamente espressi non raggiungono la metà degli aventi diritto al voto»;

— dall'onorevole Palazzo:

emendamento 5.7:

il comma undicesimo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: «11. Nell'ipotesi di nullità dell'elezione le funzioni del presidente e della giunta della provincia regionale sono esercitate da un commissario regionale nominato secondo l'articolo 145 del decreto legislativo 29 ottobre 1955, numero 6 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibile»;

emendamento 5.8:

il comma 12 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: «il venir meno, per rinunzia della candidatura oltre i termini di cui al comma 3, non determina l'applicazione delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4».

MACCARRONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCARRONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è a voi noto, io, a nome di Rifondazione comunista, voterò contro questo disegno di legge, così come ho votato contro il disegno di legge, poi divenuto legge, sulla elezione diretta del sindaco.

Nella discussione generale avevo fatto rilevare come nelle elezioni comunali di Catania, nella votazione di ballottaggio, non hanno votato ben 124.447 elettori. Anche depurandoli dalle astensioni abituali, ritengo che gli elettori senza candidato al ballottaggio siano stati da 70.000 a 80.000. La stessa proporzione si è avuta in Adrano e in tutti gli altri comuni siciliani in cui si è votato. È questa, a mio modo di vedere, la conseguenza del falso presupposto che in Sicilia vi siano due forze politiche: una destra e una sinistra. Le elezioni invece hanno dimostrato che gli schieramenti politici consistenti sono quattro: una destra, un centro, un centro-sinistra ed una sinistra, riconducibili in ogni caso a tre: destra, sinistra e

centro. Io ritengo, sulla base della esperienza, che è ingiusto escludere dal ballottaggio il rappresentante di più di un terzo degli elettori, non importa se di destra, di centro o di sinistra. Non ammettere al ballottaggio tali forze agevola anche, come ho già detto, il trasformismo, in quanto i due candidati che sono in ballottaggio faranno a gara per conquistare gli elettori il cui candidato a sindaco o a presidente della provincia è stato escluso.

Ecco perché a nome di Rifondazione comunista ho presentato la modifica della previsione del ballottaggio a tre.

A questo punto mi sembra doveroso spiegare agli onorevoli Piro e Cristaldi perché avrei dovuto votare per l'onorevole Enzo Trantino o per l'onorevole Enzo Bianco.

Un voto tecnico a Trantino perché è uno dei migliori penalisti che vi siano e un validissimo presidente di una delle più importanti commissioni della Camera. Un voto tecnico a Bianco perché l'apparentamento tecnico col «Patto» (e gli affari sono affari) avrebbe permesso a Rifondazione comunista di beneficiare del premio di maggioranza e conquistare due consiglieri anziché uno.

Solo in un caso, però, quasi sicuramente non avrei avuto dubbi per chi votare e non avrei chiesto contropartita: nel caso in cui al posto di Bianco ci fosse stato un candidato del PDS. Comunque stia tranquillo l'onorevole Piro, ho votato e fatto votare per il candidato della Rete perché per me i voti sono sempre politici e al di sopra dei singoli candidati.

Debo dichiarare, però, che l'onorevole Trantino mi ha deluso, come del resto anche gli altri candidati, allorché presentando la propria candidatura disse che non si presentava a nome del Movimento sociale italiano. Ed è questa una prova del trasformismo permesso dalla legge. E mi ricordai di due fatti accaduti e che sono di insegnamento per tutti noi; ve li racconto.

A Catania, circa 27 anni fa una ex presidente provinciale dell'Azione cattolica femminile ed ex segretaria provinciale dei comitati civici decise di sposare un comunista, e allora era una follia.

Volendosi sposare in chiesa i due fidanzati si recarono all'Arcivescovado e da diversi preti, ma tutti si rifiutarono di sposarli. Il comunista

aveva un amico prete e lo andarono a trovare, ma quell'amico li avrebbe sposati ad una sola condizione: che il comunista abiurasse alle proprie idee.

Delusi, se ne andarono. Non appena fuori la ragazza si rivolse al fidanzato e gli disse testualmente: «Quel prete non capisce niente, se tu per sposare me rinunci alle tue idee sappi che io non ti sposerò mai, perché un uomo senza idee è una zucca ed io zucche non ne voglio».

L'altra mi capitò personalmente con un democratico cristiano di Adrano, un pasticciere che mi aveva conosciuto fin da bambino e quando io ero candidato spesso tradiva la Democrazia cristiana (il collega Gulino lo dovrebbe conoscere). Un giorno, parlando con mia moglie, disse: «Signora, se Pietro Maccarrone si iscrivesse alla Democrazia cristiana, faremmo una grande festa e, se potessimo, lo faremmo anche ministro, però in seguito lui da me un voto non lo avrebbe mai perché io non apprezzo chi abiura alle proprie idee».

E rammento che nel vigore della mia giovinezza lontana, pur essendo io un comunista «trinariciuto» e pur «mangiando qualche volta qualche bambino», quando mi presentavo alle elezioni c'erano cattolici, socialisti, socialdemocratici, repubblicani e altri, che votavano per questo «trinariciuto».

Quanto insegnamento rispetto ai contorcimenti di certi uomini politici che, per sfuggire ai veri motivi della crisi politica profonda dei partiti, vanno cercando un placebo di acqua fresca; e queste leggi elettorali, per i comuni, per le province e per i Parlamenti nazionale e regionale si attagliano proprio a questi contorcimenti permettendo ogni tipo di operazione trasformista. Ecco perché sono contrario all'impianto dell'intera legge per l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province.

Onorevole Cristaldi, ho appreso che ti presenterai candidato a sindaco. Il mio consiglio è quello di non camuffarti e di presentarti per quello che sei. Da parte mia un augurio: vedi, io sono rimasto un vetero comunista e ricordo bene le analisi fatte dal Terzo congresso regionale comunista negli anni cinquanta. Allora abbiamo affermato che la crisi siciliana era grave e che la base sociale dei partiti di destra, da voi ai monarchici e ai liberali, era in-

teressata, come noi comunisti, a risolvere questa crisi in modo democratico.

Io ritengo che le condizioni di allora si ripropongono ancora oggi come crisi profonda di certi partiti, delle istituzioni e della società. Tante forze sono oggi in movimento e vogliono trovare una radicale soluzione ai nostri problemi. Ed io ritengo — a nome di Rifondazione — che non sarà certamente il meccanismo di elezione diretta del sindaco o del presidente della provincia che potrà permettere una svolta radicale nel nostro Paese. Ecco perché io insisto nel mio emendamento.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, io intendo fare soprattutto alcune considerazioni di carattere generale. I fatti politici non di poco conto, a mio avviso, che si sono sviluppati ieri sera e che hanno portato ad alcune formulazioni di questo disegno di legge che noi abbiamo dichiarato di non condividere assatto, assumono un significato che a nostro giudizio deve essere ancora ben evidenziato, perché travalcano il semplice articolo, la semplice previsione ma assumono un significato di carattere generale.

Io direi per intanto che la prima considerazione da fare è che questa Assemblea regionale siciliana è dotata veramente di una altissima capacità di schizofrenia, di affermare un minuto prima ciò che negherà un minuto dopo e di negare un minuto dopo ciò che ha affermato un minuto prima. Ieri sera si è sviluppato qui un dibattito sulle incompatibilità e sulle ineleggibilità che ha avuto toni esasperati da una parte e dall'altra, tutte e due contemporaneamente con lo stesso impianto politico, così che abbiamo portato fino alla massima estensione possibile le fattispecie di ineleggibilità e di incompatibilità. È incompatibile il consigliere circoscrizionale con il consigliere provinciale, onorevole Trincanato: questo abbiamo stabilito ieri sera, peraltro in linea, in conformità con quanto già stabilito da questa Assemblea con la legge numero 31 del 1986. In fondo non abbiamo fatto altro che estendere anche alle nuove previsioni ciò che già era stato stabilito

con legge regionale. Un minuto dopo però abbiamo affermato che i deputati regionali possono diventare sindaci di comuni molto importanti, come Siracusa, che è una grande città capoluogo di provincia. E ciò abbiamo fatto non soltanto in contraddizione con noi stessi ma in contraddizione direi violenta, proprio radicale con quello che è il sentimento diffuso della gente e quello che è anche l'andamento di carattere istituzionale. Al Parlamento nazionale si discute se prevedere le incompatibilità tra deputato nazionale e deputato europeo, all'Assemblea regionale siciliana si fanno norme, per altro molto fotografiche, per fissare la non incompatibilità. Direi che ciò è in radicale opposizione al sentimento del Paese per le cose che qui sono state dette ieri sera e anche perché questa previsione presfigura uno scenario politico futuro estremamente, uso il termine «preoccupante»; preoccupante sotto il profilo politico evidentemente, cioè l'instaurarsi di una sorta di forte notabilato, radicato e chiuso nelle mura municipali, che però è in grado di condizionare tutto lo sviluppo della politica futura, in contraddizione con quello che è il sentimento diffuso del Paese e con quello che qui è stato pure affermato, anche nel corso del dibattito di ieri sera: di fare arretrare l'invasione dei partiti e del professionismo della politica dalle istituzioni e consentire invece alle espressioni della società civile l'accesso delle istituzioni e ai livelli di responsabilità delle istituzioni. Qui abbiamo sancito invece la perpetuazione del «professionismo» della politica e la occupazione, che appunto diventerà notabilato ferreo, degli spazi istituzionali da parte non della politica ma da parte degli apparati. Questa mi sembra una contraddizione estremamente grave.

Sono tornato su questo punto, onorevole Presidente, perché su questo punto l'atteggiamento del Governo è stato quanto mai non decente ed assolutamente improvvisto. Infatti abbiamo avuto una dichiarazione, da parte del Presidente della Regione, articolata, motivata ed estremamente condivisibile, devo dire che sul piano dei contenuti non solo noi abbiamo condiviso le argomentazioni del Presidente della Regione, ma le abbiamo giudicate pertinenti e forti, a cui però non ha corrisposto, né da parte del Presidente della Regione, né, a maggior ra-

zione, da parte del Governo, alcun atteggiamento conseguente.

Io non dico che su questa questione il Governo avrebbe dovuto porre la fiducia, per carità, la fiducia è una cosa estremamente importante, noi siamo contro l'apposizione della fiducia ad ogni più sospinto per superare le difficoltà del dibattito parlamentare. Però sicuramente è auspicabile un atteggiamento del Governo molto preciso su questo punto, del Governo, non dell'onorevole Giuseppe Campione che è sembrato parlare esclusivamente a titolo personale, convinto delle motivazioni, ma assolutamente incapace di trasformare queste motivazioni in linea di condotta da parte del Governo. Non è possibile che il Governo si attesti su una posizione e, di sei componenti del Governo, tre votino in un modo e tre votino contro le indicazioni del Presidente della Regione.

Questo è un Governo allo sbando! È un Governo privo di una linea. È privo di una linea anche perché non ha una maggioranza che lo sostiene, quello che è successo qua ieri è evidentissimo: il Governo non è in condizione — ammesso che ce l'abbia — di poter portare qui una linea e di sostenerla, perché non c'è una maggioranza credibile che sia in grado di sostenerla.

Si apre così non il dibattito d'Aula, non il confronto d'Aula, ma una sorta di contrattazione sulle varie previsioni, alcune di carattere politico, altre con altre connotazioni, che io credo sia la degenerazione del confronto parlamentare e del dibattito politico.

Di questo il Governo della Regione porta la responsabilità, sia ben chiaro; non è possibile che ci sia un confronto parlamentare senza che contemporaneamente ci sia un Governo, perché non ci possiamo confrontare in una sorta di gioco aperto in cui si sviluppano soltanto le mediazioni d'Aula, le più strane, le più estroverse possibili. Questo è il contrario del buon andamento della discussione parlamentare. Ciò non somiglia neanche lontanamente a ciò che è successo durante il dibattito per la legge sull'elezione diretta del sindaco, dove c'è stato un confronto vero, durante il quale in alcuni momenti il Governo si è giustamente affidato al confronto parlamentare, perché il confronto, ripeto, non si sviluppa sulle linee politiche, ma si sviluppa su altre questioni.

Altre questioni richiederebbero una presa di posizione da parte del Governo, come quella sulla finanziaria; io sono veramente, «estremamente preoccupato», tra virgolette, di quello che può succedere con questo clima, con questa presenza ormai così aleatoria, inconsistente del Governo durante il dibattito sulla finanziaria, che nonostante i numerosi tagli alla stessa operati dalla Commissione Finanza, si presenta ancora con 95 articoli che spaziano in tutti i campi dell'umana possibilità, e si presenta dunque ancora come un disegno di legge aperto, anzi apertissimo, non si sa bene a che cosa.

Ed ancora io credo che, per esempio (mi rivolgo in particolare all'onorevole Libertini, Presidente della quarta Commissione), il modo con cui si è usciti sulla questione dell'abusivismo, l'avere in qualche modo aperto questa aspettativa e poi non essere riusciti a chiuderla in maniera adeguata nei fatti, sta provocando (e credo che sia nell'osservazione di tutti noi, basta girare nei nostri Paesi o nelle nostre campagne), come ogni volta è accaduto quando sono andati in discussione, o addirittura quando si è sviluppato un dibattito sulla possibile discussione di interventi legislativi di sanatoria dell'abusivismo, una nuova ondata di costruzioni abusive. Non è possibile che si sia generato questo clima di aspettativa, a causa del quale c'è una nuova ondata speculativa o abusiva, perché al danno si aggiungerebbe la beffa, perché poi, alla fine, anche se questo disegno di legge viene da noi aspramente criticato per i suoi contenuti, certamente non si tratta comunque (e sarebbe comunque impossibile, ammesso che ci sia ancora qualche parlamentare che questo volesse fare) di una sanatoria generalizzata dell'abusivismo. Allora questo va detto con chiarezza, non va lasciato spazio a possibili interpretazioni diverse, soprattutto non bisogna creare aspettative, illusioni, speranze, generando poi ulteriori fenomeni speculativi e di aggressione al territorio.

In conclusione, onorevole Presidente, e siamo soltanto al quinto articolo di questo disegno di legge, vi sono ancora molte questioni — che mi auguro che abbiano solo una rilevanza politica e non attengano a questioni estremamente personali o particolari —, dicevo, vi sono comunque punti di questa legge, articoli

che hanno rilevanza politica, su cui occorrerà sviluppare un dibattito. Però, ciò che non può avvenire, signor Presidente, mi dispiace che non sia presente il Presidente della Regione, è che il Presidente della Regione o il Governo manifestino tutta la loro asprezza e tutta la loro durezza, si facciano quindi portatori di una linea ferrea su punti politici opinabili, su cui si può discutere, ma che attengono alle caratterizzazioni politiche, e però, poi, di contro, su questioni di grande delicatezza, che come ampiamente ho già detto travisano completamente l'impostazione della legge e il sentimento comune, il Governo si manifesti così debole.

Forse, se così continuerà ad essere, dovremo fare a meno del Governo stesso, probabilmente potremmo considerare il Governo già partito per le ferie che forse è la soluzione migliore. Ma se così è, deve essere così per tutto; non può essere che per alcune cose si sia estremamente duri e puntuti e su altre questioni di rilevanza negativa, invece, si sia così arrendevoli e flaccidi. Questo, onorevole Presidente, non può essere tollerato da parte nostra e comunque verrà puntualmente rilevato.

LIBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente perché il dibattito su questi emendamenti dell'onorevole Maccarrone è diventato occasione per una riflessione più ampia, e anche per riprendere un punto che l'onorevole Piro ha sollevato nel suo ultimo intervento. Sull'emendamento Maccarrone dichiaro anzitutto la mia contrarietà: credo che prevedere il ballottaggio a tre sia una soluzione ibrida fra le due soluzioni che sono state ampiamente discusse ai tempi della elaborazione della legge numero 7, cioè quella del secondo turno con ammissione ampia di candidati che avessero superato una certa soglia, e successive coalizioni, discusse alla luce del sole o preventivamente rientranti in alleanze politiche; la soluzione del ballottaggio a due, che certamente sacrifica la possibilità di un discorso ampio tra organizzazioni politiche di ampia alleanza anche preventiva, come è accaduto in Francia, però riduce anche la possibilità di

contrattazione tra il primo e il secondo turno, contrattazione di carattere discutibile e deteriorio.

Ora credo che la soluzione che è prevalsa nella legge numero 7 debba essere sperimentata per un congruo lasso di tempo prima di essere abbandonata, per cui non proporrei né lo spostamento all'altro modello (quello del ballottaggio per tutti coloro che superano una certa soglia), che pure ha una sua razionalità, né, tanto meno, questa soluzione ibrida che l'onorevole Maccarrone in questo momento propone.

Al di là di questo credo che la discussione di questo disegno di legge (e in ciò concordo con l'onorevole Piro) stia rivelando una caduta di tensione politica in questa Assemblea che certamente preoccupa non poco. L'esito della votazione di ieri sera, da questo punto di vista, segna un elemento non favorevole circa la capacità di questa Assemblea di rendersi conto fino in fondo della drammaticità del momento e della altezza delle risposte che sono necessarie. In fondo l'unico argomento che è stato proposto a favore della soluzione che è passata (sottolineato dall'onorevole Sciangula), è stato un argomento di forte sottolineatura del ruolo indispensabile ed insostituibile di un certo ceto politico nel reggere le sorti della democrazie, argomento che — rispetto all'attuale fase del dibattito politico — certamente lascia molto perplessi.

Quindi, da questo punto di vista, se il clima continuerà ad essere questo e non ci sarà una ripresa di attenzione e di tensione sulla portata dei temi e sul momento in cui le decisioni che andiamo a prendere vengano prese, c'è il rischio molto alto che la discussione sulla finanziaria si traduca in una ripetizione del dibattito, certamente non elevato, che si è avuto sulla prima finanziaria, con una spinta verso l'accumulo di soluzioni particolaristiche che è inevitabile una volta che una legge perde una sua linea politica ed un suo significato coerente.

In questo quadro c'è il rischio altissimo di fare una cattiva finanziaria e c'è anche il problema della impossibilità (ormai credo sicura) di trattare in questi due giorni che ci attendono alcuni disegni di legge urgentissimi come quello sulla moratoria di alcune sanzioni sull'abusivismo edilizio che l'onorevole Piro ha richiamato.

Su questo punto — dato che l'onorevole Piro mi ha chiamato in causa — devo dire che effettivamente la situazione è molto delicata, perché l'effetto-annuncio che questo disegno di legge passato in Commissione può avere dato, può essere grave se non ci sarà, come di solito non c'è stata soprattutto nei mesi di agosto, una adeguata vigilanza ed attività di polizia da parte dei comuni. Questo effetto-annuncio può dare la stura ad una ripresa di tentativi di portare avanti fino al termine costruzioni abusive che in altri tempi non ci sarebbero. Il disegno di legge, a parte le possibili critiche di merito che possono essere fatte, certamente è stato fatto in fretta (può essere revisionato, migliorato in Assemblea, ma non ci sono i tempi fra oggi e domani), in quanto era stato scritto in previsione di un immediato passaggio in Assemblea e prevede pertanto che un certo tipo di misure siano adottate per tutte le costruzioni già realizzate.

È necessario, a questo punto (ed in ciò concordo con l'onorevole Piro), che si compia un atto politico, si faccia una dichiarazione politica e mi auguro di trovare unanime questa Assemblea, la formula potrebbe essere quella dell'ordine del giorno rivolto al Governo, perché nel testo di legge che sarà discusso in Aula da qui a settembre (ma i tempi politici oggi non sono prevedibili) le eventuali misure di moratoria che saranno adottate siano comunque tali da non coprire il periodo che intercorre tra il passaggio in Commissione e il momento (ora non prevedibile) in cui l'Assemblea approverà il disegno di legge.

Quindi, occorre — attraverso una dichiarazione politica che però abbia molta forza e mi auguro sia unanime — stabilire comunque che in questo disegno di legge ci debba essere una data, che potrebbe essere anche quella del 31 luglio 1993 (comunque precedente la discussione del disegno di legge in Commissione), oltre la quale le misure previste nel disegno di legge stesso non potranno essere applicate: cioè per tutti gli illeciti verbalizzati dopo questa data non potranno essere applicate le misure.

In questo senso potremmo concordare un ordine del giorno fra tutti i gruppi che si traduca in una dichiarazione politica e in un impegno d'onore, di valore, credo, assoluto per il

futuro della discussione del disegno di legge, che possa stroncare, di fronte all'opinione pubblica, ogni aspettativa di allargamento indiscriminato di questa moratoria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dei singoli emendamenti. Emendamento 5.1, dell'onorevole Maccarrone.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

L'emendamento 5.2 dell'onorevole Palazzo è superato.

Si passa all'emendamento 4.2 dell'onorevole Palazzo.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PALAZZO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. L'emendamento 5.3 dell'onorevole Maccarrone è precluso.

Si passa all'emendamento 4.3 dell'onorevole Cristaldi.

CRISTALDI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 5.4 dell'onorevole Maccarrone. Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 4.4 dell'onorevole Cristaldi.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento è soppressivo al comma 4 dell'articolo 5 e tende a consentire una modificazione, al secondo turno, dei criteri della formazione della Giunta ma non della modifica del programma.

Sembra paradossale ai deputati del Movimento sociale italiano che in quindici giorni si possa consentire di cambiare il documento programmatico. Io credo che un candidato sindaco abbia meditato per mesi l'intero programma e, sol per il fatto di raggiungere una intesa, non si può consentire lo sconvolgimento addirittura dello stesso documento programmatico. Per cui chiediamo che l'Assemblea si pronunci perché il documento programmatico possa essere modificato di fatto soltanto nei criteri relativi alla formazione della Giunta.

PRESIDENTE. Stiamo stravolgendolo completamente la legge numero 7.

Qui stiamo facendo la legge per l'elezione diretta del presidente della provincia ma anche stiamo rifacendo quella per l'elezione diretta del sindaco. A suo tempo abbiamo dibattuto ampiamente questo punto di vista, ora qui ritorniamo su tutti gli argomenti.

A questo punto potevamo dichiarare «è soppressa la legge numero 7 e ne facciamo una nuova».

NICOLOSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un breve contributo alla discussione che è in corso.

Se si è accettata l'idea della possibilità di modificare la cosiddetta «squadra degli Assessori» tra il primo e il secondo turno, il che comporta evidentemente anche l'idea che altre forze si associno a quelle iniziali, non credo che si possa negare anche un adeguamento programmatico; onorevole Cristaldi, secondo me c'è una qualche incoerenza nella tesi che vuole che una giunta sia modificabile ed un programma invece resti immobile. Probabilmente anzi l'adeguamento programmatico è «frutto» del giorno dopo giorno. È più opportuno, a mio avviso, che questo avvenga. Invece non concordo con quanto si va sostenendo, che con questa legge stiamo modificando la legge numero 7. Quest'ultima legge non è un totem che deve essere adorato e non può essere modificato. È una legge, peraltro, fatta con una sperimentazione assolutamente nuova, anzi senza sperimentazione passata. Se si individuano momenti di aggiustamento che possano agevolarne l'applicazione, il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, ben vengano. Niente qui è statico, immobile, anzi il divenire delle cose, purché sia migliorativo rispetto a quella che è un'esperienza, seppur recente, registrata, deve essere opportuno e perseguito; l'intelligenza della politica, delle persone deve portare a questo. Nulla è immobile, tutto è in movimento, purché il movimento porti a condizioni migliori nella pubblica Amministrazione. Quindi, io non mi sento di concordare con la posizione dell'onorevole Cristaldi per questo aspetto, mentre invece gli aggiustamenti alla legge numero 7 sono opportuni, vanno fatti anche in questa sede.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.4 degli onorevoli Cristaldi ed altri. Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore. Contrario.*

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali. Contrario.*

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

L'emendamento 5.5 degli onorevoli Piro ed altri è precluso.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.6 degli onorevoli Cristaldi ed altri. Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore. Contrario.*

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali. Contrario.*

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento 4.7 degli onorevoli Cristaldi ed altri. Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore. Contrario.*

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali. Contrario.*

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

L'emendamento 5.6 dell'onorevole Palazzo è superato.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.8 degli onorevoli Cristaldi ed altri. Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore.* Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali.* Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento 4.9 degli onorevoli Cristaldi ed altri. Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore.* Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali.* Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 5.7 dell'onorevole Palazzo.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in realtà, noi e l'onorevole Palazzo è come se ci fossimo divisi i compiti: l'onorevole Palazzo ha presentato l'emendamento a questo comma, noi l'abbiamo presentato a un comma successivo. Nel testo presentato in Aula, per quanto riguarda la nomina del Commissario regionale, che è chiamato a svolgere le funzioni del Presidente della giunta della provincia nel caso si verifichi la nullità delle elezioni, si fa riferimento all'articolo 56 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, nu-

mero 3. Ora, tranne che non ci sia un altro testo, l'articolo 56 testualmente recita «Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata la elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione. In caso diverso, nonché nelle ipotesi previste dagli articoli 40 e 45, ultimo comma, si provvede alla elezione per la prima data utile fissata per l'effettuazione dei turni elettorali».

Non mi pare faccia riferimento alla nomina di un commissario. La nomina del commissario tutt'al più può essere prevista dall'articolo 145 dell'Ordinamento degli enti locali. Quindi sarebbe necessario un chiarimento tecnico su questo punto, perché altrimenti il riferimento non è comprensibile.

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo accantoniamo per il momento per controllare qual è il riferimento legislativo pertinente, e lo riprendiamo subito dopo.

PRESIDENTE. Così resta stabilito. L'emendamento 5.7 è accantonato.

Si passa all'emendamento 5.8 dell'onorevole Palazzo.

PALAZZO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si torna all'emendamento 5.7 prima accantonato.

Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali.* Signor Presidente, l'emendamento presentato dall'onorevole Palazzo in definitiva vuole spostare le competenze dall'Assessore per gli enti locali alla Presidenza. Ma c'è tutta una legislazione omogenea, per cui la nomina del commissario si attesta alla proposta dell'Assessore e alla firma del Presidente della Regione.

PALAZZO. Ma l'articolo 56 parla di tutt'altro.

PRESIDENTE. Per un chiarimento leggiamo l'articolo 145 dell'Ordinamento degli enti locali che mi sembra superi queste sue osservazioni: «Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio e ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali tra i dirigenti del ruolo amministrativo dell'Amministrazione regionale e tra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato con qualifica dirigenziale in servizio e/o a riposo».

Questo supera le perplessità. La Commissione ed il Governo esprimono parere favorevole sull'emendamento.

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 6.

Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione

1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.

2. Gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.

3. Sono ammessi al voto nel secondo turno, nelle rispettive sezioni, gli elettori in possesso del certificato elettorale, utilizzato o meno nel primo turno, o di altro documento equivalente ammesso dalla vigente legislazione.

4. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale proclama eletto il candidato che ha otte-

nuto il maggior numero di voti validamente espressi o, in caso di candidatura unica, si applica il precedente articolo 4, comma 3.

5. Il presidente eletto entra in carica all'atto della proclamazione».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente emendamento 6.1 dall'onorevole Palazzo:

«l'ultima parte del comma quarto è soppressa».

PALAZZO. Si ripete quanto detto in altre parti. È la stessa norma stabilita...

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Palazzo mi pare pertinente: al precedente articolo 5, comma 10, è ripetuta la stessa frase.

BATTAGLIA GIOVANNI. All'articolo 6 sono previste le competenze degli uffici elettorali provinciali.

Nel caso in cui dovesse esserci una ripetizione, si può affidare in seguito al coordinamento la risoluzione.

PALAZZO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 6.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 7.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 7.

Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione

1. La proclamazione dell'eletto costituisce provvedimento definitivo avverso il quale sono esperibili i ricorsi per motivi di eleggibilità e di regolarità delle operazioni elettorali.

2. Le operazioni di convalida dell'eletto competono alla sezione provinciale di controllo,

che si pronuncia in via amministrativa anche su eventuali ipotesi di incompatibilità, sull'osservanza dei termini e della procedura di cui all'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1986, numero 31. Restano esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità accertati con sentenza divenuta definitiva, la sostituzione e l'elezione del presidente della provincia avvengono secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8.

4. Il presidente presta giuramento dinanzi al Presidente della Regione con la formula prescritta per i consiglieri provinciali».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 8.

PLUMARI, *segretario:*

«Articolo 8.

Cessazione dalla carica di presidente

1. Qualora, nel corso del mandato, il presidente venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni, revoca o morte, si procede alla nuova elezione dell'organo. Competente alla dichiarazione di decadenza è la sezione provinciale del comitato regionale di controllo. Nella ipotesi di dimissioni dalla carica, compete al segretario della provincia la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà al Consiglio, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

2. Le attribuzioni del presidente e della giunta sono esercitate da un commissario straordinario, la cui nomina avviene secondo le disposizioni dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La nuova elezione del presidente avrà luogo nella prima tornata elettorale utile. La

durata in carica del nuovo eletto è rapportata al periodo di carica residuo del consiglio.

4. Ove alla data di cessazione dalla carica di presidente intercorra meno di un anno da quella prevista per il rinnovo del consiglio, la nuova elezione del presidente è abbinata all'elezione del consiglio.

5. Nel caso in cui il consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno metà dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la nuova elezione del consiglio avrà luogo nella prima tornata elettorale utile. La durata in carica del consiglio è rapportata al periodo di carica residuo della carica di presidente della provincia.

6. Ove manchi meno di un anno per la cessazione dalla carica di presidente, la nuova elezione del consiglio è abbinata all'elezione del presidente.

7. Le attribuzioni del consiglio sono esercitate da un numero di commissari straordinari non superiore a tre, in relazione alla popolazione dei comuni, sulla base di criteri determinati con decreto dell'Assessore per gli Enti locali. Per la nomina ed il compenso si applicano le disposizioni dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 8 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 8.1:

il comma 7 è così sostituito: «le attribuzioni del consiglio provinciale sono esercitate da una terna di commissari nominati ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con decreto del Presidente della Regione 15 giugno 1963, numero 16 e successive modificazioni»;

— dal Governo:

al comma 7 dell'articolo 8 le parole inserite nel primo periodo: «dei comuni» sono sostituite dalle parole: «delle province».

Si passa all'emendamento 8.1.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è intuitivo. Anziché prevedere da 1 a 3 prevediamo 3.

PRESIDENTE. Sì, però la competenza viene trasferita dall'Assessorato degli enti locali alla Presidenza della Regione. Il suo emendamento richiama l'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali.

PIRO. Signor Presidente, innanzitutto vorrei ricordare che nella legge per l'elezione diretta del sindaco, nella analoga fattispecie, cioè nel caso in cui si debbano commissariare i consigli comunali, si è prevista la nomina di una terna di commissari. E si tratta di consigli comunali anche di comuni piccoli. Qui siamo in presenza di province e di consigli provinciali (peraltro sono solo nove), difficile immaginare che tutte e nove le province regionali siciliane vadano in commissariamento. Quindi non è una questione di grande rilievo. Però, sia per analogia con la legge per il sindaco e sia perché in effetti le province sono nove e quindi in ogni caso la nomina di tre commissari non è che comporti un grosso dispendio di energie, noi preferiremmo utilizzare la formula dei tre commissari, anziché prevedere da uno a tre; in quel caso addirittura l'Assessore per gli enti locali dovrebbe fare un decreto per stabilire i criteri.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Io credo che l'emendamento dell'onorevole Piro possa accettarsi per quanto riguarda le province. Per quanto riguarda invece i comuni io credo che si debba andare ad una modifica, modulandola in relazione alla popolazione dei comuni medesimi.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono d'accordo con l'emendamento dell'onorevole Piro.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

L'emendamento del Governo è assorbito. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 9.

PLUMARI, *segretario*:

«Articolo 9.

Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente

1. Avverso il presidente e la giunta dallo stesso nominata non può essere presentata mozione di sfiducia.

2. Ove il consiglio valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente della provincia.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è adottata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. La consultazione avviene secondo le modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su schede recanti la seguente dizione:

L'elettore intende confermare l'attuale presidente? SI - NO.

5. La consultazione non è valida se non vi ha preso parte almeno la metà più uno degli elettori.

6. L'accoglimento della proposta determina la decadenza del presidente, che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti

locali, entro 15 giorni dalla comunicazione dei risultati della consultazione.

7. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, per l'esercizio delle attribuzioni del presidente e della giunta, fino alla elezione del presidente che avrà luogo nella prima tornata elettorale utile.

8. Il presidente eletto resta in carica sino alla scadenza del consiglio della provincia regionale.

9. Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla scadenza del consiglio, le attribuzioni del presidente e della giunta della provincia regionale sono esercitate da un commissario straordinario nominato secondo il comma 7 e la nuova elezione del presidente è abbinata all'elezione del consiglio.

10. Il non accoglimento della proposta determina la decadenza del consiglio della provincia regionale che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro 15 giorni dalla comunicazione dei risultati della consultazione.

11. L'esercizio delle attribuzioni del consiglio viene assicurato secondo le disposizioni del precedente articolo 8, comma 7.

12. Il consiglio eletto resta in carica sino alla scadenza del presidente.

13. Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del presidente, trova applicazione il comma 11».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 9 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Governo:

la parola: «promuovere» contenuta nell'articolo 9, comma 2, è sostituita dalla seguente: «deliberare»;

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 9.1:

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3 bis. La consultazione sulla rimozione del

presidente della provincia può essere richiesta altresì dal 20 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali della provincia con la presentazione presso la segreteria provinciale delle firme necessarie autenticate. Per le modalità di svolgimento e per la procedura di rimozione si applicano le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo»;

— dall'onorevole Palazzo;

emendamento 9.2:

I commi settimo, ottavo e nono sono sostituiti dal seguente unico comma:

«7. Con lo stesso decreto e fino alla nuova elezione del presidente viene nominato un commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, per l'esercizio delle attribuzioni del presidente e della giunta»;

emendamento 9.3:

I commi 12 e 13 sono soppressi;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 9.4:

il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora il consiglio riscontri gravi violazioni di norme di legge e regolamentari o gravi inadempienze programmatiche da parte del presidente della provincia regionale, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Presidente della provincia».

Si passa all'emendamento 9.4 degli onorevoli Cristaldi ed altri. Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore. Contrario.*

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali. Contrario.*

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*Non è approvato*)

Si passa all'emendamento del Governo:

la parola: «promuovere» contenuta nell'articolo 9, comma 2, è sostituita dalla seguente: «deliberare».

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*È approvato*)

Si passa all'emendamento 9.1 degli onorevoli Piro ed altri.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si ripropone qui, attraverso il nostro emendamento, parte della discussione che si è svolta sulla legge per l'elezione diretta del sindaco.

La previsione di un referendum popolare per la rimozione del sindaco è stata giudicata, in particolare dal professore Manzella, una «botta» di originalità legislativa. Devo dire che noi avevamo perplessità proprio sulla fattispecie, sulla possibile rimozione del sindaco, perplessità che poi sono aumentate in considerazione dal fatto che questo viene attribuito dalla legge al consiglio comunale, mentre l'Assemblea espresse voto contrario alla proposta, che noi avevamo formulato, di attribuire il potere di chiedere il referendum per la possibile rimozione del sindaco allo stesso corpo elettorale. A noi pareva che, a parte l'originalità della previsione, la stessa fosse segnata da parecchie contraddizioni. Come ha rilevato lo stesso professore Manzella, il sistema delineato dalla legge numero 7 è un sistema a poteri divisi, ancora pieno di elementi di contraddizione e di conflittualità, probabilmente di vischiosità che

andremo verificando nella sperimentazione, che è partita dal voto del 6 giugno, ma che sicuramente richiederebbe — come richiede — una riconsiderazione di questi poteri distribuiti, sostanzialmente una riallocazione delle competenze e dei poteri tra sindaco e consiglio comunale. Perché, alla fine, è vero che si tratta di poteri divisi, ma spesso la stessa materia è divisa tra la competenza del sindaco e la competenza del consiglio; vi è più di una sovrapposizione, vi è addirittura più di un motivo di contrasto e di paralisi.

Ad esempio, io credo che la materia relativa al bilancio e agli strumenti finanziari andrebbe attentamente considerata, proprio per impedire che ad un forte potere ad alto spessore democratico e con fortissima legittimazione, quale è quello del sindaco eletto direttamente dal popolo, poi non corrisponda una altrettanta capacità gestionale nell'attuare concretamente il programma per il quale il sindaco è stato eletto ed ha ricevuto il consenso dagli elettori; e questo ragionamento si può estendere anche ad altre fattispecie.

Però, trattandosi di poteri divisi, che hanno entrambi la stessa fonte di legittimazione, cioè il corpo elettorale, è estremamente contraddittorio attribuire ad uno dei due poteri la facoltà di fare ricorso al corpo elettorale per rimuovere l'altro. Specularmente dovrebbe essere consentito al sindaco di indire un referendum popolare sulla rimozione del consiglio comunale. Non si vede perché — essendo poteri divisi, entrambi con la stessa legittimazione — questo stesso potere non dovrebbe essere attribuito al sindaco. Dico questo rendendomi conto perfettamente di ciò che dico.

Personalmente non sono per questa ipotesi, anzi, è una sorta di peronismo trapiantato in Italia, una sorta di democrazia plebiscitaria, referendaria in senso non nobile, che non incontra il mio favore, anzi non incontra il nostro favore.

Questo è un aspetto che però, su un piano squisitamente formale della coerenza dell'impostazione legislativa, viene in rilievo. Vi è il secondo aspetto: come è possibile consentire ad un organo eletto di fare ricorso al popolo e non consentire al popolo di proporre un referendum per chiedere la rimozione del sindaco?

Vi è una sorta di spostamento, di riallocazione della fonte di legittimazione dal popolo al consiglio comunale. Questa è una contraddizione ancora più grave. Io credo che dovrebbe essere consentito agli stessi elettori — nel caso in cui ravvisino evidentemente motivi seri per farlo nel corso del mandato del sindaco — di proporre essi stessi, con la raccolta delle firme, in un numero evidentemente consistente (perché non si può proporre così allegramente un referendum popolare sulla rimozione del sindaco), perché altrimenti tutto il sistema è gravemente viziato. Delle due l'una: o si elimina totalmente questo strumento del ricorso al referendum popolare o altriamenti coerenza legislativa, coerenza politica, coerenza *tout court* vuole che lo stesso potere venga attribuito allo stesso corpo elettorale. Ecco perché abbiamo proposto l'emendamento con il quale si consente ad un numero di elettori che rappresenti almeno il 20 per cento dell'intero corpo elettorale di una provincia (e già la difficoltà di mettere insieme il 20 per cento del corpo elettorale della provincia dovrebbe essere un deterrente molto forte) di potere indire un referendum per la rimozione del Presidente della provincia.

L'elemento del ricorso al popolo, se promana direttamente dallo stesso corpo elettorale, dai cittadini elettori, è uno strumento di rafforzamento della democrazia.

Se questo potere invece viene affidato ad un organo eletto dallo stesso corpo elettorale comincia a sconfinare in altre fattispecie. Ecco la ragione dell'emendamento: perché non ci convince affatto l'affidamento del potere di rimozione soltanto al consiglio provinciale, riteniamo molto più coerente che lo stesso potere, se si vuole mantenere lo stesso strumento, debba essere affidato al corpo elettorale.

MANNINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANNINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono decisamente contrario all'emendamento proposto dalla Rete, per la semplice ragione che nella legge che istituiva la elezione diretta del sindaco avevamo previsto la possibilità della rimozione del sindaco affidata,

con un atto di grande responsabilità politica, riconosciuta dalla legge stessa, al consiglio comunale. Il consiglio comunale (abbiamo ricordato) si faceva promotore della rimozione nel caso di patenti inadempienze programmatiche e a seguito della stesura (ricorderanno i colleghi deputati) semestrale di una relazione che il sindaco è obbligato a redigere e sulla quale il consiglio comunale si pronuncia, prendendone atto. La legge che abbiamo fatto per la elezione diretta del sindaco, onorevole Presidente della Commissione, riconosce al consiglio comunale funzioni di programmazione, di indirizzo politico e di controllo; e il consiglio comunale, nel preciso momento in cui, a maggioranza dei suoi componenti, attiva il meccanismo detto *filibustering*, si assume la responsabilità della procedura che ha attivato. Il Presidente del Gruppo parlamentare della Rete dimentica che è un peso rilevante che la legge affida al consiglio comunale tant'è che, se l'avviso elettorale del popolo dovesse essere contrario, il consiglio comunale stesso va soggetto a decadenza.

La proposta del movimento della Rete, che fa riferimento ad una raccolta di firme del 20 per cento degli iscritti nelle liste elettorali della provincia, è una specie di *provocatio ad populum*, una specie di ostracismo, caro Sciancola, quale si poteva registrare nelle lotte faziose della Grecia del quinto secolo, dove è possibile inseminare tutti i possibili motivi di contrasto, di demagogia e di populismo, dove potrebbero valere tantissimo i *dossier*, gli articoli di giornale, le fotocopie, e dove poi tutto questo andrebbe soggetto ad una amplificazione massmediologica di portata devastante. Prego i signori colleghi di respingere questo emendamento perché in palese contrasto con lo spirito della legge numero 7, alla quale in larga parte sembra ispirarsi anche il testo della legge per l'elezione diretta del Presidente della Provincia.

LIBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente per dire che gli argomenti avanzati dall'onorevole Piro e dai so-

stenitori di questo emendamento ci lasciano molto perplessi. Credo che nella logica della democrazia rappresentativa sia molto importante il principio per cui i soggetti investiti di funzioni pubbliche, in base al meccanismo elettorale, debbano poi godere di un certo periodo, che è quello del mandato, alla fine del quale sono sottoposti nuovamente al giudizio politico dell'elettorato, che potrà confermarli o non confermarli a seconda di come si sono comportati. Mentre, durante l'espletamento del mandato, possono esservi ipotesi di decadenza, di cessazione anticipata traumatica dalla funzione pubblica elettiva, solo di carattere sanzionatorio, quando non si è svolto adeguatamente il proprio compito e così via.

Ipotesi che sono tutte regolarmente previste dalla disciplina attuale, sia come ipotesi di decadenza dei consiglieri comunali e provinciali, che come ipotesi di rimozione di sindaci e presidenti della provincia.

Da questo punto di vista, l'ipotesi di un referendum revocatorio proponibile in qualsiasi momento dello svolgimento del mandato è una ipotesi abnorme rispetto a tutti i modelli di funzionalità della democrazia rappresentativa, che introdurrebbe un elemento di continua pressione (mai sperimentata in questi termini per quanto io possa sapere, evidentemente non conosco tutte le esperienze), sulla cui pericolosità dovremo riflettere un po' di più.

Gli argomenti logici avanzati dall'onorevole Piro per l'estensione di questo tipo di referendum — che è stato inventato con uno scatto di fantasia, diceva Manzella, da questa Assemblea — non tengono conto del fatto che questo referendum revocatorio è stato introdotto esclusivamente con riferimento ad una ipotesi di impossibilità o di grande difficoltà di convivenza nell'ambito di un sistema a poteri divisi, in cui, essendoci due titolari di funzioni pubbliche elettive, che devono svolgere il loro mandato, e che nelle loro decisioni politiche comunque interferiscono nella gestione degli interessi comunali, potranno determinarsi ipotesi di difficoltà gravi di convivenza tra i due poteri che, nella scelta che il legislatore siciliano ha fatto l'anno scorso, è sembrato opportuno dare la possibilità di dirimere con un richiamo al popolo che si risolve, come opportunamente ricordava l'onorevole Mannino, nella cessazione

di uno dei due poli del contrasto. È questo l'elemento di assoluta diversità tra l'ipotesi del referendum introdotto nella legge numero 7, e la ipotesi di referendum revocatorio proposto nell'emendamento della Rete. Mentre quello che noi abbiamo previsto, in ogni caso scioglie un contrasto tra poteri...

PIRO. Da una parte sola, però.

LIBERTINI. Certo, da una parte sola perché, come ricordiamo e come è anche qui caratteristica dei sistemi a poteri divisi, comunque c'è uno dei due poteri, quello che è minore, nella fase della gestione quotidiana, che però è il potere ultimo nelle decisioni politiche; il potere di carattere normativo, che negli stati hanno le assemblee legislative, nella originale escogitazione di questa Assemblea ce l'ha il consiglio comunale, e l'istanza politica ultima è il consiglio comunale. Questo è il modello teorico che abbiamo adottato, onorevole Piro. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo avuto molte preoccupazioni sulla concentrazione dei poteri in capo al sindaco, non dobbiamo dimenticarlo questo: abbiamo previsto una serie di pesi e contrappesi volti ad evitare che il sindaco fosse il monarca, sia pure temporaneo, del comune.

Forse queste preoccupazioni sono state eccessive, forse potremmo abolire anche i consigli comunali, ma non mi sembra...

PIRO. Potremmo abolire questa previsione.

LIBERTINI. Forse potremmo anche abolire questa previsione, non lo so. Ma certamente non l'abbiamo ancora sperimentata, sarà una previsione utilizzata solo in casi eccezionali, ed in ogni caso, questa previsione, che ha una sua logica con riferimento a casi di contrasto tra poteri eletti regolarmente dal popolo e con lo scioglimento del consiglio comunale qualora il sindaco riceva questa reinvestitura di fiducia da parte del popolo, sarebbe distorta dalla approvazione di un emendamento che darebbe la possibilità, in qualsiasi momento, senza sanzione e senza modifica alcuna nella composizione degli organi in caso di rigetto della proposta referendaria, la possibilità di influire...

PIRO. Onorevole Libertini, può essere richiesta, come dal consiglio comunale, una sola volta.

LIBERTINI. D'accordo. Comunque c'è un problema di azioni politiche volte a proporre questa cosa che si potrebbe tradurre in una continua pressione sull'attività degli organi comunali. Del resto, come opportunamente ricordava l'onorevole Piro, la quantità di firme richieste sarebbe enorme, solo nella provincia di Catania sarebbero 200 mila firme, molte di più di quante ne debbano essere raccolte per un referendum politico; quindi credo che ci siano molte ragioni per non approvare questa estensione del referendum revocatorio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Piro. Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa agli emendamenti dell'onorevole Palazzo 9.2 e 9.3.

PALAZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALAZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ho fatto all'inizio dell'esame degli emendamenti, torno ancora a fare un ragionamento, che però non farò più. Io ho presentato una serie di emendamenti tecnici volti a dare un contributo alla Commissione ed al Governo per esaminarli in serenità, vedere se gli errori che io ho evidenziato sono tali e correggerli; obiettivamente, però, fare dal podio l'esame degli errori tecnici francamente non mi

va. Quindi questa è l'ultima volta che lo faccio, poi se il Governo ha avuto il tempo di raccogliere i miei suggerimenti, tutto a posto, se no li può considerare tutti ritirati, perché è un contributo, ripeto, che ho dato a risolvere obiettivi errori che ci sono; però non ha valenza politica tutto questo ma solamente è volto a dare una migliore stesura ad una legge di questo Parlamento.

Ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 9 si riportano dei concetti che sono stati esattamente espressi già all'articolo 8. Ecco perché io ho unificato i commi 7, 8 e 9, eliminando tutte quelle dizioni che appunto sono riportate all'articolo 8.

Per quello che riguarda poi i commi 12 e 13 dell'articolo 9, che io dico di sopprimere, questo lo suggerisco proprio perché quanto da essi contenuto si trova già nell'articolo 8, commi 5 e 6.

PRESIDENTE. Onorevole Palazzo, è stato abbastanza chiaro. Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PALAZZO. Ritiro gli emendamenti.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 9, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 10.

PLUMARI, segretario:

«Titolo II.

Norme per l'elezione dei consigli nelle province regionali.

*Modifica della legge regionale
9 maggio 1969, numero 14*

Articolo 10.

1. L'elezione dei consigli delle province regionali è disciplinata dalla legge regionale 9 maggio 1969, numero 14 alla quale sono apportate le modifiche ed integrazioni specificate nei successivi articoli».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 11.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 11.

1. Le parole "consigli delle amministrazioni straordinarie delle province siciliane", inserite nella denominazione e nelle disposizioni della legge regionale 9 maggio 1969, numero 14, sono sostituite dalle seguenti: "consigli delle province regionali".

2. L'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1969, numero 14, è sostituito dal seguente:

"1. Sono eleggibili a consiglieri delle province regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica"».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che da parte della Commissione sono stati presentati due emendamenti articoli 11 bis e 11 ter. Ne do lettura:

«Articolo 11 bis.

Per realizzare i principi di parità, di norma a ciascun sesso sono riservati almeno il 50 per cento dei posti disponibili in ciascuna lista presentata per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali»;

«Articolo 11 ter.

Gli statuti comunali e provinciali dovranno prevedere che almeno il 50 per cento degli assessori di norma siano di sesso femminile».

Questi due emendamenti sono collegati all'articolo 49 bis. Propongo che vengano trattati al momento dell'esame di quell'articolo. Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 12.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 12.

1. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 9 maggio 1969, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Le liste dei candidati, per ogni collegio, devono essere presentate da non meno di 1.000 e non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio".

2. Al terzo comma dell'articolo 11 sono sopprese le parole: "ai fini della indicazione del voto di preferenza".

3. Il quinto comma dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Nessuno può essere compreso in liste portanti contrassegni diversi, né accettare la candidatura per più di due collegi anche appartenenti a province diverse, pena la nullità della elezione".

4. I commi settimo ed ottavo del medesimo articolo 11 sono sostituiti dai seguenti:

"Insieme con la lista devono essere presentati:

— un modello di contrassegno in triplice esemplare;

— l'atto di ogni candidato di accettazione della candidatura, in cui è contenuta l'esplicita dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, numero 55, e successive modifiche. Va, inoltre, presentata la dichiarazione prevista

dall'articolo 7, comma 9, della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7;

— i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

— la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti di lista e a compiere gli altri atti previsti dalla legge;

— la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata dal prescritto numero di elettori. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome ed il cognome, la data ed il luogo di nascita di tutti i candidati nonché il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita dei sottoscrittori stessi;

— i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del collegio. I sindaci devono, nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

Può anche essere presentata, contestualmente, una dichiarazione di coalizione di liste, per la realizzazione di un programma comune. Tale dichiarazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dei presentatori delle altre liste aderenti alla coalizione.

La coalizione di liste è ammessa al riparto dei seggi di cui al comma 1, numero 2 bis, dell'articolo 18.

Si applicano le disposizioni della legge regionale 7 maggio 1977, numero 29, sostituendo le parole: «consigli delle amministrazioni straordinarie delle province» con le parole: «consigli delle province regionali».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 12.6. *Nel secondo capoverso del comma 1 le parole: «da non meno di*

mille e non più di duemila» sono modificate in: «non meno di cinquecento e non più di mille»;

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 12.5. *Al comma 1 sostituire: «1.000» con: «400» e: «2.000» con: «800»;*

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 12.1. *Nel comma 1 le parole: «da non meno di 1.000» fino a: «del collegio» sono modificate come segue: «da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio»;*

— dagli onorevoli Fleres ed altri:

emendamento 12.2. *Modificare le cifre: «1.000» e: «2.000» con le cifre: «300» e: «600»;*

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 12.3. *Al comma 4 dopo l'ultimo alinea sopprimere il periodo che va da: «può anche essere presentata» fino a: «dell'articolo 18»;*

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 12.7. *Il penultimo capoverso del comma 4 è soppresso;*

— dagli onorevoli Palazzo ed altri:

emendamento 12.4. *Le parole: «è ammessa al» di cui al comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1969, numero 14, come modificato e integrato dall'articolo 12 del disegno di legge sono sostituite dalle seguenti: «assume rilevanza ai fini del»;*

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento aggiuntivo all'emendamento 12.7. *L'ultimo comma è soppresso.*

È aperta la discussione sull'articolo 12 e sugli emendamenti.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, io credo che per valutare a pieno gli emendamenti proposti bisogna fare riferimento a ciò che l'Assemblea

ha deliberato ieri sera a proposito della presentazione delle candidature per il presidente della provincia, perché l'Assemblea ha deciso due fatti importanti: il primo è stato quello di eliminare, diciamo il privilegio, per i gruppi politici rappresentati in Assemblea di non dover raccogliere le firme per la presentazione delle candidature; il secondo, strettamente correlato a questo, è stato quello di abbassare, anzi dimezzare il numero delle firme occorrenti per la presentazione delle candidature, perché ovviamente, dovendo tutti i gruppi raccogliere le firme, si è ritenuto opportuno dimezzarle. Io credo che in conformità dovrebbe essere deciso anche per quanto riguarda il consiglio provinciale.

PRESIDENTE. Se ci riconosciamo tutti nell'emendamento 12.2 dell'onorevole Fleres, possiamo considerare ritirati gli altri emendamenti all'articolo 12, tranne l'emendamento degli onorevoli Piro ed altri all'emendamento 12.7 dell'onorevole Cristaldi.

L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'emendamento 12.2. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 12.7 dell'onorevole Cristaldi.

CRISTALDI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pertanto decade il sub emendamento Piro all'emendamento 12.7.

PIRO. Signor Presidente, quello è indispensabile.

La legge 7 maggio 1977, numero 29, prevede la possibilità per i partiti presenti in As-

semblea di non raccogliere le firme. Se noi lo abrogiamo, tutti devono raccogliere le firme. Lo abbiamo già approvato per l'elezione del Presidente della provincia.

PRESIDENTE. Va bene. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo. Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 13.

MONTALBANO, segretario f.s.:

«Articolo 13.

1. La lettera c del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1969, numero 14, è sostituita dalla seguente:

“c) cancella dalla lista i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcune delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, numero 55, e successive modifiche, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui all'articolo 11, comma 7, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali o manca la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 9, della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7”.

2. Dopo la lettera e del comma 1 dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1969, numero 14, è aggiunta la seguente:

“f) elimina le coalizioni di liste per le quali non risultino presentate la dichiarazione di coalizione e la dichiarazione di accettazione di coalizione di cui all'articolo 11, comma 8”».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

emendamento 13.3. *Il comma 2 dell'articolo 13 è soppresso*, a firma degli onorevoli Cristaldi e altri;

emendamento 13.1. *Il comma 2 è soppresso*, a firma degli onorevoli Piro ed altri.

Avverto che la trattazione degli emendamenti è rinviata al momento della discussione del premio di maggioranza. Con questa precisazione pongo in votazione l'articolo 13.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che dagli onorevoli Fleres ed altri è stato presentato il seguente emendamento articolo 13 bis.

«Articolo 13 bis.

Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relativi alla presentazione della lista dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, l'ufficio elettorale circoscrizionale competente assegna ai presentatori un termine di 24 ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale».

FLERES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero illustrare questo emendamento, che scaturisce dall'esperienza che abbiamo un po' tutti maturato nel corso delle ultime elezioni amministrative e che è stato poi risolto in sede di ricorso giurisdizionale in senso favorevole, cioè nel senso indicato nel presente

emendamento. Che cosa è accaduto qualche volta? Che i presentatori della lista non avevano presentato qualche documento, o qualche documento era stato smarrito o non era formulato nel senso richiesto. Si trattava, in ogni caso, di vizi esclusivamente formali, non sostanziali. Cioè non era mancanza del requisito o vizi non pertinenti alla legge. In quel caso i presentatori della lista sono stati obbligati, per ottenere la riammissione della lista, a ricorrere al TAR, per altro l'Assessorato si era espresso favorevolmente al ripescaggio di queste liste nel caso in cui si riscontrassero, nei documenti presentati, dei vizi di ordine formale. Con questo emendamento, che è esclusivamente tecnico, si consente il recupero senza dovere ricorrere necessariamente all'intervento giurisdizionale che sarebbe, come l'esperienza ci insegnava, favorevole nel senso dell'emendamento presentato.

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che il Governo lo possa accettare come raccomandazione. In tale ipotesi ritengo che il collega Fleres lo possa ritirare.

PRESIDENTE. È meglio inserirlo come norma.

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo è favorevole ad accettare l'emendamento perché è un momento di grande chiarezza.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 14.

MONTALBANO, *segretario f.f.:*

«Articolo 14.

1. Il numero 2 del comma 1 dell'articolo 18 della legge 9 maggio 1969, numero 14, è sostituito dai seguenti:

“(2) Procede al riparto del 70 per cento dei seggi tra le liste, determinandone il numero corrispondente. A tal fine, in caso di numero frazionario, sarà applicato il criterio dell'arrotondamento alla unità superiore. Indi divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla provincia più uno, ottenendo così il quoziente elettorale: nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale della stessa lista.

I seggi che rimangono non assegnati sono rispettivamente attribuiti alle liste per le quali queste divisioni hanno dato maggiore resto e, a parità di resti, a quelle liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, per sorteggio.

2 bis) Per l'assegnazione del residuo 30 per cento effettua le seguenti operazioni:

a) procede, se presentate coalizioni di liste, alla sommatoria dei voti delle liste che hanno presentato reciproca dichiarazione di coalizione ed accerta quale sia la coalizione di maggioranza e la coalizione risultata seconda per voti;

b) assegna i due terzi dei seggi, determinando tale numero con applicazione dell'arrotondamento in caso di numero frazionario all'unità superiore, alla lista di maggioranza o alla coalizione di liste risultata di maggioranza. In tale ultima eventualità ripartisce i seggi tra le liste facenti parte della coalizione applicando il criterio proporzionale illustrato al numero 2);

c) assegna il residuo numero di seggi alla lista o alla coalizione di liste risultata seconda.

In tale ultima eventualità ripartisce i seggi tra le liste facenti parte della coalizione applicando il criterio proporzionale illustrato al numero 2;

d) ove la lista o la coalizione di liste alle quali si deve assegnare il 30 per cento dei seggi residui conseguano la parità dei voti, assegna i seggi loro spettanti in numero eguale. L'eventuale seggio dispari verrà assegnato per sorteggio ad una delle liste o delle coalizioni di liste”».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 14 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 14.1:

l'articolo 14 è soppresso;

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 14.2:

l'articolo 14 è così sostituito:

«1. I consiglieri delle province regionali sono eletti a suffragio diretto mediante scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale, e durano in carica quattro anni»;

— dall'onorevole Palazzo:

emendamento 14.3:

nel numero 2 del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, numero 14, come sostituito dall'articolo 14 del disegno di legge, le parole: «assegnati alla provincia più uno» sono sostituite con le seguenti: «da assegnare in questa fase più uno»;

emendamento 14.4:

nel numero 2 bis lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, numero 14 come inserito dall'articolo 14 del disegno di legge, le parole: «ed accerta quale sia la coalizione di maggioranza e la coalizione risultata seconda per voti» sono soppresse;

emendamento 14.5:

nel numero 2 bis del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, numero 14 come inserito dall'articolo 14 del disegno di legge, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «ove siano due o più le liste e le coalizioni risultate di maggioranza, si divide tra loro, in parti eguali, tutti i seggi da attribuire in questa seconda fase, assegnando alle stesse per sorteggio i seggi eventualmente non divisibili»;

— dalla Commissione:

subemendamento all'emendamento 14.5:

emendamento 14.20:

al numero 2 bis del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, numero 14, nella lettera d) cassare le parole: «loro spettanti»;

— dagli onorevoli Fleres ed altri:

emendamento 14.6:

dopo il secondo comma, punto d), aggiungere:

«e) Il quinto e sesto periodo del punto 3 dell'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, numero 14 sono sostituiti dai seguenti: «Gli eventuali seggi residui verranno attribuiti a partire dal collegio con popolazione legale meno numerosa, seguendo la graduatoria decrescente delle parti centesimali fino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti al collegio. Quindi si passa alla attribuzione degli altri seggi residui a quei collegi che seguono il primo secondo l'ordine crescente di popolazione fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale»»;

emendamento 14.7:

aggiungere il seguente articolo 14 bis:

«Le competenze relative alla concessione di incentivi e contributi per le attività artigiane di cui alla legge regionale 9/86, articolo 13, comma 2, punto b), sono attribuite alla Crias, in base ad apposito decreto che sarà emanato dall'Assessore alla cooperazione, commercio, artigianato e pesca, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale si-

ciliana, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge»;

emendamento 14.8:

aggiungere il seguente articolo 14 ter:

«All'articolo 13, comma 2, punto b) della legge regionale 9/86 sono sopprese le parole: «ivi compresa la concessione di incentivi e contributi»»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 14.9:

nel comma 2 dell'articolo 14 sono sopprese le parole: «del 70 per cento»;

emendamento 14.10:

il comma 2 bis dell'articolo 14 è soppresso.

È aperta la discussione generale sull'articolo 14 e sugli emendamenti presentati.

GUARNERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNERA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con i nostri emendamenti riproponiamo una questione che è stata già affrontata (sempre su nostra proposta) quando l'Aula ha discusso il disegno di legge sull'elezione diretta del sindaco. Ed è la questione che riguarda il premio di maggioranza, che è previsto per la lista o per le coalizioni di liste che ottengono nella tornata elettorale il primo e il secondo posto. Noi, come abbiamo già avuto modo di affermare, siamo profondamente contrari a questo meccanismo del premio di maggioranza. Abbiamo introdotto un doppio sistema che mi pare, tutto sommato, equilibrato. Lo abbiamo introdotto con il sindaco, stiamo per introdurlo con il Presidente della Provincia.

Gli esecutivi vengono direttamente espressi dal voto popolare, e questo mi pare un principio di grande novità che questa Assemblea ha già affermato e si accinge a confermare con l'elezione del Presidente della Provincia.

Abbiamo anche stabilito che gli organi assembleari: il consiglio comunale e, probabilmente, il consiglio provinciale, una volta spogliati di alcune competenze che vengono tra-

sferite agli esecutivi nuovi, eletti direttamente dal popolo, devono — questi organismi assembleari — esaltare la funzione di controllo, oltre che ovviamente la funzione politica generale. Questo cosa significa? Che la presenza e la rappresentanza popolare all'interno di questi organismi assembleari deve essere la più ampia e la più articolata possibile. Non si comprende come questi organi possano svolgere efficacemente, sino in fondo, in maniera penetrante, in maniera acuta, priva di condizionamenti di sorta, il loro ruolo di controllo, di stimolo e di proposta nei confronti degli esecutivi se si determina una situazione per la quale poi c'è — di fatto — una diminuzione della rappresentanza popolare, nel senso che col premio di maggioranza alcune liste, probabilmente quelle minori, rischiano di restare escluse dalla presenza nel consiglio comunale prima, e adesso nel consiglio provinciale.

Se vi è, come vi è, nella legge una totale separazione tra l'esecutivo e l'organo deliberativo, se non c'è più il problema del rapporto di fiducia non comprendiamo per quale ragione debba essere previsto questo premio di maggioranza. L'esperienza recente nei comuni della Sicilia dove si è votato per la elezione diretta del sindaco dimostra che alcune liste, che non erano riuscite a portare avanti il loro candidato a sindaco perché non più credibili, esse ed i loro candidati, dinanzi all'elettorato, si sono prese la rivincita in consiglio comunale perché, pur avendo ottenuto minori consensi da parte dei cittadini, ma essendo comunque risultate prime anche se per poco rispetto ad altre, hanno usufruito del premio di maggioranza e hanno, in questo modo, in maniera devo dire anomala, recuperato una rappresentanza che i cittadini non avevano dato. Valga per tutti l'esempio del consiglio comunale di Catania laddove la Democrazia cristiana ha avuto certamente un calo rispetto alle amministrazioni precedenti, ma poi, essendo per poco risultata prima, per qualche punto di percentuale rispetto ad altre liste, ha usufruito di un premio di maggioranza e si è presa una fetta di consiglieri che sicuramente l'elettorato non gradiva che andassero alla Democrazie cristiana. Ecco perché mi pare che questa norma, questa previsione risulti alla fine profondamente antidemocratica. Perché è un tentativo di rein-

trodurre in maniera diversa, e surrettizia, un principio che va contro la volontà popolare, cioè di garantire comunque a partiti e a forze politiche penalizzati dall'elettorato, ma che comunque restino (anche se per poco) forze di maggioranza relativa, una presenza maggiore rispetto a quella che l'elettorato vuole.

Mi pare che sia un principio profondamente antidemocratico. Avrebbe un senso questo qualora il sistema fosse diverso, qualora ci fosse per esempio un collegamento (che non c'è) nella nostra legge tra l'elezione del sindaco, del presidente della provincia e la lista. Se si fa una scelta di filosofia istituzionale di carattere diverso per cui il consiglio comunale e il consiglio provinciale devono garantire comunque una maggioranza al Presidente della provincia o al sindaco, posso anche capire un collegamento intanto tra il sindaco e il Presidente della provincia e una sua lista e posso anche capire un premio di maggioranza alla lista del sindaco vincente o del Presidente della provincia vincente.

Ma in un sistema di netta separazione risulta assolutamente incongrua e incomprensibile l'affermazione di un principio di questo tipo. Peraltra, questo alla fine diventa un premio a chi sostanzialmente, in alcuni casi, è stato sconfessato dall'elettorato. Ecco perché mi pare che riproporre il meccanismo del proporzionale puro per la elezione del consiglio provinciale sia un modo di rispettare in pieno l'espressione dell'elettorato e di garantire la presenza di tutte le formazioni politiche, anche quelle che non sono frutto della emanazione dei partiti, ma che sono il frutto di aggregazioni spontanee di cittadini che danno vita, con la raccolta delle firme, ad una lista libera, sganciata dai partiti tradizionali, e che può legittimamente aspirare ad avere dei propri rappresentanti nel consiglio provinciale, cosa che invece, con questo meccanismo del premio di maggioranza, finisce con l'essere vanificata. Infatti questo sistema penalizza le liste minori, le formazioni minori che talvolta, presenti in un consiglio comunale o provinciale, finiscono con l'avere un ruolo di controllo puntuale sull'operato degli esecutivi maggiore di quanto non lo abbiano le liste tradizionali, spesso collegate comunque all'esecutivo o collegate al sindaco e all'assessore.

Ecco perché riproponiamo questo concetto, anche se non sappiamo se l'Assemblea è nelle condizioni di mutare orientamento; non abbiamo colto una disponibilità in tal senso quando l'emendamento fu proposto nella legge 7, speriamo che adesso un dibattito più sereno ed una valutazione più pacata possano consentire l'accoglimento di questo emendamento che ci pare importante e caratterizzante per questa nuova legge che andremo a fare.

SCIANGULA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per fare una richiesta e non parlo sull'ordine dei lavori, perché non vorrei dare ragione all'onorevole Piro che dice che quando io intervengo sull'ordine dei lavori allo scopo di guadagnare tempo, noi perdiamo due ore di discussione.

Pertanto, intervengo sull'emendamento, ma in premessa dico che sarebbe opportuno che i gruppi politici, compreso il mio, limitassero gli interventi, considerato che grosso modo i nodi politicamente più rilevanti sono stati risolti.

Per quanto riguarda lo specifico emendamento, io vorrei controbattere all'onorevole Guarnera, il quale è molto abile e da par suo sceglie la linea dei principi quando gli conviene e la linea degli esempi concreti quando gli è utile e funzionale per il suo ragionamento. Io ritengo che la ipotesi che abbiamo previsto nella legge numero 7, che prevede il premio di maggioranza, sia anch'essa una delle intuizioni costituzionali di fantasia di cui parlava Manzella in un editoriale su Repubblica. Consentitemi un attimo di orgoglio, il brivido della paternità, anche perché la proposta, per la prima volta, di fronte a tutta una serie di proposte, compresa quella dell'80 e 20 per cento, l'ho fatta io. Quindi ogni tanto mettiamo agli atti qualche cosa. Io ritengo quella intuizione estremamente importante, perché realizza veramente il principio più alto della democrazia, cioè due poteri con possibilità di avere due visioni, due maggioranze, due politiche diverse.

Che poi, grosso modo, è la cosiddetta «anatra zoppa» della democrazia americana: un ese-

utivo forte con poteri importanti, non soltanto per la gestione della vita politica interna, ma per la politica globale del nostro pianeta, ed un congresso che può anche esprimere una maggioranza diversa e, nel contemporamento dei due poteri, si realizza il vero principio democratico della non prevaricazione dell'uno nei confronti dell'altro. Con la legge numero 7, introducendo il premio di maggioranza, noi abbiamo voluto realizzare questo principio che — a mio modo di vedere — è un principio fondamentale che dobbiamo salvaguardare nella legislazione degli enti locali, in quelli di maggior portata territoriale (vedi caso: consigli provinciali) e, perché no, nella legislazione elettorale regionale.

L'esempio concreto, onorevole Guarnera non ci convince, in considerazione anche del fatto che lei ha citato l'ipotesi Catania, però nello stesso tempo dice che è finita l'era della Democrazia cristiana. Quindi questa legge non è una legge che servirà — se sono vere le vostre osservazioni — al partito attuale di maggioranza relativa. È probabile che la Democrazia cristiana questo primato lo perda, e quindi nel momento in cui...

PIRO. Pensiamo al momento in cui saremo noi il partito di maggioranza. Vogliamo tutelarci.

SCIANGULA. Sto concludendo. Nel momento in cui in buona sostanza noi difendiamo questa regola, pur rendendoci conto non di un nostro declino perché il nostro declino è ancora di là da venire, ma di una nostra perdita del tipo di consenso che avevamo nel passato, ciò dimostra che la nostra adesione a questo tipo di elezione è una adesione che nasce da esigenze effettive di salvaguardia del principio democratico. Onorevole Guarnera, lei porta l'esempio di Catania, io le vorrei portare l'esempio di Milano: un sindaco, una giunta e una maggioranza in consiglio comunale che rischiano, lì sì, di diventare regime, laddove sostanzialmente un forte esecutivo, una Giunta nominata con poteri podestarili, non eletta da nessuno, ed una maggioranza di consiglio comunale che aderisce pienamente alla politica del vertice e del forte esecutivo, lì sì rischiano di portare avanti una politica che ha

le connotazioni chiarissime del regime, quanto meno del monocolor nella gestione degli affari di quella comunità. Ma questo l'hanno fatto i milanesi; noi in Sicilia abbiamo scelto una via diversa, che a mio modo di vedere abbiamo il dovere di salvaguardare, e mi meraviglia la posizione del Movimento della Rete che è per il pluralismo, per la partecipazione, per il contemperamento dei poteri, perché anche a Catania avremo un esecutivo forte con un consiglio comunale che gli contrappone una sua presenza avendo, fra l'altro, noi risolto in sede di legge numero 7 tutto il tema del rapporto attraverso quell'altra intuizione di fantasia istituzionale che è il referendum che dovrebbe caducare l'esecutivo forte. Ecco le ragioni che, a mio modo di vedere, ci spingono ad esprimere voto contrario all'emendamento per il mantenimento del premio di maggioranza così come previsto dalla legge numero 7.

NICOLOSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'argomento in discussione credo che sia di particolare rilevanza. Io credo che trovare un meccanismo che assicuri al sindaco e alla Giunta la possibilità di poter contare su una maggioranza in consiglio comunale non sia una cosa peregrina, perché l'intento della legge è quello di assicurare la governabilità; l'intento della legge è quello di assicurare la governabilità; l'intento della legge è quello di evidenziare le responsabilità; l'intento della legge è consentire un governo stabile, che possa essere giudicato al termine del mandato affidato dagli elettori.

Invece noi abbiamo fatto una legge che in qualche maniera risponde ad un rapporto diretto con la cittadinanza, e per altri versi abbiamo introdotto il meccanismo del controllo da parte del consiglio comunale, con dei premi da attribuire a liste maggioritarie e anche alla seconda lista che riceve più voti, che a mio avviso rischia di paralizzare anziché cogliere il senso e la portata della legge. Se noi potessimo introdurre un meccanismo che per un verso assicuri alla lista, o alla coalizione di liste, che riceve almeno il 40 per cento dei

consensi, di potere ottenere il 51 per cento dei consiglieri comunali o provinciali eletti, ma solo nel caso questa sia la lista o coalizione di liste di sostegno al sindaco o al Presidente della provincia, questo assicurerebbe certamente una migliore governabilità. Non si capisce che senso ha il premio alla seconda lista, mi pare un assurdo giuridico, una sorta di mostro creato in vetrina, in laboratorio, che andrebbe chiaramente eliminato. Non si dovrebbe attribuire alcun premio nel caso che la lista o la coalizione di liste di sostegno al Presidente della provincia o al sindaco non raggiunga il 40 per cento dei consensi, così come non si dovrebbe dare alcun premio se la lista o la coalizione di liste superi il 51 per cento dei consensi.

Questo che viene proposto sarebbe un sistema misto, in cui la proporzione scatterebbe quando la lista o coalizione di liste di sostegno al sindaco o al presidente della provincia superi il 51 per cento, perché in questo caso vi sarebbe una maggioranza chiara di sostegno al sindaco o al presidente della provincia.

Il premio di maggioranza scatterebbe soltanto quando sarebbe necessario garantire questa maggioranza al sindaco o al Presidente della provincia, purché la lista o coalizione di liste ottengano almeno il 40 per cento dei voti al turno elettorale iniziale, altrimenti si andrebbe in consiglio comunale o provinciale tutti con la rappresentanza proporzionale. Ma il sistema del premio doppio (a chi vince e a chi perde) francamente è un assurdo.

E allora io inviterei — visto che siamo in fase di formazione di uno strumento di legge, che deve essere modificato, perfezionandolo, nel corso dell'esame — a ipotizzare una condizione in cui il sindaco o il Presidente della provincia, possa avere una maggioranza, anche in consiglio, che lo sostenga nel programma da attuare.

Io concordo per molti versi con quanto detto dal mio capogruppo, però non posso concordare quando porta l'esempio di Milano. Voglio dire che un'amministrazione la si giudicherà alla fine dal mandato. Che possa avere un consenso, anche largo, in termini non soltanto di investitura del sindaco ma anche di consiglieri comunali che lo sostengono, viviamo è un fatto positivo, alla fine vedremo se avrà saputo utilizzare bene la fiducia che la

gente gli avrà accordato. Ma i pastrocchi, tutto ciò che è fatto a misura degli interessi di parte, dei movimenti o dei partiti, queste cose dobbiamo abbandonarle; questi governi delle regole o delle virtù, tanto declamate ma poco vissute, ebbene si applichino a trovare le condizioni e le soluzioni perché ci sia una buona ed efficiente amministrazione, che possa essere scelta dai cittadini e giudicata al momento finale, in cui scade il termine affidato dalla legge a queste amministrazioni. In quel momento possibilmente va garantito un premio, quando si raggiunge un certo livello, alle liste o alla lista collegata col sindaco o col Presidente della provincia; non si dà questo premio quando già si raggiunge il 51 per cento dei posti in consiglio comunale (e quindi tutto viene ripartito proporzionalmente), si torna ad una fase di proporzionale, che finisce con l'essere anche penalizzante (quindi sostanzialmente, con il premio di maggioranza, si invitano i partiti alla formazione di coalizioni) quando non si raggiunge il 40 per cento dei voti ottenibili da una lista o da coalizioni di lista. Ma qualcosa va fatto, altrimenti saremo impelagati in logiche impossibili. Se si ipotizzasse di prendere lo spunto dall'emendamento presentato dalla Rete per trovare una definizione in questo senso, a mio avviso sarebbe opportuno e sarebbe atto di buona amministrazione.

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Movimento sociale italiano ha presentato un emendamento soppressivo del premio di maggioranza e del premio di minoranza perché — in coerenza a quanto sostenuto e già dibattuto in sede di approvazione della legge numero 7 — ritiene che questa impostazione non sia funzionale né allo spirito né alla logica cui si è ispirato il legislatore regionale quando ha formulato la legge numero 7, prima, e ora che sta mettendo mano alla legge sull'elezione diretta del presidente della provincia.

Noi, quando fu approvata la legge numero 7, abbiamo subito questa norma di maggioranza, sia per i numeri, ma anche all'interno di

un discorso complessivo che aveva incentrato l'attenzione, il dibattito e lo scontro politico su un aspetto diverso del problema, ma sicuramente più importante: sull'aspetto della doppia scheda.

Quando noi abbiamo fatto la legge numero 7, l'unico vero, serio volo di fantasia di questa Assemblea è stata la intuizione del principio della doppia scheda, tutto il resto ha avuto poco di fantasioso e molto invece di tentativo di restaurazione o di tentativo di non cedere oltre sulla strada del venir meno del potere partitocratico a livello di enti locali.

Nel momento in cui il Gruppo del Movimento sociale italiano vinse (perché era attestato su quella posizione sin dall'inizio) la battaglia della doppia scheda, il resto, che fu introdotto nella legge numero 7, oggettivamente non trovò, da parte del Movimento sociale italiano, quella ostilità dura che invece avrebbe manifestato sul tema di fondo del principio di dare all'elettore la facoltà di scegliersi con una scheda il governo, con una scheda il controllo. Ma oggi, che stiamo di nuovo tornando sulla materia, e che siamo di nuovo sul terreno delle scelte politiche di fondo, non possiamo nascondere il principio, a cui si è sempre ispirato il Gruppo del Movimento sociale italiano, del rispetto della rappresentanza proporzionale negli organismi volitivi. Vedete, cari colleghi, qui si insiste su una impostazione che fa a pugni con ogni principio più elementare della logica. Noi abbiamo realizzato, passando da un regime partitocratico ad un regime presidenzialista, una trasformazione radicale del criterio di governo degli enti locali.

Non riusciamo a comprendere che la scelta presidenzialista deve essere fortemente collegata ad una scelta di controbilanciamento, in termini di controllo, degli organi volitivi degli enti locali. Perché il sindaco-presidente o il presidente della provincia che è eletto direttamente dal popolo, non ha bisogno del consiglio comunale per governare, caro onorevole Nicolosi, e non ha bisogno, caro onorevole Sciangula, del premio di maggioranza per realizzare le sue linee di indirizzo politico. La legge già gli attribuisce i poteri per potere articolare in senso compiuto il suo ruolo di governo dell'ente locale, proprio perché il legislatore siciliano ha scelto la linea della governabilità at-

traverso il presidenzialismo e non (come hanno fatto al Parlamento nazionale) attraverso la votazione della lista e la scelta della scheda unica che, collegando il sindaco e il presidente della provincia al partito che lo esprime, ha costituito una scelta partitocratica e non una scelta presidenzialista.

Il problema, quindi, come si pone in Sicilia? In Sicilia il problema di assegnare un premio di maggioranza, anche se limitato al 20 per cento, e un premio alla seconda lista che non oso definire un premio alla minoranza, perché credo di avere ancora un residuo di intelligenza, e questo mi si consentirà, è semmai un premio al fatto che il Governo Campione esisteva con la partecipazione del PDS a cui bisognava dare questo tipo di contentino, è una norma tipicamente, diremmo in termini più antichi, consociativa, ma sostanzialmente oggi il riconoscimento di un premio alla minoranza che poi sarebbe un premio...

CRISAFULLI. Onorevole Bono, non si è accorto che abbiamo vinto le elezioni?

BONO. Ma lei se ne è accorto di averle vinte?

CRISAFULLI. Ci sono quelli che se ne sono accorti.

BONO. Vedremo alla resa dei conti chi veramente ha vinto questa tornata di giugno.

E comunque il problema non è di chi vince o di chi perde, perché questa è la logica semmai che ha animato in qualche modo l'intervento del collega Sciangula quando rivendica la paternità (su cui io non è che poi farei tanta esaltazione) di una norma di questo tipo...

(interruzione)

Questo è un apprezzamento che io non ripeto al microfono. Voglio dire però che la paternità di Sciangula in questo caso non mi esaltierebbe più di tanto, ma è semmai vero il contrario, cioè quello che sostiene il Movimento sociale italiano.

Allora noi ci dobbiamo intendere su che cosa stiamo realizzando, su che cosa abbiamo realizzato e su che cosa vogliamo realizzare.

Avendo scelto la linea presidenzialista, è doveroso che nei consigli comunali si dia il massimo di rappresentanza a tutte le forze politiche, economiche, sociali e culturali degli enti e del territorio che viene amministrato.

Se questo principio lo si collega alla riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali, riduzione che è stata proposta dalla Commissione e che probabilmente, malgrado le diversità di vedute, passerà, noi andiamo — se passasse il principio del mantenimento del premio di maggioranza e di minoranza — all'assurdo di vedere in larga misura annullate e scomparse in un numero enorme di enti locali siciliani un certo numero di presenze politiche significative che non avrebbero più alcun ruolo. È stato detto in interventi precedenti, e io qui lo voglio ripetere solo incidentalmente, che quest'ultima tornata elettorale ha dato luogo ad alcuni fatti sconvolti: in molti comuni hanno vinto sindaci che erano espressione delle cosiddette «opposizioni», sindaci che non hanno però avuto, in consiglio comunale, lo stesso riscontro di consensi ma che addirittura si trovano, in consiglio comunale, con un numero risicatissimo di consiglieri comunali; e, al contrario, partiti di maggioranza assoluta o relativa, che hanno perso clamorosamente la battaglia sul governo degli enti locali e hanno mantenuto una notevole preminenza nei consigli comunali, utilizzando, nella maniera più opportuna che gli è stata consentita, le norme sui premi di maggioranza e di minoranza.

Onorevoli colleghi, noi non possiamo travasare la volontà popolare, che si esprime con l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia con i canali corretti, e che viene poi travisata nel momento in cui si deve esprimere l'organo volitivo dell'ente in cui si tengono le elezioni. Noi non possiamo consentire che venga stravolta la volontà del popolo attraverso una capziosa ed artificiosa conclusione di una votazione che «regala» seggi a pre-scindere dai voti o comunque in proporzione non idonea alla rappresentanza corretta dei voti che sono stati presi.

Concludo, signor Presidente, ribadendo all'Assemblea un concetto: onorevole Sciangula, lei ha più volte richiamato il fatto che questa norma la DC la difende pur ritenendosi un partito in calo. La verità è che in chi difende

questa norma (in questo caso la Democrazia cristiana e il PDS, che appare particolarmente convinto di questo) c'è la tendenza a cercare di mantenere in piedi strumentazioni di ordine elettoralistico pensando di rimanere sempre partiti di massa o comunque pensando di rimanere sempre su livelli di rappresentanza politica come quelli attuali e quindi utilizzare queste norme per sempre.

Si ricordino, i colleghi della Democrazia cristiana e del Partito democratico della sinistra, che ci sono stagioni per tutto e che le norme quando si fanno non si devono rapportare all'interesse contingente, del momento, ma si devono radicare fortemente ai principi di fondo delle cose che si vogliono realizzare. Noi in Sicilia abbiamo un forte bisogno di governo degli enti, ma abbiamo anche un forte bisogno di controllo del governo degli enti. Il controllo del governo degli enti si realizza attraverso il massimo di articolazione possibile degli organismi volitivi. I governi possono governare a prescindere dalle maggioranze che si creano nei consigli comunali e provinciali e questo è un dato di fatto non controvertibile: la volontà di mantenere premi di maggioranza, non essendo più giustificata dalla esigenza della governabilità, è giustificata solo dalla volontà di tracotante prevaricazione da parte di chi ritiene di potere vincere l'elezione per il sindaco e di non avere neanche il fastidio che qualcuno possa disturbare il manovratore.

E siccome noi siamo stati sempre convinti non di esercitare il ruolo di disturbatori del manovratore, ma che la presenza di un disturbatore potenziale è garanzia di democrazia e di libertà, il principio della revoca del premio di maggioranza e del premio di minoranza riteniamo sia un principio che va in direzione di un rafforzamento dell'istituto democratico della rappresentanza degli organismi rappresentativi dei comuni e delle province e può — questo sì, onorevole Sciangula — essere preso alla base di un ragionamento che sfoci anche in una riforma elettorale dell'Assemblea regionale siciliana in una direzione non maggioritaria.

LIBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la posizione del Gruppo del PDS è per il mantenimento della disciplina esistente, di cui esso riconosce certamente i punti opinabili, disciplina che però ha degli elementi di giustificazione che ci hanno portato ad adottarla nella legge numero 7 e che solo dopo un adeguato periodo di sperimentazione potrà meritare di essere modificata. Vorrei ricordare sinteticamente che nel sistema di poteri divisi, che noi abbiamo adottato e che costituisce (opportunamente lo ricordava l'onorevole Bono) il vero elemento di differenza radicale rispetto alla normativa nazionale, il problema della cosiddetta omogeneità tra sindaco e consiglio di per sé non può essere considerato un principio vincolante; anzi un premio di maggioranza nel consiglio attribuito al sindaco in un sistema di poteri divisi non avrebbe alcuna giustificazione. Per la verità non ce l'ha neanche nel sistema statale, che è molto incoerente; il sistema statale aveva una sua coerenza fino a quando il sindaco era il capolista della lista vincente, invece loro hanno lasciato questa supposta coerenza (in realtà è il sindaco vincitore che si trascina in Consiglio) ed il Consiglio lo può sfiduciare, il che è veramente una contraddizione in termini.

Noi abbiamo scelto un altro sistema, potrà funzionare bene o potrà funzionare male...

(interruzioni)

... stavo alludendo alla legge statale che, a mio avviso, ha una profonda incoerenza al suo interno. La nostra scelta è stata la scelta dei poteri divisi. Potrà funzionare bene o male, dobbiamo verificarlo questo. È una scelta che rispetto alla cosiddetta partitocrazia, contro cui l'onorevole Bono si scagliava, è certamente più difficile da sostenere, perché crea un problema di rapporti istituzionali «all'americana» tra virgolette, in cui il ruolo dei partiti potrebbe essere molto limitato; è comunque una scelta, questa della elezione differenziata tra sindaco e consiglio (senza collegamento tra la vittoria del sindaco e la maggioranza del consiglio), che mette anche a nudo, non dobbiamo dimenticarlo, i limiti delle proposte politiche che sono state portate avanti.

Voglio dire che in un futuro, se il sistema funzionerà bene, la coerenza delle proposte po-

litiche delle liste che si presentano per il consiglio e delle proposte politiche che vengono espresse da candidati sindaco, ripeto in un sistema che funzionerà bene, se i programmi e le proposte politiche saranno determinati, porterà a risultati coerenti.

I risultati apparentemente incoerenti, perché poi dovremo verificare come funzioneranno, di queste elezioni, mostrano che le proposte politiche e i programmi hanno avuto un ruolo ben ridotto, o che queste proposte politiche e questi programmi erano molto fungibili e molto simili gli uni rispetto agli altri. Di fronte a netti contrasti sulla sorte del proprio comune, sulla sorte della propria provincia, sui programmi da adottare, ben difficilmente la gente darebbe luogo a scelte contraddittorie. Quello che è avvenuto è probabilmente il sintomo di un limite che le proposte politiche hanno avuto in queste prime elezioni e questo deve servire da stimolo per il futuro.

Chiudo ricordando un altro punto molto controverso nell'ambito della discussione sulla legge numero 7. Il consiglio comunale o provinciale (hanno detto diversi intervenuti) a questo punto sarebbe opportuno che fosse eletto col metodo proporzionale perché svolge essenzialmente una funzione di controllo.

Noi abbiamo sostenuto allora, e torniamo a ribadire, che tutto questo è vero solo in parte, perché la funzione di controllo non è l'unica funzione dei consigli provinciali e comunali, c'è anche una grande funzione di indirizzo politico, c'è anche una funzione di carattere normativo che, come tale, richiede che questi organi siano dotati di una maggioranza, al proprio interno, sulla quale l'elettorato sia chiamato a pronunziarsi. Ma c'è anche una esigenza di ordine politico più generale che continuiamo a ribadire in questa fase, e cioè la esigenza di aggregazione fra le forze politiche che certamente viene favorita e sostenuta in modo decisivo dalla previsione dei premi di maggioranza. In questo senso anche la proposta del doppio premio di maggioranza, pur discutibile, è una proposta che ha funzionato anche quando ha dato luogo, come in diversi comuni siciliani, a dubbi o a pentimenti per le mancate aggregazioni che ci sono state al primo turno.

Quindi una sperimentazione negli anni futuri potrà portare — con tutti i limiti che questa

proposta del doppio premio ha — a creare aggregazioni ben determinate sul terreno programmatico, sul terreno organizzativo, e quindi a due proposte politiche differenziate nelle elezioni amministrative, che come tale sarebbe un elemento di grande chiarificazione del dibattito politico.

Tutto questo — posto che l'esigenza di aggregazione esiste tuttora — noi lo ribadiamo e ci spinge a dire che, prima di alcuni anni di sperimentazione, questa disciplina originale è opportuno lasciarla vivere.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, questo punto, anche se non sembra suscitare la stessa passione e lo stesso accaloramento che ha suscitato ieri sera il punto relativo alla incompatibilità, è comunque uno dei punti più sensibili nel dibattito per l'elaborazione di questa legge. È un punto sensibile perché, come hanno dimostrato anche gli interventi dei deputati che hanno finora parlato, chiama in causa l'impostazione teorica profonda della legge; sostanzialmente, ne va dell'impianto che la legge ha con riferimento a diverse questioni.

Si è qui fatto cenno alla distribuzione o alla divisione (nessuno però ha usato il termine differenziazione) dei poteri tra esecutivo e consiglio; ne va della questione della rappresentanza che, non c'è dubbio, con l'introduzione del doppio premio di maggioranza e di semimaggioranza o di semiminoranza, che è al limite della costituzionalità (e qualcuno degli attenti osservatori, commentando la nostra legge per l'elezione diretta del sindaco, questo elemento lo ha rilevato), viene in qualche modo alterata. E la costituzionalità — non solo del premio di semiminoranza, ma anche del premio di maggioranza — deve essere, a mio giudizio, strettamente collegata alla funzione, perché il principio della alterazione meramente numerica del voto popolare, e quindi dell'espressione della volontà popolare, può essere modificato soltanto se collegato ad una funzione specifica: e la funzione specifica è quella del Governo, non ci può essere altra funzione. Il principio maggioritario, che altera più o meno

profondamente, secondo il sistema che si adotta, il principio della rappresentanza, e quindi perverte l'espressione del voto popolare, può essere giustificato soltanto se collegato alla funzione altrettanto essenziale di quella della rappresentanza, che è il Governo.

Ripeto: qui si è ribadito che si è fatta la scelta dei poteri divisi, tale scelta porta ad adottare il sistema maggioritario purissimo, che porta poi al confronto, al secondo turno, tra due candidati, per la formazione del Governo. Princípio sacrosanto che noi abbiamo sostenuto sino in fondo. Onorevole Sciangula, non c'è contraddizione in quello che noi abbiamo sostenuto allora e in quello che sosteniamo adesso; anzi, anche durante tutto il dibattito della campagna elettorale per il *referendum* del 18 aprile, noi abbiamo sostenuto esattamente questo: che l'introduzione del principio maggioritario in tanto si giustifica, in tanto ha un senso politico-istituzionale in quanto collegato alla scelta del Governo. Diventa un meccanismo per noi assolutamente non condivisibile, quando è collegata soltanto alla rappresentanza senza garanzia della determinazione del Governo, perché in più si dà una illusione, in quanto sostanzialmente si instaura un meccanismo di mistificazione nei confronti dell'elettorato al quale si dice che con il maggioritario sceglierà il governo, mentre in realtà non è vero.

L'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia o del presidente della Regione, sicuramente questo principio lo assicura ed è la linea maestra che a nostro avviso va perseguita e che intendiamo perseguire. Per questo abbiamo condiviso e sostenuto la scelta della doppia scheda, per questo sosteniamo ancora, per l'elezione del presidente della provincia, la scelta della doppia scheda.

La scelta che è stata fatta al livello nazionale (lo rilevava poco fa l'onorevole Libertini) è di altro significato. Qui non si tratta soltanto, onorevole Nicolosi, di avere preferito la governabilità anziché la responsabilità, o di aver preferito la continuità. Ho detto, nel mio intervento nel corso del dibattito generale su questo disegno di legge, che non c'è soltanto, nella scelta che è stata fatta a livello nazionale, l'elemento relativo alla prosecuzione della partocrazia (non è solo questo), ma che il modello scelto a livello nazionale è stato scelto in

funzione della prevalenza di interessi forti, che fanno riferimento o a movimenti fortemente strutturati o a partiti fortemente presenti. Quel tipo di scelta, il modello proposto a livello nazionale, in cui la scelta per il consiglio comunale e il voto per le liste condiziona grandemente anche la scelta del sindaco, il meccanismo per il quale si determina il numero dei consiglieri da assegnare ad ogni lista soltanto dopo che viene eletto il presidente della provincia o il sindaco, fa sì che la campagna elettorale non è in realtà per la elezione del sindaco o del presidente della provincia (o per lo meno non lo è in toto) ma è anche contemporaneamente la campagna per il consiglio comunale.

Ciò che si è verificato tra il primo e il secondo turno di questa tornata elettorale è esattamente questo. Infatti, la considerazione che il proprio partito o il proprio raggruppamento politico potesse avere o no una certa rappresentanza in consiglio comunale, ha finito per condizionare grandemente il voto di moltissimi cittadini, in tal modo compromettendo gravemente, a nostro avviso, il principio della elezione diretta del capo dell'esecutivo.

In questo senso noi non consideriamo conducente la possibilità scelta di collegare il premio di maggioranza al sindaco, perché significherebbe gioco-forza rivedere completamente il sistema da noi scelto per scegliere il sistema adottato a livello nazionale. A meno che, anche qui, non si voglia fare una ulteriore botta di fantasia collegando il premio di maggioranza al sindaco ma senza collegamento tecnico, soltanto con un collegamento politico; a prescindere cioè dal fatto che il sindaco con questo premio ottenga effettivamente la maggioranza o no in consiglio comunale.

Tutto sommato sarebbe anche questo un po' pasticciato.

Noi abbiamo fatto una scelta diversa: la scelta dei poteri divisi, dei poteri differenziati, peraltro, secondo me, proseguendo con forza la scelta fatta già con la legge numero 142, con la quale ad esempio si era attuata una netta differenziazione tra sindaco, giunta e consiglio comunale. Per esempio, abolendo uno degli strumenti più tipici della invadenza dei sindaci e delle giunte sui consigli comunali, cioè l'adozione delle delibere con il carattere di ur-

genza. Abbiamo fatto ciò esattamente elencando nell'articolo 32 della legge numero 142, ripreso dalla nostra legge numero 48, le materie di competenza del consiglio comunale, sulle quali soltanto il consiglio comunale si può pronunciare. Avendo, dunque, scelto i poteri divisi, ma certamente attribuendo al sindaco — perché altrimenti non si capisce più nulla — ed alla giunta quelli che sono i poteri di gestione della amministrazione, quelli che classicamente si definiscono poteri di governo, e al consiglio comunale i poteri, invece, di controllo e di indirizzo, anche se questo poi nella pratica ancora non è, ma sicuramente questo è il modello, noi conseguentemente dobbiamo scegliere il sistema di formazione da una parte del sindaco e della giunta, e dall'altra del consiglio comunale, più rispondente a questa finalità. Ma se per il sindaco e per la giunta il sistema maggioritario purissimo è il sistema più adatto, per garantire effettivamente i poteri di indirizzo e di controllo, in un sistema diviso, senza collegamento né tecnico, né politico tra consiglio comunale e sindaco, dobbiamo garantire il sistema proporzionale. L'adozione del sistema maggioritario non si giustifica, neanche sotto il profilo costituzionale, meno che mai si giustifica un sistema così pasticcato quale è quello che abbiamo introdotto con la legge numero 7, in un momento per altro in cui bisognava chiudere la legge, in cui erano in campo diversissime opzioni, mentre invece adesso è possibile agire con ponderazione.

Questa scelta che è stata fatta, a nostro avviso, è una scelta assolutamente sbagliata. E lo è anche alla prima verifica, io non sono lontano dall'accettare la proposta dell'onorevole Libertini, che dice sostanzialmente: «beh! comunque bisognerebbe vedere in concreto come poi si sviluppa». Però è pure vero che queste elezioni del 6 giugno qualche cosa ce l'hanno detta sulla bontà di queste previsioni. Perché si era scelto il premio di maggioranza? Perché si formassero maggioranze in consiglio comunale su basi politiche, perché si diminuisse il numero delle liste presentate, perché sostanzialmente si tendesse a sviluppare il principio maggioritario.

Nessuna di queste tre opzioni si è neanche minimamente realizzata durante queste elezioni. Le liste che si sono coalizzate, lo hanno

fatto soltanto per fare fronte alla previsione della legge, non sulla base di considerazioni politiche; prendete la polemica che è stata sviluppata a Catania da Enzo Bianco o dal «Patto per Catania» nei confronti della Rete, la quale è stata accusata di avere fatto perdere il premio di maggioranza al «Patto per Catania». Non ho capito! Presentiamo due candidati diversi a sindaco, presentiamo due opzioni politiche fondamentali diverse, e poi dovremmo configgere per il sindaco e presentare un programma comune per il consiglio comunale? Ma questa è la schizofrenia politica più totale! Però, di fronte alla necessità di adoperarsi per potere prendere il premio di coalizione, persino persone intelligenti come Bianco arrivano a perseguire questo disegno maligno, per cui, ci si può dividere quando si sceglie il governo e ci si può coalizzare quando si deve votare per il consiglio comunale. Con quale rispetto nei confronti dell'elettorato, a me personalmente non è molto chiaro.

Secondo, il meccanismo della diminuzione delle liste. Ma questo era chiaro sin dal principio. Questa è una sciocchezza! Con il meccanismo della coalizione le liste proliferano, perché se io posso recuperare, con il meccanismo della coalizione, un certo numero di seggi, in posti dove posso presentare un certo numero di candidati, è chiaro che presento più liste. È *in re ipsa!* Chi dice il contrario non ha probabilmente molta esperienza di come si fanno le campagne elettorali ed ancora una volta dice una sciocchezza. Ed allora quali sono le motivazioni?

Non ce n'è una veramente valida che regga nel sostenere questo meccanismo del doppio premio di maggioranza. Io credo che sia molto più lineare rispetto all'attuale, non dico che è la soluzione sicuramente migliore, lasciare un meccanismo proporzionale per la rappresentanza in consiglio comunale visto che abbiamo assicurato il massimo del principio maggioritario con l'elezione diretta del Presidente della provincia. Tutt'al più, siccome, ripeto, ho in considerazione le cose dette dall'onorevole Libertini, si potrebbe, anche qui forse, certo, con un po' di fantasia, scegliere una soluzione.

Noi abbiamo presentato emendamenti per l'abolizione del premio di coalizione per la provincia e anche per il comune, però alla fine,

visto che la legge numero 7 già è operante e già 100 comuni hanno votato con questo sistema, si potrebbe lasciare come fase di sperimentazione per i comuni, mentre come fase di sperimentazione potremmo prevedere l'abolizione del premio di coalizione per le province. Alla prossima tornata vedremo che cosa si verificherà, sperimenteremo l'una e l'altra, perché io credo che onestamente nessuno oggi è in condizione di potere affermare che in concreto questo meccanismo funzioni.

A me sembra che questo meccanismo non funzioni, proprio in concreto, a parte le questioni di carattere istituzionale e teoriche. Però tant'è, la legge numero 7 già c'è e si può lasciare. Ma facciamo uno sforzo di fantasia e di buona volontà politica, sperimentiamo anche l'altro sistema per le province. Sia l'uno che l'altro, evidentemente, tranne che non succedano cataclismi devastanti, potranno essere, in futuro, rivisti e riaggiustati.

PRESIDENTE. Si passa all'esame degli emendamenti. Il parere della Commissione sull'emendamento 14.1 dell'onorevole Cristaldi?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 14.2 degli onorevoli Piro ed altri. Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 14.2 dell'onorevole Cristaldi. Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 14.3 dell'onorevole Palazzo. Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 14.10 dell'onorevole Cristaldi. Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 14.4 dell'onorevole Palazzo. Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 14.5 dell'onorevole Palazzo. Comunico che allo stesso è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte della Commissione: «Al numero 2 bis del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale numero 14 del 1969, nella lettera d) cassare le parole "loro spettanti"».

PALAZZO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Il parere del Governo sull'emendamento della Commissione?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 14.6 dell'onorevole Fleres. Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole a maggioranza.

LIBERTINI. Ne chiedo l'accantonamento.

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i problemi non si risolvono con gli accantonamenti. È meglio che il firmatario dell'emendamento lo illustri e probabilmente ci convinceremo tutti, così come mi sono convinto io.

FLERES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo momento l'attribuzione dei seggi all'interno dei collegi avviene partendo dal collegio più grosso e poi si va a scalare fino ad arrivare al collegio più piccolo. Che cosa succede paradossalmente? Che le forze politiche non di maggioranza, o le piccole forze politiche, con questo sistema, talvolta (e mi riferisco alle grosse province: a Catania, a Palermo e a Messina) hanno una rappresentatività più che proporzionale nei collegi più piccoli, mentre non hanno rappresentatività nei collegi più grossi. Cioè sostanzialmente non si verifica una proporzione diretta tra rappresentanza e numero dei seggi, ma si verifica un rapporto inverso. Con l'emendamento che io propongo si riequilibra il grado di rappresentatività nei vari collegi.

Tutto qua, non c'è niente di diverso, non altera il numero dei seggi né la loro attribuzione, però consente una distribuzione che sia omogenea e rappresentativa delle diverse forze politiche nei vari collegi.

PRESIDENTE. In che modo si ottiene questo equilibrio omogeneo?

FLERES. Signor Presidente, lo preciso un po' meglio: l'attribuzione dei seggi in questo modo partirebbe dal collegio più piccolo, quindi la rappresentatività delle forze politiche più piccole si realizza nei collegi più grossi, non in quelli più piccoli.

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo l'accantonamento dell'articolo 14 e dell'emendamento 14.6.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti dagli onorevoli Fleres ed altri:

«Articolo 14 bis.

Le competenze relative alla concessione di incentivi e contributi per le attività artigiane di cui alla legge regionale 9/86 articolo 13, comma 2, punto b), sono attribuite alla CRIAS in base ad apposito decreto che sarà emanato dall'Assessore per la cooperazione, commercio, artigianato e pesca, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

«Articolo 14 ter.

All'articolo 13, comma 2, punto b), della legge regionale 9/86 sono sopprese le parole "ivi compresa la concessione di incentivi e contributi"».

FLERES. Anche a nome degli altri firmatari ritiro i due emendamenti.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 15.

MONTALBANO, *segretario s.f.:*

«Articolo 15.

1. All'articolo 25 della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9, sono aggiunti i seguenti commi:

"Il consiglio provinciale elegge nel suo seno con votazioni separate il presidente ed il vicepresidente. Nella prima votazione per la elezione del presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. In successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali"».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Piro ed altri: emendamento 15.1., al comma 1 le parole: «la elezione del Presidente» sono sostituite dalle parole: «le elezioni».

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri: emendamento 15.2., il secondo capoverso del comma 1 è sostituito dal seguente:

«Il consiglio provinciale elegge nel suo seno il presidente. Nella prima votazione per l'elezione del presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Nella successiva votazione e, occorrendo, nelle seguenti è eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti.

È eletto vicepresidente il candidato che ha riportato il numero di voti immediatamente inferiore».

Il parere della Commissione sull'emendamento 15.1?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore.* Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali.* Contrario.

PIRO. Non capisco perché siano contrari. Allora accettiamo l'emendamento dell'onorevole Cristaldi.

PRESIDENTE. Il sistema introdotto dall'emendamento dell'onorevole Cristaldi è un sistema completamente diverso dall'attuale; sino ad oggi con la legge numero 7 si prevedono due votazioni separate.

PIRO. Se la Commissione è favorevole all'emendamento Cristaldi, io ritiro il mio, perché è interamente sostitutivo del comma.

PRESIDENTE. È esatta la sua osservazione. Però il sistema introdotto dall'emendamento 15.2 dell'onorevole Cristaldi è completamente diverso da quello attuale.

Il parere della Commissione sull'emendamento 15.2?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore.* Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali.* Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*Non è approvato*)

L'emendamento Piro viene ritirato?

PIRO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 15.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*È approvato*)

La seduta è sospesa. Riprenderà alle ore 16.30.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,25, è ripresa alle ore 16,45*)

Presidenza del Vicepresidente CAPODICASA

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Si riprende la discussione del disegno di legge numeri 530, 2, 258, 285, 317, 318, 320, 321, 419, 489, 492, 505, 526/A.

Ricordo che la trattazione del disegno di legge era stata interrotta dopo l'approvazione dell'articolo 15.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 16.

PLUMARI, *segretario:*

«Articolo 16.

1. L'articolo 26 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è sostituito dal seguente:

“Art. 26. - *Composizione del consiglio* - 1. Il consiglio della provincia regionale è composto:

a) di quarantacinque consiglieri nelle province regionali con popolazione superiore a 600 mila abitanti;

b) di trentacinque consiglieri nelle province regionali con popolazione da 400.000 abitanti sino a 600.000 abitanti»;

c) di venticinque consiglieri nelle altre province regionali”».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 16 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Fleres ed altri:

emendamento 16.1:

l'articolo 16 è soppresso;

emendamento 16.2:

modificare le cifre: «quarantacinque» «trentacinque» «venticinque» *con le cifre:* «cinquanta» «quaranta» «trenta»;

— dall'onorevole Maccarrone:

emendamento 16.3:

sostituire la parola: «quarantacinque» *con la parola:* «cinquantacinque»;

emendamento 16.4:

sostituire la parola: «trentacinque» *con la parola:* «quarantacinque»;

emendamento 16.5:

sostituire la parola: «venticinque» *con la parola:* «trentacinque»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 16.6:

l'articolo 16 è soppresso.

MACCARRONE. Chiedo di parlare per illustrare gli emendamenti a mia firma.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCARRONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, approfitto della discussione sull'articolo 16 per fare alcune considerazioni.

A nome di Risondazione comunista debbo rilevare che la riduzione del numero dei consi-

glieri provinciali è un espediente per espellere le minoranze dagli enti locali. Questa era la proposta della maggioranza allorquando discutemmo la legge sull'elezione diretta del sindaco con la quale si era pensato di escludere i partiti che non avessero ottenuto la soglia del 4 per cento. Allora la proposta non passò ed oggi si ritorna, *mutatis mutandis*, a riproporre la stessa richiesta.

Onorevoli colleghi della maggioranza dei 74, come potete pretendere di salvare le istituzioni se a base delle leggi elettorali ponete la prevaricazione, la truffa e la emarginazione delle minoranze? Ho letto il disegno di legge sulla elezione dei deputati preparato per il Governo da sei giuristi di chiara fama. I partiti, direi meglio il partito di maggioranza, possono beneficiare di ben quattro premi. Il primo, nei collegi elettorali in cui vengono eletti i deputati; gli stessi voti con i quali sono stati eletti i deputati nei collegi servono poi per eleggere gli altri deputati con il sistema proporzionale in quanto, a differenza della legge nazionale in cui non esiste lo scorporo dei voti che hanno contribuito alla elezione del singolo deputato, c'è poi il premio di maggioranza di otto deputati. Ma se il sistema è già maggioritario perché l'altro ulteriore premio?

Infine i 22 deputati da dividere proporzionalmente vengono attribuiti con il metodo D'Hondt; e voi sapete che tale metodo concede un premio di maggioranza alla lista che ha più voti. Quindi quattro premi di maggioranza.

È così che volete difendere la moralizzazione e la dignità delle istituzioni?

Onorevole Presidente della Regione, se vuole un consiglio, io la posso invitare a licenziare immediatamente i giuristi di chiara fama perché essi insegnano a truffare anche i voti, i consiglieri e i deputati e se non si sta attenti essi mandano in galera i fidi, piuttosto che i funzionari di questo Parlamento, in cui vi sono colleghi valorosi che sicuramente non le faranno fare brutta figura.

Onorevole Sciangula, non te ne andare perché debbo dirti che io sono rimasto lusingato per il tuo apprezzamento per il mio sincero garantismo, ma il garantismo non può essere solo per una parte, deve essere per tutti e soprattutto per le minoranze.

Molti anni fa un mio amico prete si lamentava che in Unione Sovietica non c'era la

libertà religiosa, io gli risposi che non era vero, perché in Unione Sovietica mancava «la libertà» senza aggettivi ed era la libertà di tutti. Ecco perché, onorevole Sciangula, o siamo veramente tutti garantisti o avremo l'imbarbarimento dei rapporti umani e politici. E questo non aiuta nessuno. Ecco perché insisto a che il numero dei consiglieri comunali e provinciali non sia ridotto.

Onorevole Sciangula, vorrei dire qualcosa di più. Io sono garantista perché l'esperienza dell'attività politica e professionale mi ha insegnato che occorre apprezzare i giudici buoni, ma bisogna anche difendere i cittadini e i parlamentari, oggi come nel 1216 allorché Papa Innocenzo III con la sua *«Decretatio»* volle dare garanzie agli innocenti contro le false dichiarazioni e la parzialità *iniqui iudicis*. Ma oltre che garantista, io sono profondamente autonomista o forse qualche cosa di più.

Sullo scioglimento di quest'Assemblea ho espresso diverse volte le mie idee, però ho una seria preoccupazione, quella che per arrivare allo scioglimento si voglia «picconare» ancora lo Statuto siciliano rinunciando alle prerogative statutarie a tutela della dignità di questo Parlamento.

Nello stesso tempo, ritengo che debbano essere previste delle garanzie per i deputati regionali in quanto titolari del diritto di legislazione primaria, perlomeno nel caso dell'arresto, così come sancito per i parlamentari nazionali dall'articolo 68 della Costituzione. E ciò non tanto perché, come temeva l'onorevole Guarnera, al deputato regionale possa essere conferito un privilegio personale, ma per impedire che talvolta il deputato possa essere colpito per motivi politici e per rendere anche questa Assemblea indipendente dagli altri poteri dello Stato.

Oggi il prestigio dell'Autonomia e di quest'Assemblea è decaduto. Si è arrivati all'assurdo che chi è stato per l'incompatibilità della carica di sindaco con quella di deputato si dice sia di sinistra, mentre chi si è schierato per l'eleggibilità dei sindaci dovrebbe essere di destra.

I gruppi della maggioranza cosa fanno per ridare prestigio alle istituzioni autonomistiche? Nulla.

Questo Parlamento non conta niente perché tutto viene deciso fuori da esso. Ancora il Presidente di questa Assemblea non si è dimesso, né si sa se si dimetterà, eppure, già è stato deciso chi lo sostituirà; ancora il Governo non si è dimesso e già è stato deciso a quale partito sarà affidata la direzione del Governo regionale! Questo Parlamento quindi è solo un notaio che prende atto delle decisioni di altri.

A tale decadenza non si era mai arrivati. Forse, onorevoli colleghi, bisogna ricominciare daccapo e ricominciare non solo da questa Assemblea ma anche dagli enti locali, dai consigli comunali e dai consigli provinciali. Ecco perché chiedo, a nome del Gruppo di Riconfidenzione comunista, di non prevaricare o emarginare le minoranze politiche e garantire, nell'interesse di tutti, che nei consigli comunali e provinciali vi sia la rappresentanza di tutte le forze politiche e sociali del nostro Paese.

PRESIDENTE. Si passa all'esame dell'emendamento 16.6 a firma dell'onorevole Cristaldi.

CRISTALDI. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del MSI-DN al quale appartengo ha presentato l'emendamento sottoscritto dell'articolo 16 ed ha cercato già in Commissione «Bilancio» di evitare che passasse una posizione che portasse al ridimensionamento del numero dei consiglieri comunali e provinciali. Ritengo che anche e soprattutto per il tipo di legge che siamo riusciti a fare in Sicilia per quanto riguarda l'elezione diretta del sindaco, e per quella che stiamo tentando di fare per quanto riguarda la provincia, sia un errore politico evitare che si creino le condizioni perché i consensi siano rappresentativi di quanta più gente possibile. Diminuendo il numero di consiglieri comunali e provinciali, mantenendo tra l'altro il cosiddetto «premio di maggioranza», si rende praticamente impossibile la partecipazione, all'interno dei consensi, di forze politiche che hanno alle loro spalle grandi capacità di rappresentatività e che soprattutto

hanno costruito quel poco di positivo che pure esiste nel nostro Paese.

Noi siamo contrari alla diminuzione dei consiglieri comunali e provinciali perché con la scusa del nuovo non si può d'un tratto eliminare le condizioni che conducono alla cosiddetta «democrazia». Avviene, onorevole Presidente della Regione, che non si capisce più niente su ciò che è nuovo e ciò che è vecchio; cosicché i vecchi si spaccano per nuovi e quando non sono riusciti a prevalere sugli altri — quindi non rendendo nemmeno possibile verificare che cosa possono e che cosa saprebbero fare — sono individuati da coloro i quali hanno manovrato in questa Sicilia e in questo Paese e che hanno rappresentato necessariamente il vecchio. Probabilmente, fra qualche anno, ci si accorgerà dell'errore che si sta commettendo. Che cosa significa escludere di fatto una minoranza dal consenso cittadino e provinciale? Mi piace ricordare che non esistono maggioranze che non siano state prima minoranze; che non si può diventare maggioranza se non si ha avuto la possibilità come minoranza di esprimere la propria opinione, di fare le proprie battaglie. Che cosa sarebbe successo nel nostro Paese 25 anni fa, se al posto mio parlasse un deputato del Partito comunista di allora? Che cosa sarebbe successo nelle facoltà universitarie, nelle scuole, nelle fabbriche, se d'un colpo si decidesse che le minoranze non devono far parte dei consensi comunali e provinciali?

Questo metodo è ipotizzabile anche per i consigli regionali, per i parlamenti regionali, e perché no, per il Parlamento nazionale? Noi riteniamo invece che bisogna insistere per mantenere l'attuale numero dei consiglieri comunali e provinciali in guisa tale che possa essere rappresentato nell'organismo collegiale, nella forma più estesa possibile, il mondo politico e sociale della nostra Sicilia, soprattutto in considerazione del fatto che il potere esecutivo ha tutti gli strumenti per potere amministrare.

In altra epoca, quando il sindaco non era eletto direttamente, quando il presidente del consiglio provinciale non veniva eletto direttamente dal popolo, poteva paventarsi l'ipotesi sia del premio di maggioranza (e poteva essere sostenibile), sia della riduzione del numero dei consiglieri; ma nel momento in cui il con-

siglio comunale ed il consiglio provinciale sono il piccolo parlamento della città ed il piccolo parlamento della provincia, escludere le minoranze non fa buon onore alla cosiddetta «democrazia».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo soltanto per esprimere brevemente l'opinione del gruppo de «La Rete» al quale appartengo.

Noi siamo favorevoli al mantenimento del testo presentato dalla Commissione e, quindi, alla riduzione del numero dei consiglieri provinciali. Durante la discussione del disegno di legge per l'elezione diretta del sindaco avevamo già proposto la riduzione del numero dei consiglieri comunali.

Penso che ciò vada ricordato — mi dispiace che stamattina il Presidente della Regione non sia presente e non possa seguire il dibattito a proposito del premio di coalizione — perché allora, in qualche modo, la riduzione del numero dei consiglieri comunali fu barattata, fu utilizzata come strumento di scambio per l'introduzione del premio di coalizione. Qualcuno in quell'occasione intese cedere sulla riduzione e, quindi, sostanzialmente, sul mantenimento del numero dei consiglieri comunali per ottenere in cambio il premio di coalizione, in una logica di scambio non materiale, ma forse anche peggiore, perché «politica», in quanto si sono barattate impostazioni teoriche con impostazioni istituzionali e legislative e, proprio per questo, esse sono risultate alla fine poco credibili.

La riduzione del numero dei consiglieri è stata già attuata in campo nazionale. Peraltro, credo risponda non soltanto ad un'esigenza generale di ridurre organismi francamente plenari, se pensiamo ad esempio che il consiglio comunale di Palermo ha 80 consiglieri comunali o che il consiglio comunale di Catania ne ha 60, ma risponde soprattutto all'esigenza di armonizzare in qualche modo la composizione dei consigli comunali alle norme che riguardano l'elezione diretta del sindaco. Quest'ultima, prevedendo che gli assessori ed il sindaco siano

esterni al consiglio comunale, in realtà, non fa che accrescere il numero stesso dei consiglieri comunali.

Infatti, dall'intero consiglio non vanno più detratti il sindaco e gli assessori (11 nel caso dei grossi comuni), e quindi essi svolgono, a pieno titolo, il loro ruolo di consiglieri comunali. Così sembrerebbe che il numero dei consiglieri noi, in realtà, lo avessimo aumentato, anzoché diminuirlo.

E ciò in piena controtendenza con quelle che sono le linee evolutive della legislazione e del pensiero politico in questa materia. Pertanto, siamo favorevoli sia alla riduzione del numero dei consiglieri provinciali che, successivamente, a quella dei consiglieri comunali. Inoltre, ci sembra che ciò risponda pienamente a logiche attuali, sia sul piano politico che legislativo.

FLERES. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento 16.1 a mia firma.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà brevissimo; peraltro, mi rifaccio agli interventi precedenti nella misura in cui essi intendono raggiungere un obiettivo di maggiore rappresentatività ed ampiezza dei collegi istituzionali sia nei comuni che nelle province. Sono, infatti, firmatario di un emendamento soppressivo dell'articolo 16 e di un emendamento che stabilisce una diversa distribuzione dei seggi in funzione della dimensione delle province. Analogo ragionamento l'ho poi trasferito nell'articolo che riguarda la composizione dei consigli comunali.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che, nel momento in cui abbiamo trasferito ai sindaci e alle giunte i poteri di governo di una città, abbiamo l'esigenza che in queste città si realizzino i più ampi strumenti di controllo e di proposta. E poiché il consiglio comunale, così come il consiglio provinciale, è organismo di proposta e di controllo, più ampia è la rappresentatività che in essa si realizza e più sono — naturalmente in senso relativo e non assoluto — i suoi componenti, maggiore è certamente il livello di rappresentatività e dunque di controllo rispetto all'attività della giunta e del sindaco che abbiamo scorporato. Quindi

XI LEGISLATURA

154^a SEDUTA

10 AGOSTO 1993

non andiamo alla plenarietà dei consigli, che rappresentano nella vecchia concezione un rallentamento dell'attività amministrativa, semmai è esattamente il contrario. Io non intendo aggiungere altro, però insisti sulla validità delle proposte sin qui enunziate, e peraltro formalizzate negli emendamenti, invitando l'Aula a non cancellare anni e anni di storia e di democrazia, anni e anni di battaglie civili nel corso delle quali quelle parti politiche che oggi puntano al nuovo erano rappresentate da coloro i quali, più di ogni altro, difendevano il livello di rappresentatività e il livello di partecipazione dei cittadini alle istituzioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 16.6.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Dichiaro precluso l'emendamento 16.1. Si passa all'emendamento 16.3.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 16.4. Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 16.5.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 16.2.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 16.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 17.

PLUMARI, *segretario*:

«Articolo 17.

1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9, è aggiunto il seguente:

«Art. 26 bis. - *Riunioni del consiglio* - 1. Il consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto e viene presieduto e convocato dal presidente dell'organo medesimo.

2. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del presidente della provincia regionale. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

3. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari costituite spetta al presidente di tale collegio.

4. Il presidente ed i componenti della giunta della provincia regionale possono intervenire senza diritto di voto alle sedute del consiglio.

5. Il presidente della provincia regionale è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei componenti il consiglio entro trenta giorni dalla presentazione dei medesimi presso la segreteria dell'ente.

6. Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al precedente comma, del comma 9 dell'articolo 32 e del comma 2 dell'articolo 34 della presente legge, sono rilevanti per l'applicazione delle misure dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, numero 142, come introdotto con l'articolo 1 lettera g) della legge regionale 11 dicembre 1991, numero 48».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 17 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 17.1:

nell'articolo 17 tra i commi 3 e 4 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte della Giunta e del Presidente della provincia, quindi le proposte delle commissioni consiliari e dopo le proposte dei singoli consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva»;

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 17.2:

le parole: «della Giunta e» sono sopprese. Pongo in votazione l'emendamento 17.2 in quanto sub-emendamento all'emendamento 17.1.

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

PIRO. Signor Presidente, allora a che serve alzare la mano?

PRESIDENTE. Onorevole Piro, se lei avesse chiesto la parola prima della votazione non avrei avuto motivo di non dargliela. L'ho data tante volte, una più una meno non cambierebbe nulla.

Si passa all'emendamento 17.1 dell'onorevole Cristaldi.

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Contrario.

CRISTALDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

XI LEGISLATURA

154^a SEDUTA

10 AGOSTO 1993

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vero è che sono di una certa parte politica e debbo soffrire, ma quando non ce n'è bisogno, non c'è ragione! Signor Presidente, vorremmo mettere ordine nella formulazione di un ordine del giorno. Mi stupisce la superficialità con la quale si esprime il voto contrario o il parere contrario ad un emendamento di questa portata. L'emendamento in questione disciplina come si deve formulare l'ordine del giorno. In questo senso, nascono sempre contenziosi nei consigli comunali; succede infatti che la proposta del consigliere comunale non viene inclusa o la proposta del Presidente del Consiglio, tra l'altro con un metodo con cui il sindaco ed il Presidente del consiglio provinciale...

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Onorevole Cristaldi, mi ha convinto.

CRISTALDI. Ho finito, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Rimane agli atti questa dichiarazione per cui in sede di coordinamento formale del testo dell'emendamento bisognerà tenere presente l'esigenza di cassare il riferimento alla Giunta.

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si torna all'emendamento 14.6 dell'onorevole Fleres, in precedenza accantonato.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 18.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 18.

1. L'articolo 27 della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9, è sostituito dal seguente:

“Articolo 27. - Prima adunanza - 1. Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti il consiglio della provincia regionale tiene la sua prima adunanza.

2. La convocazione è disposta dal presidente del consiglio uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

3. Qualora il presidente del consiglio non provveda, la convocazione è disposta dal vice presidente uscente e, in difetto, dal consigliere nuovo eletto più anziano di età, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo presidente”».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 19.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 19.

1. L'articolo 28 della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9, è sostituito dal seguente:

“Articolo 28. Giuramento dei consiglieri ed adempimenti di prima adunanza - 1. Il consigliere anziano per età, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula:

‘Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse della provincia regionale in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione’.

2. Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula. I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell’esercito delle loro funzioni. Del giuramento si redige processo verbale.

3. I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio.

4. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il consiglio procede alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti, all’esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed alla elezione del presidente e del vicepresidente del medesimo collegio”».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell’articolo 20.

PLUMARI, *segretario:*

«Articolo 20.

1. L’articolo 29 della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9, è sostituito dal seguente:

“Articolo 29. - Attribuzioni del consiglio - 1. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell’ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, gli storni tra capitoli di rubriche diverse, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle suddette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni con i comuni, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell’ambito della provincia;

f) l’affidamento di attività e servizi mediante convenzione, l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi e la partecipazione dell’ente società di capitali;

g) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l’emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura al comune o alla provincia di beni e servizi a carattere continuativo”».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 20.1:

al comma 2 aggiungere la seguente: «m) l’autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 20.2:

l'articolo 20 è soppresso;

emendamento 20.3:

al comma 2 aggiungere il seguente:

«Articolo 20 bis. Le province regionali sono autorizzate a stipulare convenzioni per la redazione e la pubblicazione delle carte geologiche del territorio provinciale.

Presso ciascuna provincia è istituito il servizio geologico provinciale.

Il servizio geologico provinciale è curato da:

- un direttore, iscritto all'ordine professionale dei geologi;
- il capo dell'Ufficio tecnico provinciale;
- numero 4 geologi, iscritti all'Ordine professionale dei geologi, di cui 2 esperti in geologia applicata, 1 in idrogeologia e 1 in rilevamento geologico;
- numero 2 disegnatori.

Il servizio geologico provinciale è organo tecnico di assistenza dell'amministrazione provinciale e, per suo tramite, dei comuni ricadenti nella provincia, incaricato della formulazione di pareri e direttive attinenti ai servizi del suolo e del sottosuolo.

Le determinazioni adottate dal servizio geologico provinciale sono vincolanti per ogni tipo di scelta territoriale, sia per la provincia che per i comuni.

Le determinazioni del servizio geologico provinciale sono inviate all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per l'approvazione.

Il consiglio provinciale adotta apposito regolamento di disciplina predisposto dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

I relativi oneri, quantificati in 10.000 milioni annui, sono a totale carico della Regione che vi farà fronte con parte delle entrate provenienti alla Regione per effetto dell'articolo 38 dello Statuto»;

emendamento 20.4:

«Articolo 20 ter.

Al fine di consentire la massima partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e

politica nonché per assicurare la massima trasparenza nella conoscenza degli atti adottati, i comuni e le province della Sicilia sono autorizzati a stipulare convenzioni con emittenti televisive e radiofoniche per la trasmissione integrale delle sedute dei relativi consigli.

Lo statuto ed i regolamenti individuano le modalità del servizio.

Il Presidente della Regione concede un contributo sino all'80 per cento del costo del servizio e fissa il tetto massimo dello stesso contributo.

All'onere di lire 2.000 milioni si provvede con parte delle somme previste nel capitolo "Nuove iniziative legislative".

Gli oneri relativi agli anni successivi saranno determinati a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47»;

emendamento 20.5:

«Articolo 20 quater.

Il Presidente della provincia regionale, di concerto con la Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali competente per territorio, redige il piano per la salvaguardia dei centri storici dei comuni ricadenti nel territorio della provincia e lo sottopone all'approvazione del consiglio provinciale.

I comuni che intendono avvalersi delle agevolazioni previste nel piano, devono fare pervenire, entro 90 giorni dalla richiesta del Presidente della provincia, apposita istanza con delibera di consiglio corredata da:

- planimetria in scala 1:500 dell'area di cui si chiede l'inserimento nel piano;
- relazione descrittiva dei valori storici, artistici ed architettonici dell'area;
- relazione descrittiva, anche sommaria, degli edifici ricadenti nell'area delimitata, con particolare interesse storico-artistico-monumentale;
- adeguata documentazione fotografica.

L'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali, con proprio decreto da sottoporre al parere della competente Commissione legislativa permanente, assegna alle province, per le successive erogazioni ai comuni e per le

spese sostenute dalla stessa provincia e dalla Sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali, le somme necessarie per l'arredo urbano dell'area e per il risanamento degli edifici pubblici e privati da riattare.

Con successivo decreto l'Assessore regionale preposto ai beni culturali disciplina le modalità, le procedure ed i criteri per la quantificazione e l'erogazione delle somme.

Al relativo onere di lire 20.000 milioni per il 1993, di lire 100.000 milioni per il 1994 e di lire 300.000 milioni per il 1995 si provvede con parte delle somme disponibili nel capitolo per nuove iniziative legislative».

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 20.1 dell'onorevole Piro.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

CRISTALDI. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 20.2, 20.3, 20.4 e 20.5 a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 21.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 21.

1. L'articolo 30 della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9, è sostituito dal seguente:

“Articolo 30. - 1. Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.

3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.

5. Nella seduta di cui al comma quattro non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno”».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Palazzo:

emendamento 21.1:

all'articolo 30 è inserita la seguente rubrica: «Numero legale»;

— dal Governo:

al sostituito articolo 30 della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9, va premessa la denominazione: «Numero legale»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 21.2:

il comma 4 è soppresso;

emendamento 21.3:

nel comma 5 le parole: «di cui al comma 4» sono modificate in: «di prosecuzione»;

emendamento 21.4:

«Articolo 21 bis.

Presso ciascun comune è istituita la commissione per l'esemplificazione amministrativa.
La commissione è composta:

- dal segretario generale del comune, che la presiede;
- dal ragioniere capo del comune;
- da due funzionari scelti dal sindaco, con la nomina di capo-ripartizione;
- dal capo dell'ufficio tecnico comunale.

La commissione esamina tutte le procedure che attengono alla formazione ed alla esecutività degli atti amministrativi del comune individuando le costrizioni giuridiche ed amministrative non giustificate che ne rallentino l'azione.

I provvedimenti adottati vengono trasmessi al sindaco ed al consiglio comunale che adotta le determinazioni conseguenti consentite dalla legge.

Lo statuto ed i regolamenti disciplinano il funzionamento e determinano gli eventuali compensi economici spettanti ai componenti la commissione».

Si passa all'emendamento 21.1 e all'emendamento del Governo di identico contenuto.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Li pongo congiuntamente in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Si passa all'emendamento 21.2.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 21.3.
Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 21.4.
Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

CRISTALDI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 21.5 a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 22.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 22.

1. L'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9, è sostituito dal seguente:

"Articolo 32. - Giunta della provincia regionale - 1. Il presidente eletto al primo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta confermando i soggetti individuati nel primo turno e, nell'ipotesi in cui non siano individuati, scegliendone i componenti tra soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio provinciale e alla carica di presidente della provincia. Il presidente eletto al secondo turno, entro dieci giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura. La durata della giunta è fissata in quattro anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro quindici giorni dalla nomina, al consiglio provinciale che può esprimere proprie valutazioni.

2. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere di provincia regionale e di presidente, che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

3. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere provinciale. Il consigliere provinciale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non prescelta.

4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del presidente della provincia.

5. In presenza del segretario provinciale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri della provincia regionale.

6. Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal presidente della provincia.

7. Il presidente nomina, tra gli assessori, il vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, numero 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vicepresidente, fa le veci del presidente il componente della giunta più anziano di età.

8. Il presidente può delegare a singoli assessori, con appositi provvedimenti, determinate sue attribuzioni.

9. Il presidente può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio provinciale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dal precedente articolo 9. Contemporaneamente alla revoca, il presidente provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il presidente provvede nelle altre ipotesi di cessazione dalla carica degli assessori.

10. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimenti del presidente, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio provinciale, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

11. La cessazione dalla carica del presidente, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

12. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vicepresidente e la giunta assicurano l'esercizio delle funzioni degli organi di cui al precedente comma”».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Palazzo:

emendamento 22.1:

il primo comma dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9, come

modificato dall'articolo 22 del disegno di legge, è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente eletto al primo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la Giunta confermando i soggetti individuati nel primo turno e, nell'ipotesi in cui non siano stati individuati, scegliendone i componenti tra soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio provinciale e alla carica di presidente della provincia, nel rispetto dei criteri indicati nel documento programmatico. La composizione della Giunta viene comunicata, entro 15 giorni dalla nomina, al consiglio provinciale al fine di esprimere proprie valutazioni»;

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 22.2:

al primo comma, il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9, è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente eletto, entro dieci giorni nomina la Giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura. La durata della Giunta è fissata in quattro anni. La composizione della Giunta viene comunicata, entro quindici giorni dalla nomina, al consiglio provinciale che può esprimere proprie valutazioni»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 22.5:

al comma 1 le parole: «la durata in carica della Giunta è fissata in quattro anni» sono modificate in: «la durata in carica della Giunta coincide con quella del Presidente della provincia»;

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 22.3:

dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Gli assessori e i consiglieri provinciali non possono essere nominati dal presidente della provincia o eletti dal consiglio provinciale

per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza della provincia»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 22.6:

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Non possono fare parte della Giunta persone che siano coniugi, parenti o affini fino al quarto grado del presidente o di altro componente della stessa Giunta»;

emendamento 22.7:

dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4 bis. Prima di essere immessi nelle funzioni il presidente ed i componenti della Giunta attestano dinanzi al segretario dell'ente, che ne redige apposito verbale, la non sussistenza dei casi previsti nel precedente comma»;

emendamento 22.8:

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«Nella prima riunione di Giunta il presidente ripartisce agli assessori gli incarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell'amministrazione»;

dall'onorevole Palazzo:

emendamento 22.4:

nel nono comma dell'articolo 22 le parole: «ai fini di quanto previsto dall'articolo 9» sono sostituite con le seguenti: «ai fini della consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente».

PALAZZO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento 22.1 a mia firma.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALAZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho praticamente proposto di riscrivere il comma 1 perché sostanzialmente era errato. Infatti esso prevede che, entro dieci giorni, cioè al secondo turno, deve essere nominata la Giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura. Questo non è così, perché al secondo turno ci possono essere anche dei candidati diversi. Occorre inoltre

il richiamo al rispetto dei documenti programmatici e va cassata la frase «la durata della giunta è fissata in quattro anni» perché la giunta non può avere una vita autonoma da quella del presidente.

Prevedere che la giunta abbia una vita di quattro anni significa che, anche se il presidente dovesse decadere, la giunta proseguirebbe autonomamente.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PIRO, Signor Presidente, ma non sostituisce tutto il primo comma, sostituisce la prima parte.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, qui viene detto: «Il primo comma dell'articolo 32 come modificato dall'articolo 22 del disegno di legge, è sostituito dal seguente».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento presentato dall'onorevole Palazzo riformula in maniera più sistematica la questione della nomina degli assessori nel caso in cui il presidente della provincia sia eletto al primo turno. Ma nulla dice rispetto al caso in cui il presidente sia stato eletto al secondo turno. Per il qual caso va bene la dizione contenuta nella seconda parte del primo comma.

Quindi, io ritengo che opportunamente debba intendersi sostituito con l'emendamento Palazzo la prima parte del primo comma riferito

al primo turno mentre la seconda parte, riferita al secondo turno, debba rimanere in vita.

PALAZZO. No, è al contrario, è al secondo turno che non ci sono i soggetti individuati.

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a mio avviso va bene l'emendamento dell'onorevole Palazzo, però dovremmo, in omogeneizzazione della legge numero 7 in cui è detto «del presidente eletto al secondo turno entro dieci giorni», aggiungere le parole: «al secondo turno».

PRESIDENTE. La Commissione può proporre un subemendamento oppure si può fare in sede di coordinamento?

PIRO. Signor Presidente, io credo che debba essere fatto solo in sede di coordinamento formale.

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, va bene in sede di coordinamento, specificando che la durata della giunta deve essere di quattro anni.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, rimane così stabilito.

PIRO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 22.2 a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Dichiaro precluso l'emendamento 22.5. Si passa all'emendamento 22.10 dell'onorevole Piro.

PIRO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 22.3 dell'onorevole Piro.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Signor Presidente, io sono favorevole se l'onorevole Piro cassa dal suo emendamento le parole «o eletti dal consiglio provinciale» in quanto le leggi regionali in materia obbligano il consiglio provinciale ad eleggere i suoi rappresentanti, se no saremo costretti a modificare tutta la legislazione regionale esistente in materia.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci siamo accorti in sede di analisi del testo proposto che era stata omessa — immagino involontariamente — sia nel testo del Governo che nel testo poi esitato dalla Commissione di merito, una norma che invece è presente nella legge numero 7. Si tratta esattamente del comma 3 dell'articolo 12 il quale testualmente recita: «Gli assessori e i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti anche se in rappresentanza del proprio comune». Noi non abbiamo fatto altro che ripetere per la provincia la norma già prevista per il comune, per il quale evidentemente il problema da lei sottoposto si è ritenuto superato. Mi rendo conto di quello che lei dice, onorevole Ordile...

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Ma se abbiamo sbagliato, dobbiamo continuare a sbagliare?

PIRO. Se la norma è sbagliata dovremo allora aggiustare anche il riferimento normativo della legge sull'elezione diretta del sindaco!

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Sono d'accordo sulla correzione.

PIRO. Onorevole Ordile, però non so se facciamo bene, perché allora fu fatta una scelta

precisa da parte dell'Assemblea, e questa formulazione fu valutata.

PRESIDENTE. Mi pare che l'onorevole Piro mantenga la formulazione originaria.

Onorevoli colleghi, credo che poi si possa fare una valutazione più complessiva, ma intanto la correzione servirebbe a equiparare la norma per i consigli provinciali a quella dei consigli comunali.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 22.6, a firma dell'onorevole Cristaldi.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 22.7, a firma dell'onorevole Cristaldi.

Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali.* Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 22.8, a firma dell'onorevole Cristaldi.

Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali.* Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 22.4, a firma dell'onorevole Palazzo.

Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali.* Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 22.9, a firma dell'onorevole Cristaldi.

CRISTALDI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 23.

PLUMARI, *segretario:*

«Articolo 23.

1. L'articolo 33 della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9, è sostituito dal seguente:

“Articolo 33. - *Attribuzioni della giunta -*

1. La giunta collabora con il presidente della provincia nell'amministrazione dell'ente ed opera con deliberazione collegiale.

2. La giunta delibera sulle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto”.

3. Salve diverse attribuzioni secondo il precedente comma, delibera, altresì, sulle materie indicate nell'articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, numero 44”».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:
emendamento 23.3:

l'articolo 23 è soppresso;

— dagli onorevoli Piro ed altri:
emendamento 23.1:

il comma 3 è soppresso;

— dal Governo:
emendamento modificativo all'articolo 23:

i commi 2 e 3 del sostituito articolo 33 della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9, sono sostituiti dal seguente:

«2. La Giunta delibera sulle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto. Delibera, altresì, sulle materie indicate nell'articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, numero 44»;

— dagli onorevoli Piro ed altri:
emendamento 23.2:

alla fine del comma 3 aggiungere le seguenti parole: «che non siano di competenza del consiglio».

CRISTALDI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 23.3 a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 23.1 dell'onorevole Piro.

PIRO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la legge numero 7/92 in riferimento alle competenze dei vari livelli — sindaco, giunta e consiglio comunale — l'Assemblea regionale siciliana ha fatto una scelta. Innanzitutto una scelta relativa alla giunta, anche se — e trova qui fondamento una parte delle questioni che in sede di applicazione della legge sono cominciate a venir fuori per le giunte ed i sindaci eletti il 6 giugno — anche se quella scelta non è stata portata fino in fondo. Con la legge 7 abbiamo portato avanti un disegno che mirava a sopprimere la configurazione della giunta come organo per far diventare gli assessori dei collaboratori del sindaco. Epperò, all'interno della stessa, in più di un articolo la configurazione della giunta come organo è rimasta, cosicché, contemporaneamente e in maniera un po' più contraddittoria ed equivoca, si hanno entrambe le formulazioni: gli assessori sono collaboratori del sindaco e la giunta, per alcune fattispecie, si configura come organo.

A questa impostazione è stato dato sostegno prevedendosi che alla giunta venisse assegnato un potere residuale, cioè che la giunta sostanzialmente avesse competenza in tutte le materie che per legge o per statuto non fossero di competenza del consiglio o del sindaco. Questo ha originato un vero e proprio pasticcio interpretativo, al punto che il CORECO di Agrigento ha sospeso tutte le delibere adottate dalle giunte elette il 6 giugno, sostenendosi, per l'appunto, che le giunte sono prive di competenze, e nei fatti bloccando — e l'onorevole Errore che è della provincia di Agrigento può confermare senz'altro quanto sto affermando — l'attività delle nuove giunte. È necessario che questo problema venga risolto in sede legislativa in quanto l'assenza soprattutto di previsioni statutarie in alcuni comuni, vuoi per di-

sattenzione, per scarsa capacità di comprensione dei problemi o per non avere ancora approvato ed adottato lo statuto, ha comportato una mancanza di regole precise in relazione alle competenze da assegnare alle giunte.

Quindi, da questo punto di vista il problema si pone. Come viene affrontato e risolto nel testo presentato, sia per quanto riguarda la provincia che per quanto riguarda i comuni? La stessa norma verrà ripetuta più avanti per le giunte comunali, attribuendo loro senz'altro le competenze elencate nell'articolo 15 della legge 44 del 1991, legge che ha modificato i controlli nella Regione. Allora qui si pongono alcuni problemi senz'altro. Stiamo in questo modo sostanzialmente capovolgendo l'impostazione della legge 7: cioè gli assessori non sono più collaboratori del sindaco, la giunta ritorna a essere un organo a pieno titolo; nel caso si tratti della giunta di presidente o di sindaco eletto a primo turno, un organo non passato al vago di nessun organismo, né del corpo elettorale né del consiglio comunale.

È questa una gravissima contraddizione con quanto è stato deciso ieri sera; cioè il fatto che non sia stato previsto l'obbligo per il Presidente della provincia e poi per il sindaco di presentare la giunta già al primo turno. Si capovolge comunque l'impostazione della legge 7, la giunta cioè ritorna a essere un organo a pieno titolo. Questo pone una serie di ulteriori problemi, uno dei quali è quello che ho qui delineato, e che comunque stravolge l'impostazione originaria che individuava nel sindaco sostanzialmente il depositario del potere esecutivo e negli assessori i suoi collaboratori, in posizione subordinata e non autonoma se non per fattispecie particolari, peraltro abbastanza limitate nella portata e nel significato deliberativo. Ora, è proprio questo ciò che vogliamo fare?

Io me lo chiedo perché, da una parte, vi è il problema che ho evidenziato e cioè che c'è un blocco sostanziale dei CORECO (come ad esempio quello di Agrigento o gli altri problemi posti dal CORECO di Enna) i quali impediscono l'attività delle giunte.

Seconda questione: ammesso che effettivamente l'Assemblea voglia tornare sui suoi passi e decidere che la giunta è un organo, vanno assegnate alla giunta le competenze elencate

nell'articolo 15 della legge 44. A questo proposito, vorrei che facessimo attenzione e per questo tedierò l'Assemblea leggendo l'articolo 15 della legge numero 44 il quale recita: «Sono soggetti a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni concernenti materie attribuite alla competenza dei consigli provinciali e comunali, nonché le deliberazioni di competenza delle giunte provinciali e comunali nelle materie appresso indicate: acquisto; alienazione; appalti e tutti i contratti in generale; contributi; assunzioni; stato giuridico ed economico del personale».

Più avanti al comma tre viene specificato: «Sono anche soggetti a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni di competenza delle giunte provinciali e comunali relative a: indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti e a terzi». Il terzo comma non pone problemi perché la competenza è già attribuita alle giunte.

Ciò che pone problemi è il primo comma. Perché nel primo comma sono elencate materie che possono essere di competenza del consiglio e possono essere di competenza della giunta. Nel testo formulato vengono attribuite senz'altro alla competenza della giunta. Quindi non con una attribuzione di carattere formale ma con una attribuzione di carattere sostanziale, cioè spostando anche le competenze che sono del consiglio comunale alla giunta stessa.

Ecco perché in definitiva noi abbiamo presentato due emendamenti: un primo emendamento soppressivo del comma che propone le attribuzioni alla giunta, perché intendiamo sottolineare il carattere fortemente innovativo, secondo i punti di vista anche regressivo, rispetto alla impostazione della legge 7; il secondo emendamento è un sub-emendamento, perché comunque per queste materie le competenze dei consigli comunali restano ai consigli comunali mentre vanno assegnate alla giunta le materie che già sono di competenza della giunta.

Io non so se sono stato chiaro. Spero di sì.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento del Governo modificativo all'articolo 23.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che l'emendamento 23.2 a firma dell'onorevole Piro è stato ripresentato come sub-emendamento all'emendamento del Governo.

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 24.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 24.

1. L'articolo 34 della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9, è sostituito dal seguente:

“Articolo 34. - *Attribuzioni del presidente*
- 1. Il presidente rappresenta la provincia regionale; convoca e presiede la giunta; sovrinende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti; presiede

l'assemblea dei sindaci dei comuni della provincia ed esercita ogni altra attribuzione che la legge o lo statuto non riservano alla competenza di altri organi della provincia, del segretario e dei dirigenti. Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, e successive modifiche.

2. Ogni sei mesi il presidente presenta una relazione scritta al consiglio provinciale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attività svolta.

3. Il consiglio provinciale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 24.4:

l'articolo 24 è soppresso;

— dall'onorevole Palazzo:

emendamento 24.1:

al termine del primo comma dell'articolo 34 della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9, come sostituito dall'articolo 24 del disegno di legge, vanno aggiunte le seguenti parole: «come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 11 dicembre 1991, numero 48»;

— dagli onorevoli Libertini ed altri:

emendamento 24.2:

all'articolo 24, aggiungere al comma 1 del nuovo testo proposto dell'articolo 34 della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9, dopo le parole: «del segretario e dei dirigenti», il seguente periodo: «Provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende, istituzioni, nonché presso i comitati e le commissioni provinciali»;

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 24.3:

aggiungere il seguente quarto comma:

«4. Si applicano al Presidente della provincia le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7».

CRISTALDI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento 24.4.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 24.1.

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 24.2.

LIBERTINI. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è un emendamento che era stato predisposto dal CORELSI, vale a dire il Comitato per i referendum elettorali della Sicilia, e che ha il significato di correggere una lacuna che si è determinata in relazione al testo approvato da questa Assemblea rispetto all'intendere del legislatore riguardo ad una riforma che è stata introdotta con la legge numero 7, e cioè lo spostamento di competenze a favore del sindaco per tutti gli aspetti relativi a nomine di persone in organi di vario tipo rispetto ai quali il comune deve designare appunto persone.

Nel testo approvato da questa Assemblea è detto che il sindaco provvede alle nomine di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, quindi soltanto di rappresentanti esterni. Quando si tratta, invece, di organi della amministrazione comunale, organi consultivi — ce ne sono molti ed importantissimi — è rimasta la vecchia disciplina. Per cui nella interpretazione che stanno dando i CORECO — e che dal punto di vista letterale è corretta — continuano a sopravvivere le norme che prevedono la nomina da parte dei consigli comunali di tutti i componenti di questi

organi che attengono in maniera esclusiva alla attività esecutiva, all’attività amministrativa. Quindi, nella logica della separazione dei poteri che è stata introdotta con la legge numero «7» e che viene ribadita con il disegno di legge che stiamo per approvare, questa è una incongruenza che sembra opportuno superare.

Devo aggiungere anche, rileggendo l’emendamento, che forse la sua formulazione non è felice perché in esso si parla di rappresentanti, il che ha un senso presso enti, aziende ed istituzioni nonché presso comitati e commissioni provinciali dove in realtà non sono componenti designati dal comune. Credo che questa incongruenza terminologica possa essere segnalata ai fini del coordinamento formale e non richieda delle precisazioni dal punto di vista testuale in questa sede. Infine, credo che il senso dell’emendamento sia chiaro.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche noi avevamo notato che nel testo del disegno di legge non era stata inserita la disposizione e pertanto abbiamo presentato un emendamento aggiuntivo di un quarto comma con il quale si attribuiscono al Presidente della provincia le stesse funzioni che la legge numero «7» ha attribuito al sindaco. Se fosse così anche l’emendamento dell’onorevole Libertini e proposto dal Corelsi, nulla cale, l’uno o l’altro potrebbe essere accettato. In realtà, l’emendamento proposto dall’onorevole Libertini introduce un’altra fattispecie. Io vorrei che si prestasse attenzione a ciò che è contenuto alla lettera *n*) dell’articolo 32 della legge 142.

Quest’ultima sostanzialmente dà al sindaco il potere di nominare i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Credo che la dizione «enti, aziende ed istituzioni» sia esaustiva e assolutamente chiara. Anche perché la stessa «142» si incarica di definire o di ridefinire che cosa sono gli enti, le aziende e le istituzioni.

Tutti noi siamo stati d’accordo, noi come altri, ad attribuire al sindaco questo potere perché, in effetti, gli enti, le aziende e le istituzioni rappresentano una articolazione del

potere di gestione del comune, e ciò anche per rompere la vecchia prassi consociativa che di democratico non aveva assolutamente nulla. Altra cosa invece è proporre che sia il sindaco, o in questo caso il presidente della provincia, a nominare tutti i rappresentanti presso tutti i comitati e le commissioni esistenti alla provincia o al comune. Faccio un esempio: nel caso del comune è il sindaco che nomina tutti i componenti della Commissione edilizia comunale, della Commissione per il commercio, della Commissione per i salariati; credo che invece la Commissione mandamentale sia disciplinata da un’altra normativa; non mi pare però che si realizzi così l’obiettivo di assicurare la continuità della gestione. Molte di queste commissioni rappresentano articolazioni del consiglio comunale e comunque non si configurano soltanto come enti che rispondono ad una procedura di carattere amministrativo gestionale. Attribuire al presidente della provincia o al sindaco l’esclusivo potere di nominare tutti i membri di questo tipo di commissione mi pare francamente eccessivo, onorevole Purpura.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione sull’emendamento 24.2?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore. Contrario.*

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali. Contrario.*

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(È approvato)

Si passa all’emendamento 24.3 a firma dell’onorevole Piro.

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.*

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:
emendamento 24.5:

«Articolo 24 bis.

Il Presidente della provincia regionale annualmente riferisce al consiglio, che può esprimere proprie valutazioni, con relazione scritta, circa gli atti adottati e quelli *in itinere* relativi a sovvenzioni e contributi concessi a cittadini singoli o associati»;

emendamento 24.6:

«Articolo 24 ter.

Il sindaco annualmente riferisce al consiglio, che può esprimere proprie valutazioni, circa gli atti adottati e quelli *in itinere* relativi a sovvenzioni e contributi concessi a cittadini singoli o associati».

CRISTALDI. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 24.5 e 24.6 a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 25.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 25.

1. L'articolo 35 della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9, è sostituito dal seguente:

“Articolo 35. - *Incarichi ad esperti* - 1. Il presidente, per l'espletamento di attività connesse con le materie di competenza della provincia, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.

2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:

a) tre nelle province con popolazione sino a 500.000 abitanti;

b) cinque nelle province con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

3. Gli esperti nominati secondo il presente articolo devono essere dotati di titolo di laurea ed avere specifica capacità professionale secondo le indicazioni dello statuto.

4. Gli atti di nomina sono comunicati al consiglio della provincia, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

5. Il presidente annualmente trasmette al consiglio provinciale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti nominati”».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 25.1:

al comma 2 le parole: «tre» e: «cinque» sono sostituite rispettivamente dalle parole: «due» e: «tre»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 25.2:

nel comma 2 dell'articolo 35 le lettere a) e b) sono così modificate: a) due nelle province con popolazione sino a 500.000 abitanti; b) tre nelle province con popolazione superiore a 500.000 abitanti»;

— dagli onorevoli Libertini ed altri:

emendamento 25.3:

nel comma 3 dell'articolo sostituito sopprimere le parole: «secondo le indicazioni dello statuto»;

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 25.4:

dopo il comma 5 aggiungere il seguente 5 bis:

«Gli esperti possono essere revocati dal Presidente prima del termine fissato dall'incarico con provvedimento motivato da inviare entro 10 giorni al consiglio»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 25.7:

all'articolo 35 è aggiunto il seguente comma:

«6. Agli esperti di cui al comma 1 è corrisposta una indennità in misura non superiore al trattamento economico del segretario generale della provincia».

PIRO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento 25.1 a mia firma.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vorrei fare una questione «uno più o uno meno», anche se, evidentemente, fra «cinque» e «tre» c'è una certa differenza. Vorrei, se possibile, fare una valutazione. In realtà, saremmo anche pronti a trovare un'altra soluzione che adesso illustrerò.

La previsione ripete per i presidenti della provincia la norma del comune con la quale è stata prevista la possibilità per i sindaci di avere dei consulenti, il che nella situazione generale delle amministrazioni comunali è pienamente giustificato, anzi, in qualche caso necessario. Qui, però, si tratta di provincia; la struttura delle province non è mediamente la struttura dei comuni. La struttura di un comune di 40-50 mila abitanti certamente non è assimilabile a quella di una provincia laddove l'organico e, quindi, le figure professionali certamente sono molto più numerose di quelle presenti nei comuni. Per cui la previsione che il

presidente della provincia possa avere, per esempio, nella provincia di Palermo cinque consulenti quando ha a propria disposizione una struttura amministrativa e tecnica di tutto rilievo, mi pare eccessivo. In ogni caso, si potrebbe prevedere una certa gradualità del numero dei consulenti modellandolo alla grandezza della provincia. Ora, se per i consiglieri abbiamo previsto tre fasce di provincia, credo che si possa operare allo stesso modo per i consulenti.

Potremmo anche presentare un emendamento sostitutivo al nostro emendamento. In ogni caso mi pare che la previsione vada adeguata alle fasce che già abbiamo individuato.

ORDILE, *Assessore per gli enti locali.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORDILE, *Assessore per gli enti locali.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, al fine di approfondire l'emendamento Piro e quindi la portata di tutto l'articolo, ne chiedo l'accantonamento.

PRESIDENTE. Se non sorgono osservazioni, resta così stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 26.

PLUMARI, *segretario:*

«TITOLO IV

Modifiche ed integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, numero 7

Articolo 26.

1. L'articolo 4 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3, è sostituito dal seguente:

“1. Sono eleggibili a consigliere comunale gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune.

2. Gli articoli 5, 6 e 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3, sono espresamente abrogati».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 26.1;

l'articolo 26 è soppresso;

emendamento 26.2:

l'articolo 26 è soppresso;

— dall'onorevole Palazzo:

emendamento 26.4:

emendamento all'emendamento 26.3: «È soppressa l'abrogazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3, prevista dal comma secondo dell'articolo 26 del disegno di legge».

CRISTALDI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento 26.1.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pertanto dichiaro decaduti gli emendamenti 26.2 e 26.4.

PALAZZO. Signor Presidente, allora ne presento un altro perché la questione da me sollevata con l'emendamento è importante.

PRESIDENTE. Se vuole lo può fare. Lo può presentare solo come subemendamento a quello dell'onorevole Fleres.

Pongo in votazione l'articolo 26.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Fleres ed altri il seguente emendamento 26.3:

«Articolo 26 bis.

1. L'articolo 10, 1° comma del testo unico della legge elettorale approvato con decreto

del Presidente della Regione 20 agosto 1960 numero 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente, quattro scrutatori sorteggiati dagli albi di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, numero 95, ed all'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, numero 53, il più anziano dei quali assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario scelto con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1990, numero 53».

2. L'articolo 10, 4° comma è sostituito dal seguente: «Presso la cancelleria di ciascuna Corte d'appello, è tenuto ed aggiornato l'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidenza di seggi elettorali, istituito a norma dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, numero 53».

Comunico altresì che è stato ripresentato dall'onorevole Palazzo l'emendamento 26.4 come subemendamento all'emendamento 26 bis.

Onorevole Palazzo, il suo sub-emendamento non è proponibile perché è precluso in quanto abbiamo approvato l'articolo 26 in cui l'articolo 5 veniva abrogato.

PALAZZO. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALAZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo solo per la buona economia dei lavori.

Al comma 2 dell'articolo 26 sono stati soppressi gli articoli 5, 6 e 7 del testo unico. Il mio subemendamento chiedeva di sopprimere, appunto, l'abrogazione degli articoli 5, 6 e 7, perché ho il dubbio che abrogando l'articolo 5 diventino eleggibili i ministri del culto, i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul comune, i magistrati della Corte di appello di Palermo. Credo che si stia compiendo un errore, in questo senso. Posso sbagliarmi, perché veramente c'è da impazzire a seguire queste cose, ma se è così è di una gravità inusitata.

Quindi, vorrei che, al di là dei problemi formali, venisse presa in considerazione questa materia. Questo è il motivo per cui avevo

chiesto la soppressione dell'abrogazione dell'articolo 5, in quanto credo che tale articolo debba rimanere.

PRESIDENTE. Onorevole Palazzo, la questione che lei ha sollevato dal punto di vista regolamentare non può essere risolta in questa sede perché noi abbiamo già votato ed approvato l'articolo 26. Se la sua obiezione e il suo dubbio sono fondati, pregherei la Commissione di merito di studiare l'argomento per affrontarlo con apposito emendamento successivamente.

Si passa all'emendamento articolo 26 bis dell'onorevole Fleres.

FLERES. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di più emendamenti in articoli aggiuntivi successivi. Essi hanno l'obiettivo di semplificare le operazioni di sorteggio ed eventuale sostituzione degli scrutatori. Io naturalmente non voglio insistere sull'emendamento, però mi dicono gli uffici elettorali di diversi comuni che queste modifiche renderebbero più agevole, ed anche più trasparente, la costituzione degli uffici riguardanti diversi seggi nel momento in cui si vota. Mi sono permesso di pregare l'Assessore al ramo di fare compiere un accertamento tecnico rispetto a questi emendamenti e quindi volevo proporne l'accantonamento, in quanto non si tratta di emendamenti che modificano l'aspetto politico del disegno di legge, bensì sono proposte di ordine tecnico. Pertanto, sarebbe opportuno che la congruità, diciamo la validità di questi emendamenti fosse valutata dagli uffici competenti e per questo chiedo l'accantonamento.

PRESIDENTE. Se non sorgono osservazioni, dispongo nel senso richiesto.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 27.

PLUMARI, *segretario*:

«Articolo 27.

1. I commi 1 e 4 dell'articolo 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3, sono sostituiti dai seguenti: "Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore a due terzi, devono essere presentate, per ciascun comune, da almeno 50 elettori, nei comuni con più di 5.000 abitanti, da almeno 30 elettori, nei comuni con più di 2.000 abitanti, e da 20 nei minori.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni e la loro firma è apposta su un modulo recante il contrassegno della lista nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei sottoscrittori medesimi. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni".

2. L'articolo 17, nono comma, numero 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3, è sostituito dal seguente:

"2. la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, debitamente autenticata, la quale deve contenere l'esplicita dichiarazione di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, numero 55 e successive modifiche. Va, inoltre, presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 9, della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7"».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 27.1:

alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole: «accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 49 della presente legge»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 27.2:

nel comma 2 dell'articolo 27 sono soppresse le parole: «la quale».

Si passa all'emendamento 27.1.
Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 27.2.
Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 28.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 28.

1. Il primo comma, lettera b) dell'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3, è sostituito dal seguente:

'b) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, numero 55 e successive modifiche, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al nono comma dell'articolo 17, o manca la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 9, della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7, o manca il certi-

ficato di iscrizione nelle liste elettorali, o manca, per l'elezione alla carica di sindaco, il documento programmatico con le prescrizioni relative al contenuto ed al modello. Per i comuni di cui al successivo articolo 20, elimina anche le coalizioni di lista per le quali non risultino presentate la dichiarazione di coalizione e la dichiarazione di accettazione di coalizione di cui all'articolo 23 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 28.1:

al comma 1 lettera b) le parole da: «Per i comuni di cui al successivo articolo 20» fino alla fine sono soppresse.

Lo dichiaro precluso.

Pongo in votazione l'articolo 28.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 29.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 29.

1. All'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma sono soppresse le parole "e da almeno cinquanta negli altri comuni";

b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Per quant'altro riguarda la presentazione delle candidature e delle liste, si applicano le disposizioni del precedente articolo 17"».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 30.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 30.

L'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:

“1. Il voto è espresso dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

2. Gli elettori che, per impedimento fisico evidente o riconosciuto, si trovino nell'impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente, sentito il parere dell'ufficio elettorale, a farlo esprimere da un elettore di fiducia in loro presenza. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a farsi assistere nella votazione ed il nome dell'elettore che lo ha assistito. Ove la menomazione impedisca non risulti evidente, l'elettore dovrà produrre certificato medico.

3. I certificati medici possono essere rilasciati soltanto da funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti di candidati fino al quarto grado.

4. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

5. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione da parte del presidente del seggio.

6. Nessun elettore può esercitare la funzione di assistenza di cui al secondo comma per più di un elettore impedito. A tal fine, preliminarmente alla votazione, il presidente del seggio deve richiedere il certificato di chi è proposto per l'assistenza onde accertare che tale funzione non sia stata da lui svolta in precedenza.

7. Per gli elettori non deambulanti trovano applicazione le disposizioni della legge 15 gennaio 1991, numero 15, e successive modifiche.

8. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni devono attrezzare appropriate sezioni elettorali secondo le prescrizioni della normativa di cui al precedente comma”».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Fleres ed altri:

emendamento 30.1:

*emendamento sostitutivo dell'articolo 30:
«1. L'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3, è sostituito dal seguente:*

“1. Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare la scheda già votata.

2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali dello stesso comune dell'elettore impedito. Tale esercizio è annotato nella ricevuta del certificato elettorale dell'accompagnatore.

3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido, salvo che non siano parenti o affini fino al secondo grado, nel qual caso tale funzione può anche essere esercitata più volte. A tal fine l'accompagnatore è tenuto a rilasciare al presidente del seggio, ai sensi della legge numero 15 del 1968, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il vincolo di parentela fino al secondo grado. Tale dichiarazione è allegata agli atti del seggio.

4. I presidenti di seggio hanno l'obbligo di richiedere agli accompagnatori la ricevuta del certificato elettorale, per constatare se gli stessi abbiano già in precedenza esercitato la funzione predetta nei limiti di cui alla presente legge.

5. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato, il presidente del seggio accetta, con apposita richiesta, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e

registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

6. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale, in uno con gli altri relativi a tale fattispecie”».

FLERES. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 30.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 31.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 31.

1. Nell'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3, le parole contenute nel comma 1 «del primo giorno di elezione» sono sostituite con le parole «del giorno di votazione».

2. L'articolo 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: «La votazione ha inizio alle ore 7 e si conclude alle ore 22»;

b) nel comma 2, numero 3, sono soppresse le parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

c) nel comma 2, numero 4, sono soppresse le parole: «rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo» e le parole «Nei comuni con oltre 5.000 abitanti»;

d) sono soppressi i commi quinto, sesto e settimo».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 32.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 32.

1. All'articolo 36, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3, sono soppresse le parole: “a pena di nullità della votazione”».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 33.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 33.

Il primo comma dell'articolo 45 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3, è sostituito dal seguente:

“1. I due terzi dei seggi assegnati al comune, che vengono determinati con il criterio dell'arrotondamento alla unità superiore in caso di numero frazionario, sono attribuiti alla lista risultata maggioritaria; nel suo ambito sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i più anziani”.

2. L'ultimo comma dell'articolo 45 del testo unico richiamato nel precedente comma è sostituito dai seguenti:

“Nell'ipotesi di una sola lista presentata ed ammessa che risulti vincente secondo il precedente articolo 40, alla stessa viene attribuita la totalità dei seggi assegnati al comune.

Ove la più alta cifra elettorale sia stata raggiunta da più liste, l'elezione è nulla e la votazione si ripete a norma del successivo articolo 56''».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 34.

PLUMARI, *segretario*:

«Articolo 34.

1. I commi sesto e settimo dell'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“Tale assegnazione si effettua nel modo seguente: l'ufficio, preliminarmente, con applicazione dell'arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, determina il numero corrispondente al 70 per cento dei seggi assegnati al comune. Indi divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino alla concorrenza dei seggi in precedenza determinati e si scelgono fra i quozienti così ottenuti, per tutte le singole liste, i più alti in numero uguale al numero dei seggi determinato, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di questa ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le liste secondo l'ordine dei quozienti.

Per l'assegnazione del residuo 30 per cento dei seggi l'ufficio effettua le seguenti operazioni:

1) procede, se presentate coalizioni di liste, alla sommatoria dei voti delle liste che hanno presentato reciproca dichiarazione di coalizioni;

zione ed accerta quale sia la coalizione di maggioranza e la coalizione risultata seconda per voti;

2) ne assegna i due terzi, determinando tale numero con applicazione dell'arrotondamento in caso di numero, frazionario alla unità superiore, alla lista di maggioranza o alla coalizione di liste risultata di maggioranza. In tale ultima eventualità ripartisce i seggi tra le liste facenti parte della coalizione applicando le disposizioni del precedente comma;

3) ne assegna il residuo numero alla lista o alla coalizione di liste risultata seconda. In tale ultima eventualità ripartisce i seggi tra le liste facenti parte della coalizione applicando le disposizioni del precedente comma;

4) qualora le liste o le coalizioni di liste alle quali si deve assegnare il 30 per cento dei seggi residui dovessero conseguire la parità dei voti, i seggi ad esse spettanti verranno assegnati in numero eguale. L'eventuale seggio dispari verrà assegnato per sorteggio ad una delle liste o delle coalizioni di liste di cui in precedenza”».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 34.1:

l'articolo 34 è soppresso.

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 34.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:
emendamento 34.2:

dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

Articolo 34 bis. Il primo comma dell'articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3, è soppresso»;

emendamento 34.3:

«*Articolo 34 ter.* Il Presidente della provincia, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla redazione o all'aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali della provincia.

Tale inventario dovrà comprendere gli immobili utilizzati dall'amministrazione provinciale nonché quelli ceduti in uso, anche parzialmente, ad amministrazioni diverse dalla provincia o a soggetti privati.

Nell'inventario deve essere specificato:

— l'ubicazione dell'immobile e la sua utilizzazione, la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta, lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico-sanitarie, l'ufficio o il soggetto privato che utilizza l'immobile.

Il presidente della provincia che non redige o non aggiorna l'inventario entro i termini fissati è dichiarato decaduto»;

emendamento 34.4:

«*Articolo 34 quater.* Il sindaco, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla redazione o all'aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali del comune.

Tale inventario dovrà comprendere gli immobili utilizzati dall'amministrazione comunale nonché quelli ceduti in uso, anche parzialmente, ad amministrazioni diverse o a soggetti privati.

Nell'inventario deve essere specificato:

— l'ubicazione dell'immobile e la sua utilizzazione, la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta, lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico-sanita-

rie, l'ufficio o il soggetto privato che utilizza l'immobile.

Il sindaco che non redige o non aggiorna l'inventario entro i termini fissati è dichiarato decaduto»;

— dall'onorevole Palazzo:

emendamento 34.5 all'emendamento 34.2:

nel numero 1) del settimo comma dell'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3, come sostituito dall'articolo 34 del disegno di legge, le parole: «ed accerta quale sia la coalizione di maggioranza e la coalizione risultata seconda per voti» sono soppresse;

emendamento 34.5 all'emendamento 34.2:

l'ottavo comma dell'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3, come sostituito dall'articolo 34 del disegno di legge, è sostituito dal seguente:

«Qualora, per la ripartizione del residuo 30 per cento dei seggi, siano due o più le liste o le coalizioni risultate di maggioranza, divide fra loro, importi eguali, tutti i seggi da attribuire in questa seconda fase, assegnando allo stesso, per sorteggio, quelli eventualmente non divisibili».

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 34.2.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 34.3.

BONO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 34 *ter* e il successivo 34 *quater* vanno entrambi in direzione di una esigenza avvertita da tempo e formalizzata dal Gruppo del Movimento sociale italiano perfino con un disegno di legge, che è quella di andare finalmente all'accertamento e alla redazione dei beni patrimoniali che sono di proprietà delle province e dei comuni. Beni patrimoniali che in larga misura... La Commissione è d'accordo? Mi evitate di insistere. Poiché la Commissione dimostra di aderire all'emendamento, concludo il mio intervento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 34 *quater*.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che l'emendamento 34.5 è dichiarato decaduto in quanto connesso con l'emendamento 34.2 non approvato.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 35.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 35.

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7, è soppresso l'ultimo periodo».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 36.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 36.

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7, è aggiunta la seguente frase: "Dell'articolo 67 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, numero 16, restano in vigore, come cause di incompatibilità, le prescrizioni del numero 4 comma 1"».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 36.1:

al comma 1 le parole: «come cause di incompatibilità» sono soppresse;

— dagli onorevoli Gulino ed altri:

emendamento 36.2:

l'articolo 6 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7, è così sostituito:

«1. Nella Regione siciliana si applicano le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1992, numero 16»;

— dall'onorevole Palazzo:

emendamento 36.3:

l'articolo 36 del disegno di legge è soppresso.

PIRO. Chiedo di parlare sull'emendamento 36.1 a mia firma.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, il mio discorso sarà un po' complicato e quindi dovrò essere un

po' pedante, però è indispensabile farlo, altrimenti non si potrà capire l'emendamento.

Il testo da noi proposto propone di aggiungere al comma due dell'articolo 3 della legge per l'elezione diretta del sindaco che recita «Restano ferme le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e la carica di sindaco», la seguente espressione dell'articolo 67 dell'Orel «Restano in vigore, come causa di incompatibilità, le prescrizioni del numero 4, comma 1». Cosa recita quindi l'articolo 67 dell'Orel? «Non può essere eletto sindaco chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalla legge, chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risultato debitore dopo aver reso il conto; il ministro di un culto; chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che ricoprono nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, di esattore, di collettore e tesoriere comunali o in qualunque modo di fidejussore». Che cosa si propone quindi? Si propone sostanzialmente di sopprimere i punti 1, 2, e 3 dell'articolo 67 dell'Orel che non esisterebbero più né come causa di ineleggibilità, né come causa di incompatibilità.

SILVESTRO. In commissione i tecnici hanno detto che non ci sono più cause di ineleggibilità.

PIRO. Onorevole Silvestro, io sto solo illustrando l'emendamento, poi le motivazioni le vedremo. Quindi, dicevo, resterebbe, ma soltanto come causa di incompatibilità, la fattispecie prevista al punto 4.

Pertanto, il mio emendamento propone di sopprimere l'espressione «come causa di incompatibilità» almeno per il punto 4, facendo salva la causa di ineleggibilità, così come è attualmente previsto. Onorevoli colleghi, vorrei adesso svolgere un'ulteriore considerazione in relazione a quanto è stato approvato ieri sera per la provincia. Ieri sera, l'onorevole Ordile, attuale Assessore per gli enti locali ha riformulato, ricomprendendoli un po' tutti, i 5 emendamenti che erano stati presentati per le cause di incompatibilità del presidente della

provincia e dei consiglieri provinciali, sostanzialmente riconfermando la situazione attuale. Se venisse invece approvato questo testo, noi avremmo una situazione diversificata: per la provincia resterebbe comunque...

SILVESTRO. In commissione i tecnici hanno detto che non sono più causa di ineleggibilità...

PIRO. ... Formalmente, onorevole Silvestro, se poi nei fatti non lo sono più, non si produce gran danno, in verità. Dicevo, per la provincia resterebbero comunque in vita e le abrogheremmo invece per il comune. A mio avviso, andrebbe soppresso questo articolo.

PRESIDENTE. Dichiaro precluso l'emendamento 36.1.

Comunico che l'emendamento 36.3 è decaduto per assenza dall'Aula dell'onorevole propONENTE.

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Dichiaro di fare proprio l'emendamento 36.3 dell'onorevole Palazzo.

PRESIDENTE. Se non sorgono osservazioni, resta così stabilito.

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 36.2.

GULINO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è chiaro che il riferimento nella legge regionale numero 7/92 c'è, tanto è vero che il mio emendamento sostituisce l'articolo 6 della citata legge; se non ci fosse stato, non avrebbe potuto sostituirlo.

L'articolo 6 della legge numero 7 del 1992 recita «Applicazione della legge 18 gennaio 1992, numero 16». Esso quindi limita l'applicazione della legge 16 solo alla elezione nei

comuni e nelle province regionali e alle nomine presso gli enti locali. Non capisco perché sono state escluse dalle nomine gli enti regionali. Pertanto, lo scopo del mio emendamento era di estendere la normativa anche agli enti regionali. Il che mi sembra corretto e doveroso.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'emendamento 26.3 - Articolo 26 bis - in precedenza accantonato.

FLERES. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si riprende l'esame dell'articolo 25 e dei relativi emendamenti in precedenza accantonati.

Comunico che allo stesso sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 25.0:

al comma 2 le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) cinque nelle province con popolazione superiore a 600.000 abitanti;

b) tre nelle province con popolazione da 400.000 a 600.000 abitanti;

c) due nelle altre province»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento 25.9:

il comma 3 è così sostituito:

«3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato»;

emendamento 25.6:

nel comma 2 dell'articolo 35 le lettere a) e b) sono così modificate:

«a) due nelle province con popolazione sino a 500.000 abitanti;

b) tre nelle province con popolazione superiore a 500.000 abitanti»;

— dal Governo:

aggiungere il seguente comma 3 bis:

«Gli esperti possono essere nominati anche fra coloro che hanno espletato il mandato parlamentare: in questo caso si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al precedente comma».

PIRO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 25.1.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 25.0.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro preclusi gli emendamenti 25.2, 25.3 e 25.6.

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Dichiario di ritirare l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 25.9.

XI LEGISLATURA

154^a SEDUTA

10 AGOSTO 1993

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 25.7.

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, posso fare una proposta? Ritengo che si possa equiparare semmai al capo ripartizione. Tra l'altro, il segretario generale non è nemmeno un funzionario del comune perché il suo trattamento economico compete al Ministero degli interni.

GULINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che l'emendamento sia pertinente, tenuto conto che dal trattamento economico dei dipendenti va tolta la quota di stipendio che si riferisce alla indennità di contingenza; basta pensare, per esempio, che per gli esperti degli Assessorati regionali, che sono equiparati ai direttori regionali, il trattamento economico equivale a circa un milione 750 mila lire, al quale vanno aggiunte le missioni e il chilometraggio se gli esperti risiedono in comuni distanti dal capoluogo.

Infatti, il trattamento economico del direttore regionale, depurato della parte che non è concepita come trattamento economico, è di un milione 750 mila lire. Basta vedere i decreti degli esperti nominati dagli assessori regionali. Per cui il trattamento economico non è eccessivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Onorevoli colleghi, a questo punto mi permetto di consigliare al Governo o alla Commissione di presentare un altro emendamento che stabilisca quale deve essere il parametro cui agganciare l'indennità da corrispondere agli esperti, per evitare che rimanga in sospeso.

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 37.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 37.

1. All'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7, sono apportate le seguenti modifiche:

“a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

10. Nel manifesto dei candidati è data contestuale pubblicità dei documenti programmatici presentati.

b) il comma 11 è abrogato”».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 38.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 38.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Ove sia stato ammesso un solo candidato, lo proclama eletto qualora ricorrono le condizioni previste dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3.

2 ter. Le operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza dei presidenti di seggio relative alla elezione del sindaco vanno espletate con precedenza rispetto a quelle relative alla elezione del consiglio comunale e vanno completeate entro il mercoledì successivo al giorno di votazione”».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 38.1:

il comma 2 bis è soppresso;

— dall'onorevole Palazzo:

emendamento 38.2:

il comma 2 bis dell'articolo 8 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7, come inserito dall'articolo 38 del disegno di legge, è sostituito dal seguente:

“2 bis. Ove sia ammesso un solo candidato, lo proclama eletto qualora il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori del comune ed abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti.

In caso contrario, si provvederà a rifissare la data delle elezioni nella prima tornata elettorale utile ripetendosi, in quanto compatibili con la presente legge, tutti gli adempimenti prescritti dagli articoli 8 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3 e successive modifiche ed integrazioni».

Si passa all'emendamento 38.1°.

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore.* Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali.* Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Comunico che l'emendamento 38.2 è precluso.

Pongo in votazione l'articolo 38.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 39.

PLUMARI, *segretario:*

«Articolo 39.

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7, sono sostituiti dai seguenti:

“2. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che nel primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi alla commissione elettorale circondariale nel giorno successivo alla proclamazione dei risultati del primo turno. A parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano per età.

3. Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinunce successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali.

4. Il venir meno, per rinuncia, della candidatura oltre i termini di cui al comma precedente non determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 del testo unico ap-

provato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3.

4 bis. Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali i candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formazione della giunta. Essi devono inoltre indicare, a pena di esclusione, l'elenco completo degli assessori che intendono nominare”.

2. All'articolo 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

“5 bis. La documentazione di cui ai precedenti commi è presentata alla segreteria del comune entro il giorno stabilito, anche se trattasi di giorno festivo, dalle ore 8 alle ore 14”;

b) all'ottavo comma è aggiunto il seguente periodo:

“A parità di voti, è eletto il più anziano per età”;

c) l'ultimo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente:

“Le funzioni del sindaco e della giunta sono assunte da un commissario nominato secondo l'articolo 56 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni”».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Maccarrone:

emendamento 39.1:

al comma 2 sostituire le parole: «i due candidati» *con:* «i tre candidati»;

emendamento 39.2:

al comma 3 sostituire le parole: «uno o ambedue i candidati» *con le parole:* «uno, due o tre i candidati»;

emendamento 39.3:

al comma 4 bis sostituire le parole: «entro il terzo giorno» *con le parole:* «entro il settimo giorno»;

emendamento 39.4:

al comma 4bis il periodo da: «Essi devono inoltre» *fino a:* «che intendono nominare» *è sostituito dal seguente:* «Essi possono altresì cambiare uno o più dei nominativi proposti ad assessori al primo turno»;

emendamento 39.5:

alla lettera c) del comma 2 sostituire le parole: «56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni» *con le seguenti:* «55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, numero 16».

Comunico che per assenza dall'Aula dei firmatari gli emendamenti 39.1, 39.2, 39.3 sono decaduti.

Si passa all'emendamento 39.4.

Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 39.5.

Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 39 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 40.

PLUMARI, *segretario*:

«Articolo 40.

1. All'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «elettori del comune» sono sostituite con la parola: «soggetti»;

b) al comma 3 sono soppresse le parole: «o eletti dal consiglio comunale»;

c) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta»;

d) al primo periodo del comma 7 è aggiunto il seguente: «nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche»;

e) al comma 11 è aggiunto il seguente periodo: «Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vicepresidente e la giunta assicurano l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 40.1:

la lettera b) è soppressa;

— dagli onorevoli Gulino ed altri:

emendamento 40.2:

alla lettera e) sostituire le parole: «il Vicepresidente» con le parole: «il Vicesindaco»;

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 40.3:

le parole: «assicurano l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta».

PIRO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento 40.1 a mia firma.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 40, alla lettera b), intende sopprimere le parole «o eletti dal consiglio comunale» comprese nel comma 3 dell'articolo 12 della legge 7, che recita: «Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune». Questo tema è quello che abbiamo poc'anzi affrontato in sede di discussione generale del disegno di legge sulla provincia e lo abbiamo risolto nel senso che mantengono l'uniformità della provincia con il comune, in attesa di rivedere tutta la materia in altro momento.

Quindi, è in conformità a quanto deliberato.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

**Presidenza del Vicepresidente
TRINCANATO**

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 40.2.

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 40.3.

PIRO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ciò che è in discussione non è questione di poco conto. Qui siamo nel momento in cui cessa dalle sue funzioni il sindaco. Il comma 11 dell'articolo 12 della legge regionale numero 7/92, a cui l'articolo fa riferimento, recita: «la cessazione dalla carica di sindaco per qualsiasi motivo comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta».

Il testo proposto dalla Commissione recita: «Sino all'insediamento del commissario straordinario il vicepresidente — adesso corretto con il vicesindaco perché ci si riferisce al sindaco in quanto non stiamo trattando della provincia ma dei comuni — cioè il vicesindaco e la giunta assicurano l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma». Cioè sostanzialmente siamo nella fase in cui cessa dalle sue funzioni il sindaco e contemporaneamente cessa dalle funzioni l'intera giunta.

Però con questo comma le funzioni le attribuiamo tutte al vicesindaco e alla giunta.

Ma non è possibile attribuire ad un organo decaduto piene funzioni, pieni poteri e piene competenze. Allora, onorevole Presidente della Commissione e onorevole Assessore, noi suggeriamo di attribuire al vicesindaco e alla giunta le attribuzioni indifferibili, cioè quelle che, in effetti, non possono aspettare. D'altro canto, la locuzione «attribuzioni indifferibili» è già conosciuta nel nostro ordinamento nel vecchio sistema, in cui, per l'appunto, in assenza di sindaco, le funzioni sono attribuite al commissario. Altrimenti sarebbe una negazione in termini. Cioè ciò che neghiamo nella

prima parte del comma 11 dell'articolo 12 della legge 7/92, subito dopo lo riaffermiamo. Inoltre, ad un organo che esercita temporaneamente le funzioni non possono essere attribuiti pieni poteri, come se in effetti l'organo fosse a pieno regime.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 40 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 41.

PLUMARI, *segretario*:

«Articolo 41.

1. All'articolo 13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

“3. Restano riservate alla giunta, salve diverse attribuzioni secondo il primo comma, le delibere per le materie indicate nell'articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44”*.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Governo:

emendamento 41.0:

sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7, è aggiunto il seguente periodo: "Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, numero 142 e successive modifiche, nonché dello statuto e dei regolamenti afferenti del comune".

2. All'articolo 13 della legge regionale 26 agosto 1992 numero 7, è aggiunto il seguente comma:

“3. Restano riservate alla Giunta le delibere per le materie indicate nell'articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, numero 44”»;

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 41.0.1:

alla fine del comma 3 aggiungere le seguenti parole: «che non siano di competenza del consiglio»;

emendamento 41.1:

l'articolo 41 è soppresso;

— dagli onorevoli Libertini ed altri:

emendamento 41.2:

all'articolo 41 aggiungere, prima del punto 3, il seguente punto 2 bis: «2 bis. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, numero 142 e successive modifiche. Nomina altresì i rappresentanti del comune presso i comitati e le commissioni provinciali»;

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 41.3:

all'articolo 41 aggiungere, prima del punto 3, il seguente punto 2 bis: «2 bis. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri dell'articolo 51

della legge 8 giugno 1990, numero 142 e successive modifiche»;

emendamento 41.4, aggiuntivo all'emendamento del Governo:

alla fine del comma 3 aggiungere le seguenti parole: «che non siano di competenza del consiglio»;

emendamento 41.2.1 all'emendamento 41.2:

sostituire le parole: «rappresentanti del comune presso i comitati e le commissioni provinciali» *con le parole:* «nomina altresì i componenti degli organi consultivi del comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale»;

— dal Governo:

emendamento articolo 41 bis:

all'articolo 14 della legge regionale numero 7/92 sostituire il 3° comma con il seguente:

«3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato»;

emendamento articolo 41 ter:

il 2° comma dell'articolo 14 della legge regionale numero 7/92 è sostituito dal seguente:

«Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:

a) due nei comuni fino a 10.000 abitanti;

b) tre nei comuni da 10.000 a 30.000 abitanti;

c) cinque nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti;

d) sette nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti»;

emendamento articolo 41 quater:

«Articolo 41 quater. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti in possesso della 2^a qualifica dirigenziale».

LIBERTINI. Chiedo di parlare sull'emendamento 41.0 del Governo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, colgo l'occasione di questo emendamento del Governo per suggerire un ripensamento allo stesso ed alla Commissione sulle nomine e per illustrare quindi gli emendamenti e i sub emendamenti da me sottoscritti e da altri componenti del Gruppo del PDS.

Se il Governo e la Commissione concordano, essi avranno carattere integrativo di questa disposizione.

Abbiamo voluto evidenziare con questi sub emendamenti due problemi rimasti aperti e che riguardano le nomine in organismi interni ed esterni all'amministrazione comunale. Il primo riguarda una previsione della legge numero 7/92. Quest'ultima esclude che i consiglieri comunali possano essere designati a far parte di organi di qualsiasi tipo in cui il comune è rappresentato, cioè che possano avere funzione di rappresentanza esterna del comune in altri organismi amministrativi. Non esclude ancora, ed è un'altra incongruenza, che i consiglieri comunali possano essere designati a far parte, ad esempio, della commissione edilizia o di altre commissioni all'interno dell'amministrazione comunale aventi carattere consultivo.

Credo che sia inutile sottolineare la incongruenza di questa situazione normativa che si è venuta a determinare e di come essa risponda ad una visione che la legge numero 7/92 ha superato. Ecco perché suggeriamo con un primo emendamento di correggere questo aspetto e sancire, superando tutte le diverse norme regolamentari, questa incompatibilità di funzioni.

Il secondo aspetto che mi permetto di riporre — l'abbiamo discusso poc'anzi per la provincia — riguarda le competenze circa le nomine di persone da parte del comune. Poc'anzi, con riferimento alla provincia, l'emendamento era forse poco felice nel suo testo e non ha consentito di chiarire il significato politico che si voleva attribuire all'emendamento stesso. È quindi nostro intento chiarire che riguardo alle nomine la competenza del consiglio nel nuovo quadro normativo debba essere

una nuova competenza di indirizzo di carattere normativo, cioè una competenza limitata ad indicare i criteri con cui gli organi consultivi del comune debbano essere formati; mentre continuare ad attribuire al consiglio un compito anche di scelta di nomi di singole persone, comporta inevitabilmente la ripresa di modalità e prassi di contrattazione nella designazione delle persone che tanto cattivo risultato hanno dato in passato.

Quindi, crediamo opportuno distinguere nettamente ciò che è aspetto normativo, che spetta al consiglio, il quale avrà tutta la possibilità nei limiti della legge di stabilire con quali criteri di professionalità, di proposte esterne e tutto quello che appaia opportuno debbano essere composti gli organi consultivi; e poi l'atto esecutivo che invece sembra corretto, a nostro avviso, per ragioni di funzionalità e di chiara distinzione di responsabilità, lasciare al sindaco. Ora, questo problema della designazione dei soggetti, delle persone negli organi consultivi è molto più importante per il comune che per la provincia. Il pericolo di consociativismo e di lottizzazione nel comune è molto più importante; crediamo che questa divisione di ruoli e di competenze sia assolutamente opportuna.

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che prima di procedere alla votazione dell'emendamento 41.0 del Governo bisogna porre in votazione l'emendamento 41.0.1 degli onorevoli Piro ed altri in precedenza comunicato.

Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 41.0 del Governo nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PIRO. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 41.1, 41.3 e 41.4 a mia firma.

LIBERTINI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 41.2 a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

LIBERTINI. Chiedo di parlare sull'emendamento 41.2.1, per illustrarlo e suggerire alcune modifiche formali al testo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il testo finale dell'emendamento debba essere tutto il testo del Governo che si riferisce al sindaco, con l'aggiunta della frase «Nomina altresì i rappresentanti del comune...», come aveva detto l'onorevole Piro esattamente. Quindi bisogna aggiungere «Nomina altresì i componenti degli organi consultivi del comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalle leggi e dallo statuto comunale».

L'altro emendamento invece diventa un comma a parte, perché ha un significato che può essere reso autonomo. L'altro emendamento che recita «All'articolo 12 comma 3» diventa un comma aggiuntivo del testo dell'articolo.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione con le modifiche formali annotate.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento articolo 41 *bis*. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento articolo 41 *ter*. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento articolo 41 *quater*. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 42.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 42.

1. Il comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dai seguenti:

“7. Le attribuzioni del consiglio sono esercitate da un numero di commissari straordinari non superiore a tre in relazione alla popolazione dei comuni, sulla base di criteri determinati con decreto dell'Assessore per gli enti locali. Per la nomina ed il compenso si applicano le disposizioni dell'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Agli effetti dei compensi dovuti, ai commissari nominati nei comuni, nelle province e nei loro consorzi dall'Assessore per gli enti locali si applicano le disposizioni dell'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

9. La relativa misura è stabilita dall'Assessore per gli enti locali sulla base di una tabella predeterminata per classe di ente dalla Giunta di governo su proposta dello stesso Assessore ed è aggiornata annualmente in relazione agli indici Istat”».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Governo:

emendamento 42.0:

l'articolo 42 è sostituito dal seguente:

«1. Il comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7, è sostituito dal seguente:

“7. Le attribuzioni del consiglio sono esercitate da un numero di commissari straordinari non superiore a tre in relazione alla popolazione dei comuni, sulla base di criteri determinati con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali. Per la nomina e il compenso si applicano le disposizioni dell'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali

approvato con legge regionale 15 marzo 1963 e successive modifiche ed integrazioni”.

2. Ai componenti dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, numero 25 e successive modifiche ed ai funzionari dell'Amministrazione regionale nominati commissari dei comuni, delle province e dei relativi consorzi, secondo le vigenti disposizioni di legge, sono riconosciuti compensi per l'attività gestionale demandata, per la quale sono considerati in servizio.

3. La misura dei compensi di cui al precedente comma è stabilita dall'Assessore regionale per gli enti locali sulla base di una tabella predeterminata per classe di ente dalla Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore ed è aggiornata annualmente in relazione agli indici Istat»;

— dagli onorevoli Piro ed altri:

sub emendamento 42.1 all'emendamento del Governo:

al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 7/92 le parole da: «non superiore a» fino a: «Assessore per gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «nominati sulla base dei seguenti criteri: 3 per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, 2 per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, 1 per tutti gli altri comuni».

Si passa all'emendamento 42.1.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 42.0 del Governo così emendato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 42 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 43.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 43.

1. All'articolo 19, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono aggiunte le seguenti parole: «e deve avere luogo entro quindici giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza»».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 44.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 44.

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7, è sostituito dal seguente:

“1. Il consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto e viene presieduto e convocato dal presidente dell'organo medesimo. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta”.

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 20 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7, aggiungere il seguente:

“4. Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si avvale delle strutture esistenti nel comune secondo quanto previsto nello statuto”».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Crisafulli ed altri:
emendamento 44.1:

nell'articolo 23 della legge regionale numero 7 del 1992 la cifra: «10.000» ai punti a) e b) va sostituita con la cifra: «30.000»;

emendamento 44.2:

nell'articolo 23 della legge regionale numero 7 del 1992 la cifra «10.000» ai punti a) e b) va sostituita con la cifra «20.000».

CRISAFULLI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare gli emendamenti 44.1 e 44.2.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico altresì che è stato presentato il seguente emendamento:

— dagli onorevoli Consiglio ed altri:
emendamento 44.3:

nell'articolo 23 della legge regionale numero 7 del 1992 la cifra: «10.000» ai punti a) e b) va sostituita con la cifra: «15.000».

CRISAFULLI. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento 44.3 a mia firma.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISAFULLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è un emendamento che tende semplicemente ad adeguare la normativa siciliana a quella nazionale, la quale applica il livello maggioritario ai comuni fino a 15.000 abitanti; gli altri emendamenti tentavano di definire ancora meglio, ma siccome essi sono stati ritirati e non sono più in discussione, la questione è superata. Questo emendamento invece è semplicemente l'adeguamento della normativa siciliana a quella nazionale. Questo è così.

PIRO. E se non è così, lei ritira l'emin-damento?

CRISAFULLI. Onorevole Piro, non lo riti-ro in ogni caso perché il tentativo della normativa siciliana è quello di creare due schieramenti contrapposti. Noi stiamo tentando di inserire il sistema maggioritario per i comuni che superano i 15 mila abitanti per consentire i due schieramenti. Solo per consentire que-sto. Quindi insisto sull'ermendamento anche per-ché tende ad avvicinare la legge regionale a quella nazionale.

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colle-ghi, il Partito democratico della sinistra ogn tanto ci abitua a queste uscite balzane perché, dopo una serie di discussioni, di approfondimenti, di confronti su questa complessa, diffi-cile e per tanti versi delicata materia, quando ormai appariva chiaro un consolidato orienta-mento di questa Assemblea almeno attorno ad alcuni punti fondamentali in cui le forze poli-tiche, bene o male, si identificavano, ecco che il Partito democratico della sinistra reintrodu-ce elementi di disturbo e di perturbazione, ele-menti che allontanano quella convergenza com-plessiva su alcune questioni — ripeto — di fon-do, verso cui sembrava che le varie forze poli-tiche, che pur partivano da posizioni disarti-colate e distanti, sembravano essersi avviate.

Questa serie di emendamenti dei colleghi del Gruppo del Partito democratico della sinistra fanno il paio con l'altra iniziativa assunta in occasione del dibattito di ieri sera sul proble-ma delle compatibilità tra la carica di deputato regionale e quella di sindaco. Essi evidenzia-no la schizofrenia di un partito che in Com-missione sostiene alcune cose, in Aula ne so-stiene altre e che a distanza di tempo si ricre-de e ne sostiene altre ancora. Per quanto attie-ne specificatamente alla questione dell'emen-damento del PDS in materia di elevazione del numero di popolazione sufficiente per fare scat-tare il meccanismo del sistema maggioritario, il Gruppo del Movimento sociale italiano è de-cisamente contrario perché sulla materia il Par-

lamento regionale si è più volte pronunciato. E quando il Parlamento regionale nell'agosto del 1992, approvando la legge numero 7 sulla elezione diretta del sindaco, sancì che quella legge perimeteva il sistema maggioritario all'interno dei comuni con un tetto massimo di 10 mila abitanti, decise quel limite dopo un lungo dibattito e dando a questo limite una sua ragionevole giustificazione.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano contrastò quella impostazione fino alla fine, pe-rò subì — come è giusto che sia — una scelta che era di larghissima maggioranza e che rad-doppiava il limite che in Sicilia per 40 anni aveva presieduto al meccanismo elettorale che portava da 5 a 10 mila abitanti il livello dei comuni nei confronti dei quali si applicava il sistema maggioritario.

In quella sede e in questa sede noi allora ri-badimmo e ora reiteriamo un concetto fonda-mentale: la scelta del sistema di elezione di-recta del sindaco fa giustizia dei meccanismi elettorali per il consiglio comunale. Se noi op-tiamo per la scelta del sindaco eletto direttamente dal popolo diventa ozioso e, mi si con-senta, alla lunga provocatorio insistere su po-sizioni di collegamento a regole maggioritarie per la elezione dei consigli comunali. La pro-posta diventa addirittura assolutamente inacce-tabile se poi è indirizzata nella ulteriore eleva-zione del limite minimo previsto perché scatti il meccanismo della maggioritaria.

Chiedo ai colleghi firmatari di questi emen-damenti: immaginate voi comuni delle dimen-sioni di 30 mila, 20 mila o 15 mila abitanti, in cui si applica il meccanismo maggioritario a fronte della contestuale elezione diretta del sindaco? Noi contestiamo il sistema maggioritario, ma esso ha una sua logica nel sistema partitocratico quando corrisponde alla vittoria della lista maggioritaria e automaticamente al partito e alla lista che poi esprimerà il sindaco e la giunta! Ma, nel momento in cui il sindaco viene eletto direttamente in maniera diver-sa e separata dal meccanismo che riguarda il consiglio comunale, che senso ha insistere per-vicacemente con una impostazione degna di mi-glior sorte su una questione che diventa solo un fatto di prevaricazione o di tentativo di pre-varicazione?

La verità è che il Partito democratico della sinistra può cambiare 24 mila volte il nome,

può cambiare due milioni di volte il simbolo, ma rimane concettualmente con una impostazione assolutistica e con una visione degenerata del meccanismo elettorale che viene ogni volta riportato ad una logica, come se questo partito dovesse avere o dovesse mantenere il ruolo e la consistenza politica che ha nel momento in cui discute di queste questioni.

Il Partito democratico della sinistra non ha capito che la società siciliana e la società italiana stanno andando molto oltre queste ridicole discussioni, e non ne possono più degli schematismi tradizionali della partitocrazia cui appare sempre più legata la logica comportamentale del Partito democratico della sinistra; che il meccanismo della elezione diretta degli esecutivi, una volta innescato, non consente più ritorni ed una volta innescato il meccanismo dell'elezione diretta degli esecutivi, il meccanismo, al contrario, dell'elezione degli organi volitivi deve essere affidato ad altra ispirazione, dev'essere quanto più possibile invece assegnato ad una rappresentatività negli organi volitivi, perché sono gli organi di controllo.

Onorevole Presidente, stiamo fallendo un'occasione in questa legge, perché stiamo tradendo l'impegno assunto in occasione della discussione della legge numero 7/92 che ci vedeva impegnati nella revisione dei meccanismi di controllo dei consigli comunali e provinciali, rafforzandoli.

Noi abbiamo tentato — e ci sono degli emendamenti ancora da discutere in questo senso — di riempire di contenuto ancora più pregnante ed incisivo il ruolo di controllo dei consigli comunali e provinciali. Ed è in questa direzione che quest'Assemblea deve andare, non nella direzione assurda e fuori dal tempo di una visione dei consigli comunali in cui ci siano rappresentanze totalitarie e quasi del tutto assorbenti. Oggi esistono invece realtà mutevoli e poliedriche nei comuni e nelle province in cui, evidentemente, la presenza di minoranze e a volte di minoranze anche risicate di numero è sinonimo di qualità, è sinonimo di diversità, è sinonimo di introduzione all'interno degli organismi rappresentativi di elementi di novità e di rigenerazione rispetto ad organismi del tutto impostati su una visione unilaterale della politica e su una visione unilaterale dei problemi e del ruolo delle istituzioni.

Noi riteniamo, al contrario, appunto, che nei comuni, soprattutto di 15, di 20 mila abitanti, ci sia la possibilità di una rappresentanza la più vasta possibile, la più completa possibile, perché i ruoli sono diversi, perché in consiglio comunale si va per fare delle cose che sono diverse da quelle che andrà a fare il sindaco o la giunta, perché è necessario che una buona volta ci si intenda sul fatto che non possiamo continuare a discutere di questi problemi per tutta la vita, perché c'è qualcuno che ha sempre «il richiamo della foresta». Noi dobbiamo capire che la scelta della democrazia diretta è una scelta che va in direzione della governabilità e va contemporaneamente in direzione della massima rappresentatività per il controllo. Se non si capisce questo, non vedo che cosa stiamo a fare qui. Questa norma rischia altrimenti di diventare una specie di mostro giuridico che non ha più una sua linea di direzione, che non ha più una sua valenza, una sua specificità.

Allora tanto valeva, e concludo, che noi copiassimo la legge nazionale che unanimemente in questa Assemblea abbiamo riconosciuto essere sbagliata, essere imperfetta, essere non esaustiva dei problemi, così come riteniamo al contrario che sia stata valida e completa la legge regionale che noi ci siamo dati. Allora tanto valeva — ripeto — che noi copiassimo quella per andare a risolvere il problema che di tanto in tanto riaffiora.

Pertanto, l'invito che faccio in maniera sommessa, dopo avere forse alzato oltre misura il tono della voce, ai colleghi del Gruppo del PDS è di ritirare l'emendamento perché non è possibile continuare a giocare in quanto non è vero che si tratta di una norma di adeguamento. L'adeguamento non si fa negli aspetti marginali dei numeri, l'adeguamento si fa nella sostanza dei problemi. La legge nazionale è una legge diversa nella sua impostazione dalla legge regionale.

Andare a dire che andiamo ad assimilare la norma regionale a quella nazionale perché uniformiamo i comuni fino a 15 mila abitanti al sistema maggioritario è dire una cosa assolutamente priva di fondamento.

SILVESTRO. Dal punto di vista del rapporto degli schieramenti non cambia nulla, sia col sistema nazionale che con quello regionale.

BONO. Ma che significa, onorevole Silvestro? Cambia totalmente la filosofia che ha guidato la formazione di questa legge, non i numeri! Non me ne importa nulla dei numeri, onorevole Silvestro, il problema dei numeri ce l'avete lei e il suo partito! Qua il problema è nella sostanza delle argomentazioni e nella valenza della specificità delle cose che questo Parlamento sta facendo e che ogni volta con emendamenti apparentemente innocui vengono rimesse in discussione quasi sempre dal Partito democratico della sinistra.

GUARNERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNERA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, *ad abundantiam* rispetto alle argomentazioni già prodotte su questa questione. Credo che l'emendamento del PDS non possa essere accolto perché qui si fa sempre una grande confusione e la scelta che abbiamo operato di eleggere direttamente gli esecutivi, sicuramente positiva, è una scelta che apprezziamo e che abbiamo sostenuto; però essa va assolutamente separata dal sistema che riguarda la elezione degli organi di controllo, sostanzialmente degli organi politici dei comuni, cioè i consigli comunali. Noi dobbiamo per i consigli comunali riaffermare con forza la scelta del massimo di rappresentanza, soprattutto nei comuni che per le loro dimensioni hanno una articolazione di vita democratica, di istanze che provengono dalla base, di rappresentanze complessive che non possono essere comunque sicuramente tutte espresse in un sistema che diventa maggioritario e che quindi di fatto impedisce la espressione completa di tutte le articolazioni della vita democratica. Più il comune diventa grande, più queste espressioni diventano numerose. Allora, credo che il limite di 10 mila abitanti che abbiamo già individuato, tutto sommato con equilibrio, l'anno scorso con la legge numero 7/92, sia un limite invalicabile.

Se ricordate, noi proponevamo addirittura di abbassare quel limite, di portarlo a 3 mila abitanti perché siamo consapevoli che già oggi con una mutata coscienza politica e sociale, con una maggiore partecipazione dei giovani, dei cittadini, delle donne alla vita politica del nostro

Paese, anche nei comuni con oltre 3 mila abitanti tende a scomparire nella vita amministrativa una sorta di omogeneità politico-culturale, e cominciano a esserci articolazioni diverse nella società. In ogni caso, il limite di 10 mila ci pare insuperabile; volere innalzare questo limite a 15, a 20 o a 30 mila, come qualcuno propone, mi sembra assolutamente non rispettoso delle diversità in cui si articola la vita civile, la vita politica dei comuni medio-piccoli. Ecco perché intendiamo mantenere il sistema attuale e non introduciamo elementi di turbamento di un assetto che mi pare in questo momento equilibrato.

Concludo dicendo che alcune proposte nascono dal fatto che alcune forze politiche hanno la necessità di recuperare un ruolo centrale nella politica che nel tempo l'elettorato magari ha negato. Si tenta di recuperare cioè una leadership all'interno di un certo polo, che probabilmente non è più quella di una volta.

Pertanto questi meccanismi, che sembrano apparentemente innocui e che in realtà non lo sono, che s'intendono introdurre con il maggioritario oltre una soglia di tolleranza lecita, tutto sommato rientrano in una scelta strategica che compiono alcune forze politiche, ma che sicuramente guarda più agli interessi di bottega, quindi, di casa propria, che all'interesse di una società articolata su una vasta base sociale nel nostro Paese.

SILVESTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per spiegare il senso della proposta del Gruppo del PDS. Intanto all'osservazione dell'onorevole Guarnera che sostiene che qui qualcuno lavora per la propria bottega, bisogna rispondere che se c'è qualcuno che lavora per la propria bottega, questi è l'onorevole Guarnera con l'intervento che ha fatto, perché non capisco come la posizione del PDS sul maggioritario a 15.000 abitanti è una posizione che in qualche modo vuole favorire una bottega, e quella che invece non vuole elevare il maggioritario è proposta di chi vive nel mondo e nello spirito degli angeli. Mi pare che non sono questi gli argomenti che vanno usati.

La necessità di elevare il limite di 10 mila abitanti a 15 mila abitanti, così come prevede la legge nazionale, deriva dal fatto che occorre spingere ancor più il processo di aggregazione delle forze politiche verso il maggioritario e verso la creazione di schieramenti alternativi; schieramenti che possono essere formati più favorevolmente con un sistema maggioritario. Una lista vince, l'altra lista assume la posizione di controllo.

BONO. Ma che c'entra con la doppia scheda, onorevole Silvestro? Sta dicendo delle bellerie.

SILVESTRO. Quindi tutte le argomentazioni che qui sono state portate e che riguardano il ruolo di alcuni partiti che cercano il loro interesse, non c'entrano alcunché sotto questo punto di vista. Non c'entra assolutamente nulla. C'entra invece la concezione, che mi pare l'Assemblea regionale ha favorito e vuole favorire ulteriormente e che il dibattito politico nazionale in qualche modo ha spinto in avanti, che è quella di creare nei comuni possibilità e condizioni perché il processo di aggregazione venga ulteriormente accentuato. Questa è la questione dei 15.000 abitanti, non ci sono altre ragioni ed altri motivi. Il meccanismo è quello per cui in comuni fino a 15 mila abitanti, invece del frazionamento delle liste, e quindi i problemi che riguardano anche la gestione dei consigli comunali, ci sia prima del voto una aggregazione che in qualche modo si presenti agli elettori chiaramente con tanto di programma tra forze diverse, con tanto di uomini espressione di uno schieramento fatto di forze diverse. Quindi credo che tutto questo vada in direzione della trasparenza che vogliamo venga assunta dal meccanismo elettorale, e non invece il contrario. A me sembra che come quello che vuole la botte piena e la moglie ubriaca, si possano considerare certe posizioni qui assunte da qualche gruppo della minoranza, che in qualche modo zigzaga tra posizioni che da una parte tendono a risolvere certi problemi di razionalizzazione e dall'altra, qui sì, sembrerebbero difendere un interesse di bottega. Credo che la discussione nel futuro su questi problemi, per la serietà del confronto fra le forze politiche, vada fatta en-

trando nel merito delle questioni. Perché così come è legittima la posizione espressa dai gruppi minori, è altrettanto legittima la posizione espressa da noi. Tutte le posizioni che qui sono state assunte, la bottega, il ruolo che si perde, il fatto dei voti, eccetera, non c'entra niente con questa discussione. C'è la esigenza di accentuare l'aspetto dell'aggregazione e quindi di allargare il sistema maggioritario in quanti più comuni è possibile.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi consenta innanzitutto una prima considerazione di carattere pedagogico.

È stato qui sostenuto anche da autorevoli esponenti del PDS — l'onorevole Libertini l'ha sostenuto in un paio di occasioni — che non ha senso porre mano a modifiche sostanziali della legge numero 7/92 prima che essa abbia compiutamente espletato i suoi effetti. Devo dire che il ragionamento dell'onorevole Libertini mi ha convinto ed io stesso qui ho sostenuto, rispetto anche ad emendamenti presentati dal mio Gruppo...

BATTAGLIA GIOVANNI. Ma così la legge numero 7 l'abbiamo stravolta completamente!

PIRO. Onorevole Battaglia, ognuno ha le sue coerenze. Se l'Assemblea regionale siciliana a maggioranza ha fatto ciò non è coerente. Ma se qualcuno propugna le coerenze, deve avere la coerenza — mi scusi la tautologia — di sostenerle fino in fondo. La coerenza non è a convenienza. Lei non deve scambiare il termine «coerenza» con il termine «convenienza».

CRISAFULLI. Dalla legge numero 7 veniva fuori questa posizione!

PIRO. Onorevole Crisafulli, lei allora non deve opporre ai miei emendamenti l'argomento che non si deve cambiare la legge numero 7 quando lei stesso intende cambiarla. Non è molto coerente la sua posizione, mi lasci dire almeno questo. Ma, al di là di questo che può

essere un richiamo ad una coerenza che non è di questo mondo, probabilmente, e probabilmente non è neanche di questa Assemblea o di alcune forze politiche, è stato qui sostentato, per ultimo dall'onorevole Silvestro, che questo emendamento è un emendamento per la trasparenza. Io non ho capito perché bisogna portarlo a 15.000 abitanti. Avrei capito che lei proponesse o avesse proposto un emendamento con il quale per tutti i comuni propone il maggioritario. Di fronte a questo emendamento la sua argomentazione avrebbe un senso.

SILVESTRO. Prima era così la nostra posizione.

PIRO. Onorevole Silvestro, non capisco il significato del riferimento a 15.000. L'unico significato è quello di agganciare questa previsione alla legge nazionale. Quindi, signor Presidente, io credo che o non si conosce la legge nazionale o chi si riferisce espressamente ed esplicitamente alla legge nazionale lo fa con un pizzico di malafede. Pertanto, per chi non la conosce e per chi ha propugnato l'adeguamento alla legge nazionale, è opportuno leggere cosa prevede la legge nazionale a proposito delle elezioni per i consigli comunali con popolazione fino a 15.000 abitanti. Il riferimento è all'articolo 5 della legge numero 81/1993: comma 7 «Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio».

Ancora più avanti: «I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste». È dunque evidente che la legge nazionale non prevede un sistema maggioritario a contrapposizione di due sole liste, di cui una ottiene i due terzi e l'altra ottiene un terzo; infatti la legge nazionale non fa alcuna differenza sostanziale — il bello è questo — tra i comuni con abitanti al di sotto dei 15 mila e i comuni sopra i 15 mila. Comunque i comuni con un numero maggiore a 15 mila o le liste collegate al sindaco ottengono il 60 per cento; l'unica differenza è che nel primo caso ottengono il 60 per cento, nel secondo, ottengono i due terzi.

Tutto qui. Ma il sistema della legge nazionale è un sistema assolutamente coerente perché vuole assegnare al sindaco la maggioranza

per governare in consiglio e ripartisce i restanti seggi sia nei comuni con 15 mila abitanti che nei comuni al di sotto di tale soglia, fra tutte le liste che partecipano alla competizione.

Onorevole Sciangula, se lei ha capito il senso del mio intervento, la invito ad assumere una posizione coerente con questa sua comprensione e a respingere l'emendamento Consiglio ed altri, il quale con la legge nazionale non ha nulla a che fare. Non vedo che utilità possa avere modificare radicalmente l'impianto della legge «7» portando la soglia da 10 a 15 mila abitanti.

Se si fosse fatto il ragionamento diverso, per cui in tutti i comuni si introduce la maggioritaria, d'accordo o non d'accordo — io non sono d'accordo — ciò avrebbe avuto una sua coerenza. Questa mi sembra più che altro non una provocazione ma un modo per assecondare una impostazione che mi permetto dire, in termini politici, è una impostazione assolutamente improduttiva e inutile. A quale risultato concreto arriveremmo se spostassimo da 10 a 15 mila in un sistema che ha già delle sue coerenze, peraltro lungamente discusse su cui si sono create anche intese in quest'Aula, e in cui tutto si tiene: proporzionale e maggioritario, premio di maggioranza e premio di semi maggioranza? Pertanto, per le considerazioni sosposte, il gruppo de «La Rete» è assolutamente contrario a questo emendamento.

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io chiederei l'accantonamento perché l'emendamento in discussione sta assumendo una significazione che in effetti non ha. Quindi, ritengo che un momento di riflessione per le forze politiche sia oltremodo utile. In coda al disegno di legge riesamineremo l'articolo 44 e ci determineremo nel modo migliore.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo nel senso richiesto.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 45.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 45.

1. All'articolo 26 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7, sono soppressi il secondo periodo del comma 1 ed il terzo comma.

2. All'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, numero 142, come introdotto con l'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, numero 48, e riferito alla competenza dei consigli comunali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b sono aggiunte, dopo le parole: «storni dai fondi», le parole: «tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio»;

b) alla lettera l, dopo la parola: «relative», sono aggiunte le parole: «alla locazione di immobili»;

c) la lettera m, come modificata dall'articolo 78 della legge regionale 12 gennaio 1993, numero 10 è soppressa;

d) il comma terzo è soppresso».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 45.1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 26 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7, è soppresso il terzo comma»;

emendamento 45.2:

al comma 2 la lettera c) è soppressa;

emendamento 45.3:

la lettera d) del comma 2 è sostituita con: «d) al terzo comma sopprimere le parole da: «salvo quelle attinenti» fino a: «reiterate»;

— dall'onorevole Palazzo:

emendamento 45.4 all'emendamento 45.1:

il secondo comma dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«All'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, numero 142, come introdotto con l'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1991, numero 48, e riferito alle competenze dei consigli comunali, sono apportate le stesse modifiche di cui all'articolo 20».

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 45.1.

PIRO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che innanzitutto bisognerebbe fare riferimento principiamente al testo dell'emendamento da noi presentato perché esso già nel suo contenuto propone la soppressione del terzo comma dell'articolo 26 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7. Il primo comma dell'articolo 26 della legge su citata recita infatti: «Le competenze di cui alla lettera n) dell'articolo 32 della legge numero 142/90, come introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale numero 48/91, sono attribuite al sindaco. I relativi atti sono soggetti al controllo di cui all'articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, numero 44».

Il testo dell'emendamento proposto dal Gruppo de «La Rete» propone dunque di non rendere più soggetti a controllo del CORECO gli atti del sindaco relativi alla nomina dei rappresentanti del comune presso enti, istituzioni, eccetera. È una scelta. Personalmente mi pare che andrebbe valutata con attenzione. Comunque noi siamo contrari e per tale motivo abbiamo proposto l'emendamento che — ripeto — intende sottrarre al CORECO il controllo sulle nomine di competenza del sindaco.

Il terzo comma dell'articolo 26 della legge regionale 7/92 di cui si chiede la soppressione sia nell'articolo 45 del disegno di legge in esame sia nel testo dell'emendamento da noi presentato, recita «Le variazioni di bilancio e gli storni sono di esclusiva competenza del consiglio comunale». Quindi non si può lasciare il comma così com'è, perché altrimenti non possiamo più introdurre...

BATTAGLIA GIOVANNI... C'è scritto in seguito che gli storni sono attribuiti al sindaco...

PIRO... Ma allora va modificato questo terzo comma. Se gli storni dentro la rubrica si attribuiscono al sindaco, il terzo comma si deve modificare. Non si può lasciare più così perché sarebbe una contraddizione.

BATTAGLIA GIOVANNI... Siamo d'accordo nella sostanza che gli storni siano di competenza del sindaco.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. L'onorevole Piro dice di sopprimere il terzo comma e non l'ultima parte del primo periodo «i controlli sulle nomine da parte dell'organo di controllo».

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Onorevoli colleghi, questo aspetto della questione lo abbiamo approfondito in Commissione. Così si crea una confusione terribile.

FLERES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desideravo rimettere un po' d'ordine, se ci riesco, nella discussione.

L'emendamento proposto dall'onorevole Piro punta a trasmettere al CORECO gli atti di nomina dei componenti cosiddetti «sottogoverni» compiuti dal sindaco. Su questo aspetto siamo favorevoli. La successiva parte dell'emendamento, quella relativa al terzo comma, invece è contenuta in un successivo articolo.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vorrei che nascesse una confusione che ci porterebbe a smentire l'ampio dibattito che in occasione della legge regionale numero 7/92 si è sviluppato in questa Aula.

Desideriamo precisare (essendo stato tra l'altro firmatario dell'emendamento a suo tempo approvato) che il comma 3 dell'articolo 26 della legge numero 7 è stato inserito con la chiara intenzione del legislatore di non consentire all'organo esecutivo di assumere i poteri del consiglio. La «142» affidava le variazioni di bilancio e gli storni al consiglio comunale con un comma ben preciso e consentiva all'esecutivo (quindi al sindaco e alla giunta) di adottare i poteri del consiglio attraverso una delibera che avrebbe dovuto essere portata alla ratifica entro sessanta giorni. Allora si disse «Questo meccanismo non è pensabile» perché con il metodo delle variazioni di bilancio il sindaco può sconvolgere il bilancio e su questo ci fu un ampio dibattito che portò all'approvazione del comma 3 dell'articolo 26. Ora, in occasione della discussione del disegno di legge sulla provincia abbiamo consentito a che gli storni di fondi all'interno della stessa rubrica passassero di competenza al presidente della provincia, ma le variazioni e gli storni di rubriche diverse rimangono di esclusiva competenza del consiglio. In questo momento, discutiamo sull'articolo relativo alle competenze del consiglio comunale. Sopprimere il comma 3 dell'articolo 26 significherebbe ripristinare ciò che è scritto nel comma 3 dell'articolo 32 della legge numero 142 che recita «Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza». Noi questo non lo vogliamo introdurre.

Noi, signor Presidente, sia chiaro, per eventuali successive interpretazioni, siamo d'accordo con la proposta della Commissione a che gli storni all'interno di una stessa rubrica passino di competenza al presidente della provincia e al sindaco mentre gli storni in rubriche diverse e le variazioni di bilancio devono restare di esclusiva competenza del consiglio.

GULINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULINO. Signor Presidente, onorevole Assessore, non condivido le argomentazioni poco anzi addotte dall'onorevole Cristaldi, perché tra l'altro, nel momento in cui abbiamo recepito la «142» con la legge regionale numero 48, avevamo disciplinato questa materia tenendo conto della possibilità che la giunta si potesse sostituire al consiglio comunale in via d'urgenza, ponendo però il limite di 60 giorni entro cui la delibera doveva essere ratificata pena la decadenza. Abbiamo anche detto che la delibera non poteva essere più reiterata...

CRISTALDI. Restano salvi gli effetti.

GULINO. Sì, infatti... per consentire chiaramente alla Giunta di potere operare nei casi di urgenza. Quindi, non vedo quale stravolgiamento si possa fare nei confronti della legge «7» tenuto conto che la normativa nazionale, vale a dire la «142», prevedeva questa possibilità. Si tratta ora di fare una scelta. Se vogliamo rafforzare chiaramente i poteri del sindaco e della giunta dobbiamo consentire di potere intervenire con urgenza, fermo restando che le variazioni di bilancio devono essere successivamente portate alla ratifica del consiglio comunale. Pertanto sono favorevole al testo proposto dalla Commissione e contrario agli emendamenti che vogliono modificare questo articolo.

PRESIDENTE. Sull'emendamento dell'onorevole Piro Governo e Commissione hanno espresso parere contrario.

PIRO. Signor Presidente, non ho capito. La Commissione è d'accordo che le delibere di storno siano di competenza del sindaco e siete contrari all'emendamento?

PRESIDENTE. Onorevole Piro, mi pare che ho avuto modo di dirlo in termini molto chiari.

PIRO. Ma il terzo comma è nel vostro testo!

PRESIDENTE. Onorevole Piro, Governo e Commissione hanno espresso parere contrario. Pongo in votazione l'emendamento 45.1. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 45.2 dell'onorevole Piro.

PIRO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la lettera c) del secondo comma dell'articolo 45 in esame si prefigge l'intento di sopprimere la lettera m) dell'articolo 1 della legge regionale numero 48/91 così come modificata peraltro non più di sei mesi fa dall'Assemblea regionale siciliana con l'articolo 78 della legge regionale 12 gennaio 1993 numero 10 sugli appalti. Con quest'ultima legge abbiamo, dico, modificato la lettera m) dell'articolo 32 della legge numero 142/90 con la quale si prevede che sono di competenza del consiglio comunale le delibere relative all'autorizzazione nei confronti dell'amministrazione ad indire gare diverse da quelle dell'asta pubblica. Questo lo abbiamo previsto nella legge 10 del 1993. Adesso si propone la soppressione di questa previsione. Evidentemente, in questo modo, si trasferisce esclusivamente al sindaco o alla giunta la competenza di indire qualsiasi forma di gara.

Stamattina, se non ricordo male, per quanto riguarda la provincia, avendo io mosso la stessa obiezione, l'Assemblea ha ritenuto opportuno ripetere la norma che qui si vuole sopprimere per il comune.

Ma delle due l'una: o l'abbiamo ritenuta valida per la provincia e, quindi, va confermata anche per il comune e quindi la lettera c) va soppressa; o non è valida per i comuni e non si capisce perché l'abbiamo introdotta per la provincia. Io ritengo che, tutt'al più, potrebbe essere (io non so se l'onorevole Libertini nel frattempo ha formulato l'emendamento forse no) introdotta una previsione, che peraltro è stata forse inserita nella legge finanziaria, con la quale si forniva sostanzialmente una norma

interpretativa, esplicativa, perché, sul piano applicativo, da parte dei CORECO, sono state sollevate parecchie perplessità.

In ogni caso, credo che, appunto, avendola introdotta per la provincia, non c'è motivo per cui la dobbiamo sopprimere per i comuni.

LIBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori componenti la Commissione, credo che il problema di coerenza sollevato dall'onorevole Piro richieda attenzione. Stamattina è stato votato, in effetti, per le province regionali un emendamento che estende alle stesse la disposizione che invece il testo della Commissione intende qui sopprimere per i comuni. Quindi, andremmo incontro ad una notevole e grave incoerenza se rimanesse fermo il testo della Commissione. Pertanto, credo che abbia ragione l'onorevole Piro. È anche vero però che il testo che abbiamo votato nella legge «10» ha dato luogo ad un'interpretazione letterale non rispondente all'intenzione del legislatore, ma in qualche modo giustificabile sulla validità della legge, un'interpretazione letterale che sta dando luogo a gravi inconvenienti. Secondo l'interpretazione dei CORECO, l'espressione «autorizzazione a derogare all'asta pubblica» riguarda qualsiasi contratto e dev'essere oggetto di appositi provvedimenti da parte del consiglio comunale per qualsiasi contratto che debba essere stipulato in forme diverse dall'asta pubblica.

Quindi, si stanno ponendo problemi gravi anche per quanto riguarda lavori urgenti, forniture di piccola entità, cioè tutta una serie di contratti per i quali il consiglio comunale potrebbe esprimere la sua volontà di carattere normativo in termini generali, dando così possibilità di esecuzione tempestiva all'organo esecutivo. Riteniamo quindi necessario (pur mantenendo fermo, perché credo che sia corretto, il potere del consiglio comunale di stabilire i criteri ed i casi nei quali si possa derogare all'asta pubblica) introdurre una disposizione interpretativa dell'articolo 78 della legge 10/93 che potrebbe suonare in questi termini, che trago dal disegno di legge del PDS, o in altri

termini ancora più chiari che la Commissione volesse proporre. Il testo che proporrei è:

«L'autorizzazione di cui all'articolo 78 della legge regionale 15 gennaio 1993, numero 10, può essere data anche con riferimento a categorie di lavori o di forniture. Non si fa luogo a procedimento autorizzatorio quando i casi di deroga alla regola di pubblici incanti negli ambiti consentiti dalla legge sono disciplinati con norme di carattere generale nei regolamenti dell'ente locale». Poiché ci possono essere problemi tecnici di formulazione, se la Commissione fosse d'accordo si potrebbe anche accantonare per qualche minuto questo punto per giungere, ripeto se c'è un accordo sull'intento politico, ad una formulazione che possa effettivamente risolvere tutti i dubbi e consentire, da un lato, di salvare una competenza generale di orientamento e di indirizzo del consiglio comunale, e dall'altro, consentire agli esecutivi di procedere speditamente nei casi in cui la deroga è assolutamente giustificata.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali.* Sono d'accordo con l'onorevole Libertini. Accantoniamo questo emendamento in modo da riformularlo più organicamente.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo l'accantonamento dell'emendamento 45.2.

Si passa all'emendamento 45.3 dell'onorevole Piro.

PIRO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 45.3 intende sostituire la lettera *d*) dell'articolo 45, la quale a sua volta intende sopprimere il terzo comma dell'articolo 32 della «142». Il terzo comma della legge 142 recita: «Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia salvo quelle attinenti alla variazione di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza».

Sostanzialmente, se si accettasse il testo della Commissione, onorevole Presidente la prego di seguirmi, noi faremmo un passo indietro di anni. Qui si discute di cose serie; queste sono questioni molto serie che attengono alla vita dei comuni. Poi vengono fuori pasticci. Non è possibile. Dicevo, si farebbe un passo indietro grandissimo perché, sopprimendo il comma 3 dell'articolo 32 della legge numero 142 così come propone la Commissione, si sopprime la disposizione per la quale il sindaco e la giunta non possono adottare in via d'urgenza deliberazioni nelle materie di competenza del consiglio. Sicuramente sarà un errore. Comunque, se passasse sarebbe un assurdo. Questo per intanto va fatto salvo nel comma, mentre va modificato perché è passata la prima parte dell'emendamento che ha soppresso il terzo comma dell'articolo 26, quella parte cioè che recita: «Salvo quelle attinenti alla variazione di bilancio e storni le quali decadono se non sono ratificate dal consiglio entro 60 giorni dall'adozione, non possono essere reiterate». Perché cambia il regime per il quale al sindaco viene attribuita la possibilità di fare storni dentro i capitoli. Quindi anche questa previsione va modificata. In realtà non andava soppresso il terzo comma.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali.* Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Non sorgendo osservazioni, dispongo l'accantonamento dell'articolo 45 e dell'emendamento 45.2.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 46.

PLUMARI, *segretario:*

«Articolo 46.

1. Le disposizioni dei primi tre capi della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7, come anche modificati da quelle della presente legge, con eccezione dell'articolo 25, hanno applicazione differita come disposto dal comma 2 dell'articolo 35 della medesima legge regionale 26 agosto 1992, numero 7».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 46.1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«La durata dei consigli provinciali eletti nel 1990 è fissata in quattro anni»;

— dagli onorevoli Gulino ed altri:

emendamento sostitutivo 46.2:

«1. Le disposizioni dei primi tre capi della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7, come modificati da quelle della presente legge, con eccezione dell'articolo 3, comma 5, 6 e 25, hanno applicazione differita come disposto dal secondo comma dell'articolo 35 della medesima legge regionale 26 agosto 1992, numero 7».

GULINO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento 46.2 a mia firma.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento tende a chiedere l'applicazione immediata di alcuni commi e articoli della legge numero 7, tenuto conto che i primi tre capi della legge regionale vanno applicati con l'elezione diretta del sindaco. L'articolo 6 riguarda, per esempio, l'applicazione della legge numero 16 in Sicilia. Non possiamo dire che l'applicazione della legge numero 16 in Sicilia avviene con le nuove elezioni, tenuto conto che la stessa riguarda anche le nomine negli enti locali e regionali, per cui la norma si applica immediatamente nel momento in cui l'Assemblea l'approva. Né possiamo

dire che si rinvia alla prima tornata elettorale. Si può rinviare alla prima tornata elettorale per quanto riguarda le incompatibilità e l'ineleggibilità, giammai per quanto riguarda le nomine negli enti locali e regionali.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali.* Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevole Piro, sicuramente il suo emendamento non può essere agganciato all'emendamento 46.2.

PIRO. Se lei mi consente, lo ritiro e lo ripresento in altra sede.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 46 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 47.

PLUMARI, *segretario:*

«Articolo 47.

Revisore dei conti

1. L'articolo 37 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7 è sostituito dal seguente:

“1. Si applicano alle aziende speciali di cui agli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, numero 142, ed ai consorzi tra enti locali territoriali le disposizioni dell'articolo 12 bis del

decreto legge 18 gennaio 1993, numero 8, convertito nella legge 19 marzo 1993, numero 68.

2. Per gli articoli 22, 23, 24, 25 e 27 della legge 7 giugno 1992, numero 142, come introdotti con l'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, numero 48, si opera rinvio alle successive disposizioni statali di modifica e di integrazione, in quanto compatibili”».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

al comma 2 dell'articolo 47, dopo il numero 25, aggiungere il numero: «26».

Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 47 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Bono ed altri il seguente emendamento 47.1:

«Articolo 47 bis.

I consigli comunali e provinciali nominano il collegio dei revisori dei conti mediante sorteggio tra gli iscritti ai rispettivi ordini, ruoli e albi».

BONO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che l'emendamento si illustri da sé; ma volevo soltanto precisare che sulla questione

abbiamo più volte dibattuto e più volte l'Assemblea regionale siciliana ha negato un principio che dovrebbe invece essere acquisito in maniera pacifica.

Noi non possiamo consentire che organi di controllo come i revisori dei conti, per la delicatezza del ruolo che hanno, possano essere oggetto di lottizzazione politica. Abbiamo avuto già esperienze negative in questo senso. Qualche mese fa io citai in Assemblea addirittura un articolo del «Sole-24 ore» che sulla vicenda esprimeva pesanti valutazioni proprio per le conseguenze lottizzatrici che comportava la scelta per elezione di questi organismi.

Quindi ritengo che questa Assemblea stia andando in una direzione positiva di introduzione di nuove norme che sono anche in funzione di trasparenza e di correttezza amministrativa, affinché sul tema dei controlli contabili non possa lasciarsi dietro un retaggio di lottizzazione. Noi dobbiamo svincolare questi organismi da qualunque controllo e da qualunque incidenza. Per cui la votazione di questo emendamento è un fatto assolutamente qualificante.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 45 e dell'emendamento 45.2 in precedenza accantonati.

Comunico che all'articolo 45 sono stati presentati i seguenti altri emendamenti:

— dall'onorevole Libertini:

emendamento 45.H:

all'articolo 45 è aggiunto il seguente comma:

«3. L'articolo 78 della legge regionale 12 gennaio 1993, numero 10, è così interpretato autenticamente:

“L'autorizzazione di cui all'articolo 78 della legge regionale 12 gennaio 1993, numero 10, può essere data anche con riferimento a categorie di lavori o di forniture. Non si fa luogo a procedimento autorizzatorio quando i casi di deroga alla regola dei pubblici incanti negli ambiti consentiti dalla legge, sono disciplinati con norme di carattere generale nei regolamenti dell'ente locale”»;

— dall'onorevole Piro:

emendamento 45.L:

aggiungere alla fine del comma:

«La Giunta municipale può autorizzare le piccole spese di economato per acquisti o per servizi entro l'importo previsto dal preesistente regolamento di economato aumentato del 50 per cento sia come importo complessivo che come singole spese».

Si passa all'emendamento 45.2.

Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 45.H.

Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 45.L.

Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 45 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 48.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 48.

Richiesta chiarimenti da parte del CO.RE.CO.

1. L'articolo 38 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

“1. Entro i termini previsti per l'esercizio del controllo sugli atti, l'organo di controllo può chiedere, per una sola volta, all'ente adottante, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

2. I chiarimenti o gli elementi integrativi di giudizio devono essere forniti entro dieci giorni dalla richiesta per gli atti dichiarati immediatamente esecutivi, entro venti giorni

negli altri casi. La mancata risposta nei termini anzidetti comporta la decadenza delle delibere dichiarate immediatamente esecutive e l'obbligo dell'organo di controllo di procedere al riscontro di legittimità sulle altre delibere nel termine di cui al successivo comma.

3. I provvedimenti definitivi di controllo devono essere adottati entro venti giorni dall'acquisizione dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio”».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Bono ed altri i seguenti emendamenti:

emendamento 48.1:

«Articolo 48 bis

Gli atti ispettivi relativi a qualsivoglia settore dell'Amministrazione comunale e/o provinciale, qualora non ricevano formale risposta da parte degli organi di governo degli enti nei termini previsti dalla legge e dallo statuto, comportano l'impossibilità di emettere atti amministrativi di qualunque genere nell'ambito delle materie oggetto delle attività di controllo»;

emendamento 48.2:

«Articolo 48 ter

È istituito in ciascun comune della Regione l'Ufficio del difensore civico, il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale e degli enti sottoposti a vigilanza della predetta amministrazione, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi della amministrazione nei confronti dei cittadini.

Il difensore civico del capoluogo di provincia, oltre alle funzioni di cui al precedente comma, svolge anche il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione regionale e provinciale e, comunque, degli enti sottoposti a vigilanza o tutela delle predette amministrazioni, segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le

carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale per gli enti locali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad emanare con apposita circolare direttive per l'attuazione del presente capo cui i comuni dovranno attenersi per disciplinare con apposito regolamento altresì l'organizzazione per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico»;

emendamento 48.3:

«Articolo 48 quater

Il componente l'ufficio del difensore civico è eletto, con separata consultazione elettorale, direttamente dai cittadini del comune in cui svolgerà le relative funzioni, con le medesime modalità previste per l'elezione diretta del sindaco.

Potranno concorrere all'elezione per l'ufficio di difensore civico tutti i cittadini di particolare statura morale e professionalità iscritti in appositi albi.

Essi durano in carica 5 anni e non possono essere riconfermati.

Ai componenti l'ufficio del difensore civico compete un'indennità pari a quella massima spettante al sindaco del comune in cui il relativo ufficio ha sede».

BONO. Chiedo di parlare per illustrare gli emendamenti testé letti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando noi abbiamo affrontato gli argomenti delle competenze del sindaco, della giunta, del consiglio comunale e abbiamo deciso di affidare al consiglio comunale la funzione di controllo, indirizzo e programmazione, abbiamo anche detto — in occasione soprattutto dell'esame della legge «7» — che le funzioni di controllo andavano ulteriormente supportate e definite. Cioè a dire, noi non possiamo dare ai consigli comunali e provinciali un'etichetta di organi di controllo senza riempire di contenuto questa affermazione e senza attribuire loro degli strumenti reali di controllo e di in-

cidenza sugli atti della pubblica Amministrazione. In occasione del dibattito sulla legge «7», date la ristrettezza di tempo, data l'esigenza di formulare comunque la legge e considerato che in quella occasione l'attenzione si incentrò su altri aspetti della norma, che per la sua novità e per la sua impostazione rivoluzionaria certamente non consentirono di potere focalizzare tutti gli aspetti, si accennò soltanto al problema e poi si superò.

Oggi che siamo in presenza di una rivisitazione di quella norma attraverso la formulazione del disegno di legge sulla elezione diretta del Presidente della provincia, dobbiamo necessariamente riprendere quel concetto sul contenuto di controllo. L'emendamento che propone il Gruppo del Movimento sociale italiano va nella direzione di collegare l'atto di controllo ad una conseguenza diretta laddove non vi sia una risposta tempestiva da parte dell'organo di governo.

Quando il Gruppo del Movimento sociale italiano infatti individua nello strumento ispettivo, nelle interrogazioni, nelle interpellanze, il mezzo per andare a colpire una disfunzione dell'amministrazione, una omissione dell'amministrazione, una carenza dell'amministrazione comunale e affronta con questo emendamento la mancata risposta alla impossibilità di esercitare atti di governo sulla materia oggetto della interrogazione, ritengo che il Gruppo del Movimento sociale italiano dà una soluzione corretta ad uno degli aspetti più significativi della materia in questione. Il problema qual è? Se un consigliere comunale o provinciale, un gruppo consiliare o anche un numero più vasto di rappresentanti negli organi volitivi interroga il sindaco e la giunta su argomenti di rilevanza comunale e provinciale, e il sindaco e la giunta non rispondono all'interrogazione, esattamente come avviene in questa Assemblea in cui si verifica che deputati che presentano atti ispettivi su vari aspetti dell'Amministrazione regionale non ottengano risposta se non dopo mesi ed, in alcuni casi, anni, bene, la stessa cosa, forse ancora più amplificata, avviene a livello comunale e provinciale in cui i consiglieri comunali e provinciali formulano interrogazioni a cui gli organi di governo non danno risposta, che vengono mortificate dall'assoluto e civico disinteresse da parte di chi ha le responsabilità di governo.

Questo emendamento, quindi, onorevoli colleghi, cerca di vincolare il sindaco, il presidente della provincia, l'amministrazione comunale o provinciale a rispondere quanto meno alle interrogazioni e alle interpellanze ponendo una sanzione laddove non ci sia la risposta; sanzione che viene prevista nei casi in cui, decorsi infruttuosamente i termini stabiliti dal regolamento comunale e provinciale per la risposta, l'amministrazione comunale o provinciale non può più compiere atti inerenti la materia oggetto dell'atto ispettivo.

È una previsione sicuramente drastica che urta la suscettibilità di qualcuno abituato a fare il manovratore senza essere mai disturbato, ma alla fine, cari colleghi, una qualche soluzione noi la dobbiamo dare. Non si può pensare che ci sia gente con la sveglia al collo e l'anello al naso che discute in termini astratti di potere di indirizzo, di programmazione e di controllo sapendo che discute di aria fritta!

Onorevole Presidente della prima Commissione, lei su questo argomento è stato sempre estremamente attento. Il problema politico che noi poniamo è un problema di gestione e di ruolo dei consigli. Noi non abbiamo fatto le barricate quando si è trattato di togliere ai consigli comunali e provinciali tutta una serie di poteri e prerogative che erano più di governo e quindi più di gestione che di altro. Però, ora siamo arrivati al dunque, ora noi ai consigli dobbiamo attribuire un qualche strumento che possa consentire ai consiglieri comunali e provinciali di esercitare con dignità e senza morificazione il proprio ruolo. Noi abbiamo individuato in questo strumento uno dei possibili mezzi perché i consigli vengano riempiti di contenuto e quindi i consiglieri vengano affidati al loro ruolo di controllori dell'attività dell'amministrazione nell'assenza di proposte alternative. Nessuno, né il Governo, né la maggioranza si è articolato su queste vicende. E siccome il problema è di dare ai consigli il ruolo che compete loro, noi insistiamo perché questo emendamento venga approvato e venga dato quindi ai consigli comunali questo strumento che gli consenta di ridurre gli effetti devastanti di una politica che spesso è arroganza e non è contenuto!

PRESIDENTE. Il parere della Commissione sull'emendamento 48.1?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore.* Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali.* Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 48.2.

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando abbiamo approvato la legge numero 48 abbiamo affidato ai consigli comunali tutta una serie di competenze che dovevano essere articolate attraverso gli statuti. Tra queste competenze vi è pure quella di decidere — e quindi era una facoltà — la istituzione dell'ufficio del difensore civico.

Noi contestammo duramente in quella occasione questa scelta del Parlamento regionale e facemmo ciò basandoci su alcune argomentazioni che non ho difficoltà a riepilogare in maniera estremamente sintetica.

Il difensore civico è un ufficio di una rilevanza eccezionale; in alcuni casi, specie alla luce della novità introdotta successivamente con l'elezione diretta degli esecutivi, l'unico strumento che può in maniera immediata, in maniera pregnante rappresentare un momento di difesa e di tutela del cittadino di fronte agli atti della pubblica Amministrazione che dovessero essere illegittimi o dovessero essere ritenuti non conformi allo spirito della norma in generale. Che un ufficio come quello del difensore civico possa essere, in primo luogo, facoltativo e, in secondo luogo, gestito dai singoli consigli comunali sia nelle modalità di istituzione sia nelle possibilità addirittura di articolare la elezione, con la conseguenza aber-

rante che ci sono decine di comuni siciliani che non hanno istituito l'ufficio del difensore civico e molti dei consigli comunali che lo hanno istituito si sono rivelati «un amico del giaguaro», perché al servizio del potere e strumento utilizzato dai controllati per farsi controllare da un affezionato ed addomesticato personaggio, rasenta l'incredibile! È assurdo che ci siano consigli comunali — alcuni anche autorevoli, come per esempio il consiglio comunale di Siracusa — che decidono la istituzione del difensore civico e poi la collegano ad una elezione che lo stesso consiglio comunale deve fare nel suo seno! È una cosa allucinante e fa a pugni con la logica più elementare che vuole il difensore civico assolutamente estraneo a qualunque tipo di rapporto con il Palazzo; meno che mai si può ipotizzare un difensore civico collegato funzionalmente al Palazzo, perché da questo eletto.

Pertanto, signor Presidente, l'emendamento di cui stiamo parlando e il successivo che illustrò anche adesso così eviterò di intervenire un'altra volta, sono nella direzione di svincolare dagli statuti e quindi dalla facoltà dei comuni la previsione di istituire la figura del difensore civico e di introdurla per legge, per fare diventare finalmente questo ufficio di uguale valenza per tutta la Regione ed evitare che ci siano cittadini di serie A, che nel proprio comune hanno un ufficio di difensore civico che può raccogliere le loro istanze e poi intervenire in loro difesa, e cittadini di serie B i quali, non avendo amministratori sensibili, non hanno avuto istituito l'ufficio del difensore civico nel proprio comune e quindi sono costretti di volta in volta ad agire ricorrendo a strumenti di difesa ordinaria quali il ricorso gerarchico oppure il ricorso amministrativo presso il TAR. Il primo problema che questo emendamento si pone è di uniformare l'intero territorio della Regione e pertanto, si rende necessario istituire un ufficio che, a fondamentale difesa degli interessi dell'intera comunità isolana, possa far sì che questa delicata materia non venga gestita a macchia di leopardo.

La seconda questione, che attiene al secondo emendamento, è la modalità di elezione del difensore civico; modalità di elezione che andrebbero uniformate anche a livello regionale sottraendole alla libera scelta dei singoli con-

sigli comunali, i quali finora prevedono le norme più balzane per l'elezione di questo organismo. Con il nuovo sistema il difensore civico verrebbe eletto attraverso il ricorso all'elezione diretta, anche se con voto limitato ai candidati già preventivamente selezionati facenti parte di liste valevoli per ogni comune.

Questo nuovo meccanismo consente di avere un ufficio di difensore civico che sia diretta controparte del sindaco eletto direttamente dal popolo; un ufficio uniforme per tutta la Sicilia che sia la risposta complessiva alla crescente domanda di tutela nei confronti della pubblica Amministrazione. Quello che prevediamo con questi due emendamenti è una previsione normativa che attiene anche all'indennità specifica da dare al difensore civico, che verrebbe collegata all'indennità percepita dal sindaco del comune in cui il difensore civico esercita il suo ufficio.

In conclusione, onorevoli colleghi, i due emendamenti articoli aggiuntivi che noi proponiamo vanno nella direzione di uniformare, omogeneizzare una materia delicatissima, una materia in cui la Regione non può consentire di avere un'articolazione di cittadini su livelli diversi di tutela per quanto attiene ai diritti civili e per quanto attiene alla possibilità di essere difesi da una strumentazione che altrove, nel resto del mondo, fuori dall'Italia, da decenni dimostra la sua validità e che con tanta difficoltà vediamo che non si riesce a fare decollare nella nostra terra, disabituata ai principi della difesa dei diritti civili.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione sull'emendamento articolo 48 ter?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento articolo 48 *quater*.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 49.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 49.

Autenticazione delle sottoscrizioni elettorali

1. Per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, numero 53 e successive modifiche. Sono, inoltre, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni il giudice di pace ed i segretari giudiziari».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro ed altri il seguente emendamento 49.1:

aggiungere il seguente articolo 49 bis:

*1. Nelle giunte e negli organi collegiali dei comuni e delle province, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti almeno la metà degli incarichi deve essere ricoperta da soggetti di sesso femminile.

2. Nelle liste dei candidati per la elezione dei consigli provinciali, comunali, circoscri-

zionali, almeno la metà dei candidati presentati deve essere di sesso femminile.

Ai fini dei precedenti commi non si tiene conto dell'eventuale unità non divisibile».

PIRO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei provare per quanto possibile a depurare questa discussione da considerazioni non pertinenti al tema; vorrei invitare anche i deputati, se possibile, a depurare la discussione su questo tema — che comunque non è un tema di secondaria importanza, anzi è un tema di primaria importanza — da considerazioni che esulano dal merito dei problemi che vengono trattati e rispetto ai quali ognuno ovviamente ha una posizione, e credo che anche le posizioni più distanti meritino di essere considerate in quanto tali, senza dietrologie o considerazioni di basso profilo che credo non spettino ad un organismo parlamentare come il nostro e che l'Assemblea regionale siciliana non merita.

Ripeto, si può essere d'accordo o non d'accordo, però su una cosa io credo dobbiamo convenire tutti: sul fatto cioè che si possa fare una discussione sul merito tra di noi prospettando le nostre convinzioni, le nostre posizioni. Peraltro, questo è un tema che interessa i Gruppi parlamentari, le formazioni politiche, un tema su cui vi sono opinioni differenziate, peraltro opinioni che non sono differenziate in ragione dei sessi, per cui il sesso femminile è d'accordo e il sesso maschile è contrario, assolutamente. Ognuno assume un suo orientamento in base alle proprie convinzioni, sia che appartenga al sesso maschile che al sesso femminile. E così noi troveremo uomini che sono favorevoli e uomini che non lo sono, donne che non sono favorevoli e donne che invece lo sono.

Questo, credo, è un ulteriore elemento che ci deve indurre a guardare al tema con attenzione ma anche con estrema serietà.

Questo dibattito si è molto sviluppato a livello nazionale, già nella legge per l'elezione del sindaco e del Presidente della provincia sono state inserite alcune previsioni. In par-

ticolare, sono state inserite due previsioni: la prima riguarda la formazione delle liste, l'altra attiene agli statuti.

Per quanto riguarda le liste, la legge nazionale prevede che nessun sesso possa essere rappresentato oltre i due terzi, di norma. Quest'ultima norma ha dato origine a problemi interpretativi, risolti definitivamente da una recentissima sentenza, credo del Consiglio di Stato, che ha chiarito che nessuna lista può contenere per ciascun sesso più dei due terzi dei candidati. E soltanto in presenza di fatti eccezionali può essere consentita la deroga. Per cui ha confermato l'annullamento della presentazione di quelle liste in alcuni comuni in cui si doveva votare nella scorsa tornata, che non ottemperavano a questa regola. La seconda norma è quella relativa agli statuti. La legge statale numero 81 ha previsto che gli statuti comunali e provinciali debbano prevedere, al fine di conseguire la pari opportunità, norme che consentano la presenza dei due sessi in tutti gli organismi, nelle giunte e negli organi collegiali di tutti gli enti dipendenti dai comuni e dalle province.

Durante la discussione della legge di riforma per l'elezione di Camera e Senato questo dibattito è tornato d'attualità perché sono stati presentati degli emendamenti e, alla fine, credo sia passata, per quanto riguarda la Camera, una formulazione che obbliga i presentatori delle liste...

CRISTALDI. C'è un ordine del giorno che delega il Governo a interpretare la legge.

PIRO. Cioè la follia più totale. Quella della Camera è una follia incoerente perché non si predispone una legge per poi derogarla con un ordine del giorno. È una sciocchezza infinita. Il dibattito in corso alla Camera ha portato alla formulazione della norma di cui qui si parla, che prevede nel caso della presentazione delle liste per il recupero proporzionale l'alternanza dei due sessi.

Ritengo che tutte queste previsioni inserite nelle varie norme nazionali sono norme largamente insoddisfacenti che creano più problemi di quanti in effetti ne risolvono. Esse non sono corrispondenti assolutamente al livello della questione e al livello della soluzione della

questione. Il problema non è riproporre ancora e per l'ennesima volta il meccanismo delle quote, come se le donne fossero appartenenti ad una categoria protetta alle quali occorre riservare una quota di presenza! Qui la tesi che viene sostenuta è diversa, sulla quale si può essere d'accordo o meno, ma sicuramente molto diversa dal concetto delle quote.

Si parte innanzitutto dalla considerazione che occorre finalmente realizzare nel nostro Paese alcuni dettati costituzionali previsti da varie norme della Costituzione che impongono nell'attività legislativa, politica e amministrativa il superamento delle diseguaglianze a tutti i livelli e in tutti i campi. Ora, non vi è dubbio che, nel nostro Paese in particolare, non vi è maggiore diseguagliaza che quella dei sessi; e non vi è maggiore ragione di diseguagliaza di quella fondata sui sessi. Quindi, i meccanismi della pari opportunità vanno anch'essi in qualche modo superati e forzati perché fino adesso non hanno prodotto alcun risultato. Pertanto, se si parte dalla considerazione che occorre superare la diseguagliaza e che questo processo non può essere un processo affidato soltanto alla germinazione spontanea, al maturarsi delle coscenze, al maturarsi degli eventi, al maturarsi delle condizioni sociali, che è un discorso che va avanti da quando esiste il mondo, se si parte da questa considerazione credo debba essere riconosciuto il principio per il quale bisogna abbandonare la politica delle quote. Occorrono meccanismi che superino la diseguagliaza. Bisogna accettare (personalmente l'accetto) l'idea che per una certa fase storica — fase storica che non so quanto possa durare — bisogna incentivare le politiche di parità in maniera concreta e reale.

BATTAGLIA GIOVANNI. La questione è chiara...

PRESIDENTE. Onorevole Battaglia, lasci parlare l'onorevole Piro. Onorevole Piro, continui. La prego di continuare.

PIRO. O lei mi consente di parlare ed impedisce queste interferenze inopportune o io non parlo più. Accetto che mi si tolga la parola soltanto per aver superato il limite di tempo concesso dal Regolamento.

BATTAGLIA GIOVANNI. Signor Presidente, chiedo scusa a lei ed all'onorevole Piro.

PIRO. D'altro canto avevo concluso. Concluendo affermando che il meccanismo della parità assoluta è un meccanismo che ci pare l'unico che possa incidere realmente.

Peraltro, onorevole Purpura, così come sono stati formulati i due emendamenti, credo che essi si prestino a parecchie osservazioni sia di forma che di merito. In ogni caso, ritengo che i due emendamenti, se si accetta l'impostazione, vadano riconsiderati e risformulati in quanto la previsione che facciamo noi, per esempio, per quanto riguarda gli statuti è di molto inferiore a quella che fa la legge nazionale che, ripeto, estende la previsione della parità non soltanto alle presenze delle giunte ma a tutti gli organismi collegiali. Almeno questo, onorevole Purpura.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dalla Commissione i seguenti emendamenti:

emendamento 11 bis:

«Per realizzare i principi di parità, di norma, a ciascun sesso sono riservati almeno il 50 per cento dei posti disponibili in ciascuna lista presentata per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali»;

emendamento 11 ter:

«Gli statuti comunali e provinciali dovranno prevedere che almeno il 50 per cento degli assessori di norma siano di sesso femminile».

LIBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo a titolo personale, come credo sia giusto in un dibattito su un tema come questo, per dichiararmi favorevole all'introduzione di norme che favoriscano una maggiore partecipazione delle donne alla vita pubblica nella nostra Regione, con norme incentivate volte a superare strozzature che fattori di tradizione, di cultura, di abitudini hanno de-

terminato e che la semplice evoluzione del costume tarda a superare.

Io non voglio toccare qui argomenti legati ad analogie, a collegamenti che le nostre soluzioni possono trovare con scelte che il legislatore nazionale sta compiendo con difficoltà e con contraddizioni in questo momento: una contraddizione clamorosa è quella compiuta alla Camera dei Deputati con la votazione di una norma che prevede l'alternanza tra uomini e donne nelle liste e di un contemporaneo ordine del giorno che smentisce il valore vincolante di questa norma; mi sembra importante solo considerare che il dibattito è oggi aperto a livello nazionale e che su questo dibattito, con la serietà che l'argomento richiede, anche l'Assemblea regionale siciliana apporti il suo contributo.

Credo che la ragione di fondo che ha spinto ad introdurre queste norme incentivanti sia una ragione profonda, che deve essere meditata da tutti e che fa capo alla constatazione oggettiva di una condizione di inferiorità della donna nella vita pubblica, frutto di tradizioni millenarie della nostra civiltà che per lunghissimo tempo ha attribuito agli uomini ed alle donne nella vita collettiva ruoli differenziati, e che portavano la donna a svolgere un ruolo importante, importantissimo in Sicilia nell'economia familiare, ma contemporaneamente un ruolo di distacco, di assenza dalla vita pubblica. Nel corso dei millenni si è determinata — ed è inevitabile e forse legata a fattori psicologici profondi che non è il caso qui di approfondire o rimettere in discussione — tutta una visione del mondo nei rapporti fra gli uomini, nei rapporti fra gli uomini ed il tempo della loro vita, nei rapporti fra gli uomini e la natura secondo certe teorie differenti, nel comparto maschile ed in quello femminile della società, che è difficile oggi poter sradicare. Da questo punto di vista, se riteniamo — e io ritengo che sia così — che la visione del mondo e della vita collettiva per fattori di cultura millenaria sia diversa, sicché il punto di vista maschile su problemi che riguardano la vita di tutti è un punto di vista che necessariamente è diverso nell'esaltare certi aspetti e nel sottovalutarne altri, e così pure il punto di vista femminile è necessariamente diverso, credo che sia giusto ed affascinante tenere conto di questa ipotesi

che nel Movimento delle donne e nell'espressione di comitati che si sono organizzati nella nostra Regione viene portata avanti: cioè, che le decisioni più giuste per la vita collettiva possono essere adottate se si realizza un punto di sintesi fra i diversi modi di vedere le possibili soluzioni della vita collettiva che il punto di vista femminile e il punto di vista maschile inevitabilmente portano in sè.

Questa sintesi può essere data da una presenza forte di ambedue i sessi nei luoghi in cui le decisioni normative e di governo della vita collettiva vengono prese, quindi da una presenza uguale di ambedue i sessi e di ambedue i punti di vista in questi luoghi. Se questa esigenza di sintesi — ripeto — corrisponde ad un bisogno di approfondimento e di equilibrio nelle scelte che riguardano la vita collettiva e anche nei modi di procedere da parte delle organizzazioni pubbliche, credo che una spinta per superare le difficoltà che oggi le donne incontrano nel giungere a posizioni di responsabilità della vita politica debba essere data. Certo ci sono eccezioni, ci sono donne dal carattere durissimo e dall'abilità tattica che sono diventate *leader* anche di grandi Paesi, e anche nel nostro Paese vi sono donne che eccellono nella vita politica; ma non c'è dubbio che alcune barriere all'ingresso nella competizione della vita politica sussistono e sono tutt'ora fortissime. Grandi energie intellettuali e morali che possono essere utilizzate per la vita pubblica sono escluse dalle cariche di responsabilità proprio perché inevitabilmente le condizioni psicologiche e le attitudini di ciascun individuo possono spingerlo a realizzare le sue capacità e le sue *chances* maggiormente in certi settori anziché in altri. Questo ovviamente vale anche per gli uomini: ci sono molti uomini di grandissima qualità che oggi non sono disposti ad entrare nella vita pubblica e non sono entrati nella vita pubblica non perché manchino delle capacità di apportare contributi egregi ed anche determinanti alle scelte collettive, ma proprio per le difficoltà che il mondo politico, le sue regole, i suoi meccanismi comportano nell'accesso e nel superamento di barriere iniziali per giungere a posizioni di evidenza, a posizioni di possibile eleggibilità. Questa difficoltà che si presenta anche per molti uomini è sicuramente incrementata, per fattori

di carattere culturale legati a quella tradizione millenaria a cui alludevo prima, per le donne. Io credo che questa circostanza, circostanza di puro fatto, di pura tradizione, precluda e abbia precluso e continui a precludere l'accesso a posizioni di responsabilità di cui tutta la società potrebbe godere. Molte donne di grande intelligenza, di grande buonsenso, di grande preparazione oggi sono impiegate nei posti più disparati della vita sociale con beneficio di tutti noi e nella vita politica continuano ad avere difficoltà di partecipazione e di conseguimento di posizioni di preminenza.

Questa scommessa credo vada fatta, una scommessa volta a favorire disponibilità di soggetti donne, disponibilità ad accedere a cariche, ad accedere a posti di responsabilità che gli attuali meccanismi riservano ancora in larghissima misura ad uomini. Basta guardare questa Assemblea regionale siciliana, ad esempio. Questa scommessa credo che oggi vada fatta e l'esperienza accumulata nel nostro Paese in altri settori in cui le donne rivestono posti di notevole responsabilità e di notevole peso, ci deve confortare e deve rafforzarci nel portare avanti questa scommessa.

Chi ha una certa età ricorderà le discussioni accese ed accecate che qualche decennio fa si svolgevano in ordine alla legittimità di un ingresso delle donne nell'esercizio del potere giudiziario. Veniva sostenuto, da parte di autorevoli esponenti della cultura, oltre che dallo stesso mondo giudiziario, la incapacità delle donne ad esercitare la funzione sanzionatoria; incapacità derivante dalla loro mentalità, dal loro atteggiamento volto a guardare al caso concreto e non all'applicazione delle norme. Per tali motivi caratteriali si riteneva che le donne fossero incapaci di esercitare la funzione giudiziaria.

Invece, da quando le donne sono entrate nel mondo giudiziario, tutto si può dire tranne che abbiano abbassato, con l'esercizio della funzione che hanno svolto nei posti ormai di grande responsabilità a cui sono giunte, il livello tecnico, professionale e morale della funzione giudiziaria nel nostro Paese.

Lo stesso sicuramente si può dire per quanto riguarda altri settori della vita pubblica. Lo stesso si potrà dire per quanto riguarda le funzioni amministrative in enti pubblici, che saranno chiamate a svolgere se la disponibilità

ad allargare la partecipazione alle decisioni collettive a quella parte di noi come comunità siciliana che oggi è in larga parte esclusa e posta in posizioni di inferiorità per ragioni di tradizione, sarà incoraggiata e stimolata. Ciò potrebbe avvenire se questa Assemblea assumesse decisioni coraggiose e di grande apertura che la porrebbero, ancora una volta e pur fra tante contraddizioni, all'avanguardia nel dibattito nazionale.

Pertanto, chiedo a nome del Gruppo de «La Rete» che vengano accolte le proposte che qui vengono fatte attraverso alcuni emendamenti, tra i quali quelli presentati da alcuni componenti la Commissione. Tale audacia intellettuale, morale e politica aprirà certamente un processo che nei prossimi anni maturerà; forse stasera, vista la vivacità delle reazioni, il processo non è perfettamente maturo, ma possiamo accelerarlo.

Io credo che questo processo maturerà nella vita nazionale e se noi oggi adottassimo questa norma potremmo essere considerati anche sotto questo profilo dei precursori, dei soggetti che hanno visto più lontano di quanto tanti altri in questo momento non facciano.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Cristaldi, se lei permette, il Presidente della Commissione forse desidera fare una proposta.

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, le donne per la verità dovrebbero unirci, stranamente ci dividono. Al di là delle battute, che servono se non altro a fare calare la tensione, raccogliendo anche le indicazioni che vengono da alcuni Gruppi parlamentari, proporrei l'accantonamento di questo emendamento in modo da andare avanti speditamente. Chissà che poi nel riesaminarlo non si trovi una soluzione che soddisfi un po' tutti.

CRISTALDI. Chiedo di parlare sulla richiesta di accantonamento.

PRESIDENTE. Onorevole Cristaldi, lei ha ragione; faccia il suo intervento e l'emenda-

mento lo accanteremo dopo la discussione. Ha facoltà di parlare.

CRISTALDI. Le sono grato, signor Presidente. Questo non per venire meno a un comportamento che credo è sempre stato, da parte dei deputati del Movimento sociale italiano, esemplare da questo punto di vista, però, poiché si è sviluppato un certo dibattito, ci sembra giusto che tutti i Gruppi parlamentari esprimano almeno sinteticamente la loro opinione su un dato argomento.

Lei, molto opportunamente, di fronte a una mia battuta mi ha richiamato perché ha ritenuuto che avessi un comportamento irriguardoso nei confronti dell'Aula, luogo in cui bisogna rispettare il Regolamento ed avere un comportamento decoroso. Però, signor Presidente, mi permetta di fare un certo tipo di battute con eleganza. Credo che si abbia il pieno diritto di farlo soprattutto quando nella illustrazione degli emendamenti appare come se in questa Assemblea noi stessimo discutendo di estendere i diritti degli uomini alle donne, come se noi decidessimo in questo Parlamento della possibilità di consentire alle donne di esercitare la politica, come se oggi non ci fossero le condizioni perché le donne potessero partecipare alla politica.

Signor Presidente, vero è che su un argomento di questa natura ci si può dividere, come su moltissime altre cose, però, per puntualizzare quali sono i termini della questione, nessuna legge dello Stato e della Regione vieta che i 90 deputati dell'Assemblea regionale siciliana siano tutte donne. A questo punto nessuno mi potrà impedire di presentare un sub-emendamento affinché io possa difendere i diritti degli uomini. Perché allora non possiamo scrivere che almeno il 50 per cento deve essere di sesso maschile? Perché bisogna puntualizzare che il 50 per cento dei componenti le liste debba essere di sesso femminile? Se c'è la pari opportunità io posso chiedere che il 50 per cento dei componenti la Giunta sia di sesso maschile! Del resto, signor Presidente, mi consenta di dire che questo è un falso problema. In effetti, in pratica, nessun partito trova vincoli a non fare ciò che è scritto in questi emendamenti, lasciando alla gente il diritto di esercitare le proprie scelte anche tenendo conto

delle proposte. Ma chi ha vietato finora di poter presentare una giunta dove vi siano metà donne e metà uomini? Dove vi siano tutte donne? Dove gli uomini siano messi al bando?

Onorevoli colleghi, chi ha seguito attraverso la stampa il dibattito sulla pari opportunità che si è sviluppato alla Camera, si renderà conto del ridicolo in cui è piombato il Parlamento nazionale, su questa questione della percentuale da attribuire al sesso femminile, con questa vicenda della obbligatorietà! Non tanto per il contenuto di quello che era stato proposto, ma per quello che si è sviluppato nel dibattito interno a questo problema. Si è approvata una norma che poi si è verificato essere non soltanto di difficile applicazione ma che avrebbe coperto di ridicolo il nostro Paese. Per rimediare, il Parlamento nazionale ha dovuto poi presentare un ordine del giorno a firma dei deputati del Movimento sociale italiano che in qualche maniera ha posto degli argini all'errore madornale commesso. Comunque resta il fatto che il Parlamento abbia suscitato l'ironia della gente, soprattutto fuori dall'Italia, perché ha delegato il Governo nazionale ad interpretare correttamente la norma. Come se all'interno della nostra Costituzione o all'interno dei poteri conferiti ai singoli istituti, il Parlamento possa delegare per l'interpretazione di una norma il Governo dello Stato (o il Governo della Regione, come in questo caso).

Signor Presidente, noi abbiamo fatto delle riunioni in cui le donne — e non soltanto espontanei del mondo femminile al livello siciliano o nazionale — si sono espresse in maniera molto negativa nei confronti di questa norma. In questo senso, non ho dati certi ma queste cose ciascuno di noi le sente, le recepisce e le riferisce. La maggior parte delle donne — ripeto — è contro questa norma, perché sembrerebbe affermare che di fatto le donne non abbiano gli stessi diritti degli uomini.

Tuttavia, immaginiamo per assurdo che decidessimo di approvare una norma di tale portata. Non nascerebbe comunque il problema di dare una risposta parziale? Perché dobbiamo allora portare fino alla esasperazione il problema? Perché la pari opportunità deve essere consentita in questi termini e non negli effetti pratici? Ci sono decine di disegni di legge presentati in questa Assemblea regionale siciliana,

molte dei quali a firma dei deputati del Movimento sociale italiano, che si pongono l'obiettivo di creare la pari opportunità uomo-donna per quanto riguarda l'inserimento nel lavoro, per la crescita nelle carriere, per il diritto naturale di tornare ad essere madri e costruire la famiglia secondo il principio cattolico e cristiano, onorevole Purpura! Cose che non sono in contrasto con l'impegno della donna in politica. Ma da qui a sostenere che, per consentire alle donne di avere maggiori spazi in politica, noi si debba approvare una norma di tale portata, ne passa di acqua sotto il fiume! Infatti, in questo senso, nessuno impedisce alla pur esigua rappresentanza di donne presenti in questa Assemblea di dare il loro contributo.

Probabilmente i partiti si organizzeranno senza costrizioni in maniera autonoma e faranno in maniera tale che ci siano più donne presenti nelle liste. Ma se penso a questo concetto della pari opportunità, potremmo aprire una parentesi senza fine perché potrebbero arrivare i portatori di *handicap* che ritengono di dover essere rappresentati con una certa percentuale negli organismi collegiali, o gli anziani, e all'interno di questa categoria gli anziani o i portatori di *handicap* di sesso femminile che chiederanno un'aliquota che meglio rappresenti la loro specificità. E perché queste donne devono essere lasciate libere senza tenere conto che esistono esigenze particolari per fasce di età? Per cui a questo punto il 30 per cento del 50 per cento riservato alle donne dovrebbe essere al di sotto dei 29 anni in quanto rappresentativo del mondo giovanile oltre che del mondo femminile! È una parentesi che possiamo aprire e sulla quale, signor Presidente, con il gioco della novità pur di andare sul giornale, non ci rimane che spogliarci nudi in quest'Aula davanti alla telecamera!

Io credo, infine, che a furia di scavalcare, a furia di rincorrere la notizia sensazionale noi si perda il gusto dell'essere all'interno del Parlamento per fare leggi, ben sapendo che la popolazione si divide nei due sessi: maschile e femminile.

Nel momento in cui oggi viene garantito costituzionalmente il pari diritto dell'uomo e della donna, nessuna norma può costringere oltre la Costituzione il diritto di fare politica. Perché le donne non possono parimenti degli uomini organizzarsi oggi? Non possono per-

sino fare un partito femminile che partecipi alle elezioni? Debbono comunque prima convincere le altre donne — che sono la maggior parte — che non accettano questa discriminazione; che non accettano l'idea del recinto entro il quale riservarle; non accettano l'idea della riserva per le donne. Ciascuno di noi partecipa alla vita del Paese, al grande dibattito politico e culturale con le stesse opportunità; con la pari opportunità la donna interviene con le stesse garanzie del sottoscritto, meglio del sottoscritto, con più grazia del sottoscritto, su questo e su mille altri argomenti!

Ci sono donne nella storia, anche contemporanea, che hanno determinato grandi scelte per un Paese. Basti pensare ai sovrani di moltissimi regni del mondo; basti pensare alle grandi figure femminili che hanno caratterizzato la filosofia, la storia, l'arte; certamente esse non hanno richiesto che per esercitare il loro ruolo si facessero dei provvedimenti.

Ecco perché, signor Presidente, su questo argomento il Gruppo del Movimento sociale italiano al quale appartengo, analogamente al Gruppo presente al Parlamento nazionale, chiede che si rifletta sul fatto che ciò che può essere provocato dalla necessità dell'immagine non deve mai farci dimenticare il preciso compito di lavorare seriamente per lo sviluppo sociale della popolazione, senza creare discriminazioni per nessuno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi sono ancora molti deputati iscritti a parlare.

Il Presidente della Commissione aveva chiesto l'accantonamento; però, siccome avevano cominciato a parlare rappresentanti di diversi Gruppi parlamentari è giusto che tutti possano esprimere la loro opinione.

Finora hanno parlato un rappresentante del Movimento de «La Rete», un rappresentante del PDS, un rappresentante del Movimento sociale italiano; quindi darei la parola all'onorevole Fleres in questa prima fase per continuare il dibattito e poi ridarla al Presidente della Commissione quando sarà nelle condizioni di riproporre l'emendamento.

È iscritto a parlare l'onorevole Fleres. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. La sua interpretazione non è esatta perché i Gruppi parlamentari esprimono valutazioni diverse anche al proprio interno.

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Montalbano, continuiamo a parlare, così poi, alla fine, accanteremo ed avremo consumato un'ora del nostro tempo senza arrivare ad un risultato positivo.

Io dicevo che almeno deve essere garantita l'espressione ufficiale di ciascun Gruppo in modo tale che tutti quanti, dentro e fuori, si rendano conto delle singole posizioni.

FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se quest'Aula non si fosse immessa in un *tunnel grottesco* come quello che stiamo percorrendo, probabilmente non avremmo perso tanto tempo, probabilmente avremmo già esitato il disegno di legge, ma, purtroppo, viviamo nella società dell'immagine, nella società della comunicazione di massa e quando i mezzi di comunicazione di massa risultano inaccessibili alla cultura della ragione, alla cultura della tolleranza, alla cultura della moderazione, l'unico spazio che resta ai mediocri è quello di sviluppare temi che sono fuori pentagramma, che sono lontani dalla cultura di un popolo, di un Paese, di una civiltà, di una società.

È questo il caso di cui stiamo discutendo, e se quest'Assemblea avesse la possibilità di recuperare un minimo di razionalità se ne renderebbe conto immediatamente. Il Presidente della Commissione, quindi, anziché chiedere l'accantonamento dell'emendamento, chiederebbe il ritiro dell'emendamento per le motivazioni che diceva l'onorevole Cristaldi in quanto non ci sono norme che, al contrario, impediscono il realizzarsi della pari opportunità; perché nessuno ha mai vietato né ad una donna, né ad un uomo, né ad un anziano, né ad un giovane, né ad un alto, né ad un basso, né ad un professionista, né ad un operaio, insomma a nessuna delle componenti della nostra società, di proporre la propria candidatura.

Il problema non è quello di esprimere una candidatura, il problema è quello di raccogliere il consenso. E poiché l'elettorato italiano è in maggioranza femminile, se il consenso non si raccoglie, il problema non è di stabilire le percentuali o le riserve, come se fossero una

specie protetta, bensì quello di determinare il consenso attorno a programmi, attorno a schieramenti, attorno a proposte politiche. Ora, potremmo fare le liste con il 90 per cento delle donne o con il 90 per cento degli uomini, ma se gli uni o le altre non hanno un progetto politico o un programma coerente con quella che è l'esigenza di una società che cresce e che si sviluppa, non avremmo il consenso su queste proposte. Ed il problema non è di sesso, non è di età, non è di professione, non è di cittadinanza, né di religione, perché allora dovremmo stabilire la riserva per gli evangelisti, per gli ebrei, per i cattolici dissidenti. Pertanto, onorevoli colleghi, questa mattina, io che ho ancora la fortuna di avere una nonna, prima di venire in Aula, mi sono consultato con lei, una donna di eccezionale tempra, che ha partecipato e vissuto la prima e la seconda guerra mondiale, una donna che era schierata con il popolo, con i cittadini che si opponevano alle invasioni straniere nel nostro Paese. Poiché lei mi ha detto che questa è una norma che offende la dignità delle donne, perché limita la loro libertà di partecipazione alla vita politica di un Paese, allora ho pensato: «Forse mia nonna è troppo anziana», e mi sono rivolto a mia madre. Mia madre per tanti anni ha fatto la sindacalista e non ha avuto bisogno di nessuna riserva per esprimere le proprie posizioni e per essere eletta nel posto di lavoro a rappresentare non le donne ma tutti i lavoratori, quindi con molta più dignità e molta più rappresentatività rispetto a chi rappresenta solo una parte della società. Mia madre mi ha detto la stessa cosa. A questo punto mi si potrebbe osservare: «Ma questo rappresenta il passato, mia madre; mia nonna». Allora ho parlato con un'altra donna, la mia donna, che è mia coetanea, che anch'essa è impegnata in politica, che non ha avuto bisogno di nessuna riserva, né per proporre le proprie posizioni politiche, né per affermarle, perché nessuno gliele ha precluse. Ebbene, la mia donna mi ha detto che questa è una legge che offende la dignità delle donne.

E poiché mi si potrebbe dire che la nostra società è una società che si evolve, è una società che in un anno ha percorso 20 anni della propria storia, ho parlato con mia figlia perché ho pensato che bisogna guardare al futuro,

e mia figlia mi ha detto: «Caro papà, se questa norma sarà votata dall'Assemblea regionale siciliana io mi vergognerò di essere una donna; io non voglio vivere in una società che ci chiude in una riserva, non voglio vivere in una società che considera le donne in concorrenza con l'uomo, io voglio vivere in una società in cui l'uomo e la donna concorrono al suo sviluppo e concorrono in maniera paritaria rispetto a quelle che sono le proprie potenzialità e soprattutto al consenso che riescono a determinare e a raccogliere». Onorevoli colleghi, state seri, questa Assemblea riconquisti dignità e soprattutto riconquisti progettualità.

Parliamo di cose serie. Questo non significa volere precludere a nessuno la strada alla politica, questo non significa volere precludere a nessuno la possibilità di andare a rappresentare le aspirazioni e gli interessi di una società in evoluzione.

Che ha l'onorevole Piro? Siccome l'onorevole Piro si arrabbia quando parla lui e viene disturbato, vorrei assicurata la pari dignità negli interventi.

PIRO. Volevo fare soltanto una considerazione: chi ha bisogno di insultare gli altri per affermare le proprie idee, vuol dire o che ne ha poche o che non ne ha nessuna.

FLERES. Io non sto insultando nessuno. Sto svolgendo delle considerazioni e mi avvalgo della mia esperienza, della mia competenza e delle mie convinzioni politiche e culturali. Se il mio intervento è stato inteso come offesa a quest'Aula io chiedo scusa, ma non era questo il mio obiettivo. Il mio obiettivo non era sicuramente quello di offendere quest'Aula, ma quello di ricondurla verso decisioni e verso programmi e progetti più consoni alle competenze dell'Assemblea regionale siciliana. Onorevoli colleghi, onorevole Presidente, io non credo di dovere aggiungere altro, dico però che noi non possiamo affrontare un argomento di questa natura in questo contesto e in questo clima.

Se noi stasera stessimo affrontando un disegno di legge che stabilisce modalità e norme che assicurino la pari opportunità non in politica ma nella vita, nel mondo del lavoro, se stasera stessimo stabilendo la costruzione di

asili nido che fanno guadagnare tempo alle donne, se stasera stessimo stabilendo il nuovo piano commerciale con l'apertura dei negozi a qualunque ora per consentire di guadagnare tempo alle donne, se stessimo discutendo le norme che riguardano la pari opportunità nella vita non nella politica (la politica è piccola parte della vita), avrei fatto un altro tipo di intervento, mi sarei espresso in maniera diversa ed avrei combattuto una battaglia in direzione del raggiungimento dei reali obiettivi che bisogna colpire se vogliamo assicurare la pari opportunità, ma così non è. Pertanto, onorevoli colleghi, l'appello che formulo all'Aula è quello di tornare rapidamente sulle proprie posizioni per andare a votare il disegno di legge sull'elezione diretta del Presidente della provincia senza riserve, perché nelle riserve, come insegnano gli indiani del Nord America, prima o poi le specie finiscono con l'estinguersi.

SCIANGULA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che non esistano le ragioni di uno scontro su un tema così gentile e così leggiadro quale quello della partecipazione delle nostre donne alla vita politica, degli enti locali e non. Ritengo di dover affermare che personalmente sono favorevole all'emendamento che prevede la partecipazione delle donne, anche se mi pongo il problema di come le liste dovranno essere formate laddove non si riesca a realizzare il tema partecipazione...

BATTAGLIA GIOVANNI. Ora cosa scriviamo contro di te che ti sei riabilitato?

SCIANGULA... bravo, io fra l'altro debbo dirti, onorevole Battaglia, che ero restio ad intervenire perché non sapevo come la mia collocazione sarebbe stata definita dall'onorevole Consiglio, se di ceto politico squalificato o no, perché non conosco la sua posizione personale, quindi, avevo una preoccupazione forte. Però, siccome queste preoccupazioni le ho solo in termini ironici, personalmente mi schiero a favore di una proposta che consenta l'in-

gresso delle donne, non dico in termini paritari rispetto agli uomini. Però non so quale formula possa inventarsi per garantire la partecipazione delle donne alla vita delle nostre istituzioni, tanto è vero che mi permetto di suggerire e di fare appello al Presidente della Commissione, di trovare una formula che riesca a coniugare questa esigenza con quella (anch'essa estremamente importante) di evitare che le istituzioni siano paralizzate dalla mancata opposizione delle donne a partecipare alle liste. Non so come la fantasia del Presidente della Commissione possa risolvere questo problema.

Onorevole Mannino la prego, sono tra l'altro stanco, perché mi sto facendo carico, nel mio piccolo, di portare «socraticamente» queste leggi, finalmente, ad uscire dall'Assemblea, con tutte le amarezze che queste cose mi danno. Anche perché, onorevole La Porta ed onorevole Fleres, mi premurerò in questi giorni di regalarvi un libriccino uscito recentemente, edizione Adelphi, di Schopenhauer, intitolato «L'arte di aver ragione». Sono circa 40 massime, ce n'è una sulla cosiddetta «verità universalmente riconosciuta». Scrive Schopenhauer come viene costruita la verità universalmente riconosciuta, come anche, onorevole Consiglio, demonizzare gli avversari o i concorrenti mostrando arroganza, cioè a dire: se sei d'accordo con me sei bravo, sei nuovo, sei rinnovatore; se non sei d'accordo con me, sei il vecchio ceto, sei andreottiano, sei chissà cosa. Con queste parole, estremamente chiare, io ho dato poco fa una risposta estremamente equilibrata perché voglio concorrere a realizzare la condizione a che questa Assemblea vari leggi serie.

Anche sul problema della partecipazione delle donne, voglio concorrere, però, in termini di grande libertà. Ho chiesto ad ognuno dei colleghi del Gruppo della Democrazia cristiana di decidere secondo coscienza su un tema su cui non c'è una assunzione di linea politica generale come partito della Democrazia cristiana o come nascente Partito popolare italiano. Mi permetto, però, di dirvi una cosa: vediamo di trovare una soluzione perché *hora ruit*, il tempo è trascorso. Dobbiamo finalmente approvare questa legge sulla provincia, perché domani dobbiamo iniziare a trattare la legge finanziaria bis che è attesa dalla popolazione siciliana,

lavoratori e imprenditori. Allora, l'appello che vorrei rivolgere è quello di vedere di trovare una soluzione. Io so che il Presidente della Commissione probabilmente ha trovato una soluzione che noi condividiamo, rimanendo però ciascuno di noi fermo sulle proprie posizioni. Personalmente io dichiaro di votare perché le donne abbiano il massimo della possibilità di partecipazione alla vita delle nostre istituzioni.

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la verità io poc'anzi avevo chiesto l'accantonamento...

PRESIDENTE. Dopo che era iniziata la discussione non si poteva fare più.

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Per carità! Dicevo, avevo chiesto l'accantonamento perchè ero convinto, per come è accaduto, che avremmo trovato un punto di incontro. Io debbo dire che noi avevamo già in Commissione riflettuto su questo argomento, e ci sarebbe anche molto da dire sull'intervento dell'onorevole Fleres. Certamente il calore del suo convincimento lo ha portato ad andare un pochino fuori le righe, e però conoscendolo lo prendiamo per quel che vale e non voglio fare polemica con nessuno. La Commissione ha elaborato un testo sul quale ritengo che si possa trovare l'accordo, e ritengo che su questo emendamento si possa trovare d'accordo anche lo stesso onorevole Fleres.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 49.2:

«*Pari opportunità* - 1. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, numero 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia regionale, non-

ché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti».

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ritengo che l'emendamento testé presentato dal Presidente della Commissione contribuisca al superamento del problema, o almeno consenta un approccio più agevole al dibattito che, credo, abbia creato, in molti di noi, un notevole disappunto. Io ritengo che abbiano fatto ingresso anche nella nostra discussione, argomentazioni, modi di pensare, di essere culturali, rispetto ad un problema così grande e significativo, che non aiutano ad affrontare un problema di così grande importanza. Ritengo che la formulazione, testé letta dal Presidente della Commissione, debba essere in qualche modo accolta, perché ci consente di superare quello che, a mio giudizio, era un limite con cui il problema è stato affrontato. Io, per esempio, ritengo che buon senso avrebbe voluto che una questione di questo tipo non fosse stata presentata all'Assemblea regionale siciliana sotto le vesti di un emendamento, che fosse inserita organicamente nel disegno di legge, che fosse frutto di un dibattito approfondito già nella Commissione e nei gruppi parlamentari. Così invece non è stato, si è preferita la scelta un po' surrettizia, estemporanea, che ha avuto anche il sapore e il limite delle scelte surrettizie ed estemporanee, per cui sono stati presentati due emendamenti che in qualche modo complicano la questione.

Tuttavia mi preme dire che questo non può assolutamente farci condividere alcune accentuazioni che nel dibattito sono state fatte dall'onorevole Cristaldi e dall'onorevole Fleres. Mi sento parte integrante di una forza politica che ha fatto propria una cultura di grande attenzione, di battaglie, di iniziative, di sensibilità rispetto ad un processo di conquista e di emancipazione delle donne.

Questo non può venire mai meno, nemmeno quando le questioni vengono affrontate in una maniera sbagliata, come erano affrontate con gli emendamenti adesso presentati. Infatti quegli emendamenti non affrontano la que-

stione, quegli emendamenti pongono la questione in maniera non opportuna, e se si fosse insistito su quella strada, avrebbero, in qualche modo, creato problemi alla stessa dialettica democratica, alla stessa battaglia delle idee all'interno delle diverse realtà, avrebbero creato anche problemi di carattere tecnico perché vi sono situazioni in divenire. Questa è una questione che ancora non incontra una profonda, diffusa maturazione nelle coscienze, nella cultura complessiva.

Vi sono realtà in cui, per esempio, con quell'emendamento noi avremmo avuto difficoltà a presentare le liste, atteso che le liste devono essere necessariamente formate dal 50 per cento di candidati appartenenti ad entrambi i sessi. Invece, altra cosa è dire che noi promuoviamo una politica, con delle norme che vadano di pari passo con la giusta, vissuta esigenza, con la giusta cultura, inserendo elementi di novità in questo panorama, garantendo la presenza di entrambi i sessi nelle assemblee rappresentative e all'interno degli esecutivi. Ma questa è una cosa che è diversa dalla cultura della quota, dalla cultura del ghetto, anche dorato. Pertanto, il punto è di come si affronta la questione.

Noi non intendiamo usare argomenti cari ad una cultura che non è nostra, quella della donna regina del focolare, della donna madre di famiglia, della donna che deve praticamente essere relegata ad una funzione, ad un ruolo che non è quello della parità; questa cultura noi la rifiutiamo. La donna è nelle condizioni di avere quel ruolo paritario nelle battaglie politiche, nel confronto delle idee e nelle istituzioni con l'uomo, ma la questione deve essere affrontata correttamente. Ritengo che l'emendamento ci consenta di fare un passo avanti in questa direzione, se c'è il consenso più generale dell'Assemblea.

CAMPIONE, Presidente della Regione.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPIONE, Presidente della Regione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me pare che, al di là di alcuni momenti polemici che hanno caratterizzato questa parte di dibattito, questa norma comunque poi verrà fuori, alla

fine; però, comunque dovesse venir fuori, in ogni caso è una norma che deve rispettare una filosofia di fondo che stiamo accettando, e che con essa noi vogliamo superare, ed è difficile perché è pesante per ciascuno di noi, è pesante per la nostra cultura, magari non una cultura declamata ma una cultura che si realizza nella prassi, nei nostri comportamenti.

Dicevo, è pesante perché è una cultura sostanzialmente nuova, è un modo di affrontare questo problema in termini totalmente diversi; c'è in ciascuno di noi un paternalismo antico, c'è una sorta di misconoscimento dei ruoli, c'è una civiltà che si è formata in un certo modo cercando di sottovalutare certi apporti. Tutti siamo figli di questa realtà: chi ha conquistato degli spazi li ha conquistati in virtù di particolari qualità ma certamente non c'è stata l'egualanza dei punti di partenza, per usare una espressione che usavamo ieri, non c'è stata una situazione di sostanziale parità, nonostante le conquiste che sono venute fuori negli ultimi anni.

Basterebbe pensare alla storia del movimento femminile e delle conquiste femminili in questi cento anni, basterebbe pensare a certi fatti che sono diventati obiettivamente una novità importante in questi ultimi anni, per dire che di strada ne abbiamo fatta molta. Con queste norme discusse qua e al Parlamento nazionale dobbiamo stare attenti a evitare che si riproponga, in maniera magari diversa, una sorta di nuovo paternalismo, per cui ammettiamo che le pari opportunità si realizzano nelle occasioni di secondo grado. Lì dove c'è un sindaco che deve scegliersi i collaboratori, bene, il sindaco è vincolato e deve fare delle scelte che devono tener conto di queste situazioni di rappresentatività diverse; oppure, lì dove c'è da nominare in un ente l'organo collegiale, in quel momento scatta la possibilità di accorgersi che ci sono condizioni diverse che devono realizzare le pari opportunità. Ma lì dove si va incontro al problema del confronto con gli elettori, lì dove si va incontro al problema del consenso, lì è come se noi facessimo un passo indietro, cioè dicesimo: no, a questo punto non è il caso di forzare la mano perché probabilmente non siamo nelle condizioni di potere avere risposte, perché forse ancora le situazioni non sono così mature da potere ottenere espres-

sioni così significative da entrare in una lista al 50 per cento.

Qui dobbiamo stare attenti rispetto a questo tema, così come dobbiamo stare attenti però rispetto ad un altro tema: il rischio cioè che questa norma, se non è pensata con molta attenzione, possa diventare alla fine una sorta di ostacolo per questa legge, possa in qualche modo trovare difficoltà di ordine costituzionale. Allora, fermo restando la filosofia che si è espressa comunque anche con l'emendamento Purpura — che risolve soltanto una parte del problema, perché risolve la parte delle nomine di secondo livello, diciamo, non quelle di rapporto diretto con il consenso, problema che resta aperto e che dobbiamo riuscire a rimediare — fermo restando che non deve diventare incostituzionale in qualche modo, dicevo, io proponrei al Presidente di volere, ancora una volta, accantonare questo problema e di volerlo riaffrontare dopo averci dato la possibilità di sentire dei consulenti e degli esperti su questa materia, per evitare di trovarci di fronte a certi rischi che potrebbero esserci e per risolvere comunque la questione prima di arrivare al voto finale.

PRESIDENTE. C'è una proposta di accantonamento del Presidente della Regione, che ritengo possa essere accolta.

Non sorgendo osservazioni, dispongo l'accantonamento dei predetti emendamenti.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 50.

PLUMARI, *segretario:*

«Articolo 50.

Tornate elettorali

1. L'articolo 169 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, numero 16, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito con il seguente:

“Consultazioni amministrative per il rinnovo degli organi elettori dei comuni e delle province regionali.

1. Verificandosi le condizioni per le nuove elezioni, esse si svolgeranno in un'unica tor-

nata elettorale da tenersi in domeniche comprese tra il 15 aprile e il 30 giugno o in domeniche comprese tra il 15 ottobre e il 15 dicembre”.

2. Le disposizioni degli ultimi due commi dell'articolo sostituito nel comma 1 hanno applicazione transitoria fino alla prima elezione diretta del sindaco e del consiglio nei comuni e del presidente e del consiglio nelle province regionali.

3. Le parole “entro 90 giorni” contenute nei commi 9 dell'articolo 9, 3 e 5 dell'articolo 16 e 6 e 10 dell'articolo 18 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7, sono sostituite con le parole: “alla prima tornata elettorale utile”.

4. È abrogato l'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1991, numero 48, ed i commi 3 e 4 dell'articolo 25 della legge regionale 11 maggio 1993, numero 15».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Gulino ed altri:

emendamento 50.5:

il secondo comma è soppresso;

— dagli onorevoli Libertini ed altri:

emendamento 50.1:

sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, i limiti dell'indennità mensile di carica previsti per ciascuna classe di comuni e di province nelle tabelle A e B, indicate alla legge 27 dicembre 1985, numero 816, come aggiornate alla legge 27 dicembre 1985, numero 816, come aggiornate da ultimo dal decreto del Ministro dell'interno, 2 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 91 del 18 aprile 1991, sono triplicati. Le predette indennità sono determinate con provvedimento del sindaco o del Presidente della provincia previo parere del consiglio comunale o provinciale da rendersi entro il termine di 30 giorni, decorsi infruttuosamente i quali, il parere si intende reso. Con la stessa decorrenza, i consigli comunali e provinciali

possono aumentare fino al 50 per cento le indennità di presenza dei consiglieri determinate ai sensi della citata legge numero 816 del 1985. All'eventuale maggiore onere finanziario derivante dall'applicazione del seguente comma, i comuni e le province provvedono nei limiti delle disponibilità di bilancio con le entrate ordinarie proprie e con le minori spese conseguenti alla riduzione del numero degli assessori e dei consiglieri»;

emendamento all'emendamento 50.1:

le parole da: «le predette indennità a: «legge 816 del 1985» sono sostituite con le seguenti:

«2. Il sindaco e il Presidente della provincia provvedono con decreto all'adeguaento dell'indennità, ai sensi del comma precedente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Con la stessa decorrenza, i consiglieri comunali e provinciali provvedono a raddoppiare le indennità di presenza dei consiglieri determinate ai sensi della citata legge numero 816 del 1985»;

— dalla Commissione:

emendamento 50.2:

dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

«La durata in carica dei consigli provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge è fissata in quattro anni»;

— dagli onorevoli Consiglio ed altri:

emendamento aggiuntivo 50.4:

«La durata dei consigli provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge è di quattro anni»;

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento aggiuntivo 50.3:

il comma 6 è soppresso.

GULINO. Chiedo di parlare per illustrare emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei brevissimamente illustrare lo scopo dell'emendamento. Con l'articolo 50 la Commissione ha proposto di modificare l'articolo 169 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, abolendo tutta una serie di norme che nei tempi quest'Assemblea aveva approvato per disciplinare, una volta per tutte, la possibilità, una volta sciolti i consigli comunali, di come e quando andare a votare. Viene stabilito al comma 1 che, «verificandosi le condizioni per le nuove elezioni, esse si svolgeranno in un'unica tornata elettorale da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno o in domeniche comprese tra il 15 ottobre e il 15 dicembre». Mi sembra corretto. Non capisco però perché poi il comma 2 deve prevedere che le disposizioni degli ultimi due commi dell'articolo sostituito nel comma 1 hanno applicazione transitoria fino alla prima elezione diretta del sindaco, nel senso che si vogliono mantenere in vita i cosiddetti «90 giorni di commissariamento» prima di andare a votare. Ritengo che ormai questa norma sia superata, tenuto conto che prima si va a votare e meglio è. Per cui bisogna dare piena applicazione al comma 1 abolendo il comma 2.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali.* Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore.* Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 50.5 a firma dell'onorevole Gulino.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevole Libertini, la trattazione dell'emendamento 50.1 a sua firma la rinviamo all'articolo 52.

Non sorgendo osservazioni rimane così stabilito.

Pongo in votazione l'emendamento 50.2 della Commissione.

Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

L'emendamento 50.4 è assorbito.

PIRO. Signor Presidente, chiedo che la trattazione dell'emendamento 50.3 a mia firma venga rinviata all'articolo 52.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni rimane così stabilito.

Pongo in votazione l'articolo 50, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 51.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 51.

Elezioni organi di decentramento comunale

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, numero 142, come introdotto con l'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, numero 48, sono sopprese le parole: «I consigli capoluoghi di provincia ed». Al comma 3 del medesimo articolo è aggiunto il seguente periodo: «Detti comuni nonché quelli con popolazione inferiore possono costituire circoscrizioni di decentramento nelle frazioni o borgate isolate territorialmente rispetto al capoluogo del comune e nelle isole minori di pertinenza».

2. Le parole: «consiglio di quartiere» e «quartiere» contenute negli articoli, non abrogati, della legge regionale 11 dicembre 1976, numero 84, 5, 6, comma 1, 7, 8 e 9, sono

sostituite con le parole: «consiglio circoscrizionale» e «circoscrizione».

3. Le parole: «superiore a 5.000 abitanti» contenute nell'ultimo comma degli articoli 5 e 8 della legge regionale 11 dicembre 1976, numero 84, sono sostituite con le parole: «superiore a 10.000 abitanti».

4. La terza disposizione contenuta alla lettera *m* dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, numero 48, è sostituita con le seguenti:

«I consigli di quartiere, compatibili con il nuovo assetto del decentramento comunale dettato dall'articolo 13 della legge 8 giugno 1990 numero 142 e successive modifiche, sono prorogati sino alla prima elezione dei consigli circoscrizionali previsti dallo statuto del comune o, nell'ipotesi di non attuazione del decentramento, sino all'entrata in vigore dello statuto del comune.

L'elezione dei nuovi consigli circoscrizionali è effettuata in abbinamento a quella del consiglio comunale e, ove detto organo si debba rinnovare prima dell'entrata in vigore dello statuto, separatamente ed al primo turno elettorale amministrativo utile. La durata dei consigli circoscrizionali, in tale ultimo caso, è rapportata a quella residuale del consiglio comunale».

5. L'articolo 26 della legge regionale 11 maggio 1993, numero 15, è abrogato».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 51 è stato presentato dagli onorevoli Fleres ed altri il seguente emendamento:

il comma 1 dell'articolo 51 è soppresso.

Per assenza dall'Aula dei proponenti, l'emendamento s'intende ritirato.

LIBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo faccio proprio. Sarebbe opportuno che la Commissione illustrasse la sua contrarietà perché forse non ho capito il senso della

disposizione approvata in Commissione. Però mi sembra che questa disposizione, presa alla lettera, possa essere interpretata nel senso che gli organi di decentramento comunale possano essere istituiti solo nelle frazioni o borgate isolate, il che sarebbe sicuramente contrario al significato che ha avuto tutta la legislazione sul decentramento e, credo, contrario anche agli intenti della Commissione. È una preoccupazione che vorrei fosse fatta. Il testo dell'articolo 48, così come modificato, prevedeva che gli organi di decentramento dovessero essere costituiti in Sicilia nei capoluoghi di provincia e in tutti i comuni con più di 100 mila abitanti.

Qui viene soppresso l'obbligo di costituire gli organi di decentramento nei capoluoghi di provincia con meno di 100 mila abitanti. Ed è una scelta che si può anche capire. Poi non so perché si aggiunga il seguente periodo: «detti comuni ... eccetera ... possono costituire le circoscrizioni nelle frazioni o borgate isolate». Come se non potessero costituirle nei quartieri normali. Ma forse ho capito male, ripeto.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevole Libertini, la prima parte del testo fa riferimento al comma 1 dell'articolo 13 che dice: «i comuni capoluoghi di provincia ed i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti». La seconda parte fa riferimento al comma 3 dell'articolo 13 il quale dice «i comuni con popolazione fra i 30 mila e i 100 mila abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma secondo». A questa dizione che resta, se non ho capito male, si aggiungerebbe: «detti comuni nonché quelli con popolazione inferiore possono costituire circoscrizioni di decentramento...».

Addirittura si amplia la possibilità di istituire le circoscrizioni anche nei comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti. Direi che va in senso contrario, quindi va bene.

LIBERTINI. Ritiro l'emendamento 51.1.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 51.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Fleres ed altri il seguente emendamento:
emendamento 51.2:

«Articolo 51 bis.

L'articolo 1, lettera c), comma secondo della legge regionale 11 dicembre 1991, numero 48, è sostituito dal seguente:

“I comuni, attraverso i propri statuti e con appositi regolamenti, stabiliscono l'organizzazione e le funzioni dei consigli di quartiere e attribuiscono competenze mediante delega nelle seguenti materie:

- 1) anagrafe, stato civile, polizia urbana;
 - 2) servizi igienico-sanitari;
 - 3) servizi socio-assistenziali;
 - 4) asili nido, scuole materne;
 - 5) attività parascolastiche, promozioni culturali e sociali;
 - 6) servizi sportivi e ricreativi;
 - 7) patrimonio immobiliare, beni demaniali del comune di interesse zonale per ciò che attiene all'utilizzazione, alla conservazione ed alla manutenzione;
 - 8) verde pubblico;
 - 9) lavori pubblici per il cui intervento sia prevista una spesa non superiore a lire 200.000.000 per singolo intervento e, in ogni caso, per importi annui non superiore a lire 500.000.000.
2. Lo statuto comunale stabilirà inoltre le competenze del presidente, dell'eventuale vicepresidente, e le modalità di gestione delle deleghe di cui al precedente comma.
3. In caso di mancata attribuzione delle deleghe entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, a cura dell'Assessorato regionale enti locali, verrà nominato un

commissario *ad acta* che predisporrà un'apposita deliberazione per la concessione delle stesse.

4. Il consiglio comunale che entro i successivi 30 giorni non avrà provveduto ad approvare il citato atto sarà sottoposto alle procedure per lo scioglimento.

5. Sono abrogati il terzo ed il quarto comma del punto *m*) dell'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, numero 15”».

Per assenza dall'Aula dei proponenti, l'emendamento si intende ritirato.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 52.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 52.

Composizione dei consigli comunali ed indennità agli amministratori locali

1. L'articolo 43 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, numero 16, è sostituito con il seguente:

“1. Il consiglio comunale è composto di:

a) cinquanta membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) quarantacinque membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) quaranta membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

d) trenta membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) venti membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

f) quindici membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

g) dodici membri negli altri comuni”.

2. Le disposizioni del precedente comma trovano applicazione in relazione al primo rinnovo del consiglio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. La composizione dei consigli circoscrizionali non può essere superiore ai due quinti di quella del consiglio comunale.

4. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge trova applicazione l'articolo 31 della legge 25 marzo 1993, numero 81, con le limitazioni e le condizioni di copertura dei maggiori oneri di spesa ivi disciplinate.

5. Rimangono confermati, nelle more della riforma della legge 27 dicembre 1985, numero 816, e, compatibilmente con l'espli- cazione statutaria introdotta in tema di commissioni consiliari e di decentramento comunale, gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 24 giugno 1986, numero 31.

6. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 1993, numero 15, i compensi per i componenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali del Comitato regionale di controllo sono disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 1991, numero 44, con le modifiche di cui ai successivi commi.

7. I compensi per i vicepresidenti sono stabiliti nella misura del 90 per cento di quelli spettanti ai presidenti.

8. I compensi per i componenti, compresi i segretari, sono stabiliti nella misura dell'80 per cento di quelli spettanti ai presidenti».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Pellegrino:

emendamento 52.3:

all'articolo 52, 1° comma dopo la lettera c) aggiungere la seguente: “— trentasei membri nei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti”;

— dagli onorevoli Fleres ed altri:

emendamento 52.1:

I punti a), b), c), d), e), f), g) sono così modificati:

“a) cinquanta membri nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti;

b) quarantacinque membri nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;

c) quaranta membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

d) trentacinque membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) trenta membri nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

f) venti membri nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

g) quindici membri negli altri comuni»;

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 52.2:

dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:

«Articolo 52 bis.

1. Le spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia regionale non possono superare l'ammontare di dodici mensilità della relativa indennità di carica.

2. Le spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di consigliere comunale o consigliere provinciale non possono superare l'ammontare di un terzo del limite vigente, nello stesso comune, per l'elezione alla carica di sindaco o, nella stessa provincia, per l'elezione a presidente.

3. Le spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di consigliere di circoscrizione non possono superare un sesto del limite vigente, nello stesso comune, per l'elezione alla carica di sindaco.

4. Ciascun candidato è tenuto a dichiarare e a documentare le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento. La dichiarazione e la relativa documentazione devono essere depositate, entro sessanta giorni dalla consultazione elettorale, presso la segreteria del relativo comune o della relativa provincia, nonché presso l'Assessorato regionale degli enti locali. La dichiarazione del candidato deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

5. È vietata ogni forma di contribuzione alle spese elettorali per la quale non vi siano documentazione e pubblicità»;

— dagli onorevoli Sudano ed altri:

emendamento 52.4:

aggiungere il seguente comma 9:

«I compensi spettanti al Presidente del Consiglio provinciale regionale e del Consiglio comunale sono pari al 50 per cento di quelli relativi ai rispettivi presidenti delle province regionali e dei sindaci»;

— dal Governo:

emendamento 52.10:

dopo il quarto comma aggiungere il seguente comma:

«4 bis. Ferme restando la decorrenza e le limitazioni previste nel comma precedente, le indennità sono ulteriormente aumentate del 50 per cento per gli organi dei comuni e delle province eletti o nominati in applicazione della legge 26 agosto 1992, numero 7 e della presente legge che comprendono zone dichiarate metropolitane ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9».

Pongo in votazione l'emendamento 50.1 a firma dell'onorevole Libertini trasferito al presente articolo.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 52.10.

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 50.3 dell'onorevole Piro trasferito al presente articolo 52.

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore.* Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali.* Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 52.2 degli onorevoli Piro ed altri.

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore.* Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali.* Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Dichiaro che la mancata approvazione dell'emendamento 52.2 non preclude l'approvazione dell'articolo 53.

Non sorgendo osservazioni rimane così stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 53.

PLUMARI, *segretario:*

«Articolo 53.

*Norme per la disciplina
della propaganda elettorale
e per la pubblicità
delle spese di propaganda elettorale*

1. La propaganda elettorale per la elezione dei consigli comunali, dei sindaci, dei consigli provinciali e dei presidenti delle medesime province è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956, numero 212, dagli articoli 28 e 29 della legge 25 marzo 1993, numero 81, nonché dalle successive disposizioni vigenti in materia.

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle province e dei comuni, ad integrazione degli adempimenti prescritti dalla legge regionale 15 novembre 1982, numero 128, disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali. Il rendiconto è reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune e della provincia».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 50 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Fleres ed altri:

emendamento 53.1:

*dopo il comma 1 aggiungere il seguente
comma 1 bis:*

«A ciascun candidato alla carica di consigliere comunale o provinciale, ferme restando le forme individuate al precedente comma 1 è fatto divieto di effettuare propaganda elettorale nel senso indicato in quantità superiori alle seguenti:

	Comuni fino a 50.000 abitanti	Comuni fino a 250.000 abitanti	Comuni con oltre 250.000 abitanti e province
Televisioni	10'	20'	30'
Radio, Giornali, Quot.	mm. 130×130	mm. 130×130	mm. 130×130

È inoltre vietato l'uso di materiale propagandistico in quantità superiore alle seguenti:

	Comuni fino a 50.000 abitanti	Comuni fino a 250.000 abitanti	Comuni con oltre 250.000 abitanti e province
Fac. simili e/o volantini	30.000	200.000	300.000
Manifesti	500	1.000	2.000
Pubblicazioni	3.000	5.000	10.000
Oggetti promozionali	500	1.000	2.000

Per la candidatura a sindaco o presidente della provincia le quantità di cui sopra si intendono raddoppiate»;

— dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 53.2:

al comma 2 sostituire: «Il rendiconto è reso pubblico» con: «La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici».

FLERES. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento 53.1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo emendamento voglio soltanto porre un problema al Governo, che è quello della effettiva presenza dei candidati nei mezzi di informazione.

Il testo dell'articolo a cui si aggancia il mio emendamento solo apparentemente mette nelle condizioni di pari opportunità i diversi candidati, perché le somme investite in campagna elettorale, in realtà, non sono controllabili. Un certo candidato di un certo comune della Sicilia, che era nelle condizioni di poterselo permettere per i noti rapporti che questo certo candidato, di questo certo comune della Sicilia, ha con una certa imprenditoria che è proprietaria di una certa televisione privata regionale, appariva quotidianamente su quella televisione, senza che questo abbia determinato per lui un costo ag-

giuntivo alla campagna elettorale. Come se questa forma di pubblicità non fosse una forma anomala di finanziamento della campagna elettorale! Allora il problema vero non è quello di stabilire...

L'onorevole Piro quando parlano gli altri non si preoccupa del chiasso che c'è in Aula...

PIRO. Perdoni, onorevole Fleres.

FLERES. Perdono accordato. Dicevo, il problema è quello della quantità di presenza nei mezzi di informazione. Personalmente, onorevole Assessore, se riuscissimo ad avvistare quella che è la vera questione, certo avremmo già fatto tanto. Dovremmo insomma individuare le forme attraverso cui garantire la pari opportunità circa la presenza nei mezzi di informazione, come fa la legge nazionale, come ha fatto la RAI in Sicilia, in occasione delle scorse elezioni, contingentando i tempi a disposizione delle diverse liste presenti in campagna elettorale. È questo il vero problema! Con il sistema elettorale che stiamo introducendo, con il forte peso dei mezzi di informazione, la questione non è tanto quella della quantità di denaro investito, che non possiamo controllare, ma quella della quantità di presenza nei mezzi di informazione. Pertanto, se il Governo, anche in via di semplice raccomandazione, avendo avvistato il problema, si impega e manifesta una disponibilità ad affrontare l'argomento, io l'emendamento lo ritirerò, non senza aver stabilito che il problema non è solamente quello della quantità di investimento,

ma anche quello della quantità di presenza nei mezzi di informazione. Noi ce ne dobbiamo preoccupare, altrimenti non abbiamo risolto il problema della pari opportunità nelle competizioni elettorali.

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pure se la materia è abbastanza articolata perché evidentemente i passaggi televisivi a cui si riferisce l'onorevole Fleres non dipendono soltanto da noi ma anche dalla televisione di Stato e dalle televisioni locali, il Governo si impegna a portare avanti delle iniziative.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro dell'emendamento 53.1 dell'onorevole Fleres. Pongo in votazione l'emendamento 53.2 dell'onorevole Piro.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 53 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Fleres ed altri:

emendamento 53 bis:

«Ai presidenti dei consigli comunali, provinciali e di quartiere, con riferimento ai permessi necessari all'espletamento del proprio mandato, si applicano le norme previste per gli assessori.

Ai presidenti dei consigli comunali si applicano inoltre le norme riguardanti le indennità spettanti agli assessori degli stessi comuni in cui essi esercitano il mandato.

Ai presidenti dei consigli provinciali si applicano le norme sulle indennità relative agli assessori delle stesse province in cui essi esercitano il mandato»;

— dagli onorevoli Lombardo Raffaele ed altri:

emendamento 53 ter:

«Il regime giuridico delle aspettative, dei permessi e delle indennità relativi al sindaco e al presidente dell'Amministrazione provinciale si applica rispettivamente al presidente del consiglio comunale e al presidente del consiglio provinciale.

Presso ciascuna amministrazione comunale e provinciale è costituito l'ufficio di segreteria del presidente del consiglio composto da unità di personale dipendente dallo stesso ente locale.

Per periodi determinati ed in ragione di comprovate esigenze di ordine tecnico è in facoltà del presidente dell'organo consiliare del comune o della provincia nominare un esperto cui compete il medesimo trattamento spettante agli esperti nominati dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione provinciale».

Dichiaro precluso il 53 bis e propongo l'accantonamento del 53 ter.

Non sorgendo osservazioni rimane così stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 54.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 54.

*Integrazioni alla legge regionale
15 dicembre 1982, numero 128*

1. Sono soggetti alla presentazione delle dichiarazioni disciplinate dalla legge regionale 15 dicembre 1982, numero 128, i sindaci ed i pre-

sidenti della provincia regionale eletti con suffragio popolare, nonché gli assessori dai medesimi nominati.

2. I soggetti tenuti alle dichiarazioni disciplinate dalla legge regionale 15 dicembre 1982, numero 128, decadono dalla carica ove le omettano nel termine di diffida stabilito in trenta giorni. Della decadenza viene data notizia ai presidenti dei collegi od organi competenti ad adottare i provvedimenti conseguiti.

3. Per le dichiarazioni non rese secondo le disposizioni della legge regionale 15 dicembre 1982, numero 128, i soggetti interessati, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla carica o dall'ufficio ove non provvedano entro i sessanta giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge a presentare le dichiarazioni omesse per l'esercizio in corso ed i precedenti cui si riferisce la carica o la nomina avuta».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 55.

PLUMARI, *segretario*:

«Articolo 55.

Pareri delle province regionali

1. I pareri di competenza degli organi delle province regionali, disciplinati con legge, sono emessi entro trenta giorni dalla richiesta. Per la pretermissione dei pareri si applicano le disposizioni dell'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1991, numero 10.

2. Gli atti adottati in violazione del comma 1 non possono essere oggetto di successiva definizione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 56.

PLUMARI, *segretario*:

«Articolo 56.

Adeguamento degli statuti

1. Le province regionali adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le nuove norme statutarie si applicano a decorrere dalla prima elezione contemporanea del presidente e del consiglio della provincia regionale».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

LOMBARDO RAFFAELE. Chiedo di parlare sull'emendamento articolo 53 ter, a mia firma.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO RAFFAELE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei un chiarimento su una vicenda. Ho presentato l'emendamento che è stato definito aggiuntivo all'articolo 52 bis, che trattava la stessa materia contenuta in emendamenti che sono stati da lei dichiarati decaduti, relativi cioè al ruolo, ad indennità ed aspettative del presidente del consiglio comunale e provinciale, per l'assenza dei presentatori di questi emendamenti. Mi sono meravigliato perché il mio emendamento, che trattava la stessa materia, non è stato citato. Ho chiesto conto e ragione di questa dimenticanza, dopo di che mi sono accorto che è stato collocato in altra sede e collegato con altri articoli, dal momento che già la materia era stata trattata precedentemente e, quindi, era stato dichiarato decaduto.

Io chiedo che questo argomento venga trattato e che mi si consenta di illustrare questo emendamento, perché certo non per mia responsabilità è stato trattato e discusso, quando era indiscutibile ed improponibile.

PRESIDENTE. Lo illustreremo in sede di esame dell'articolo 58.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 57.

PLUMARI, *segretario*:

«Articolo 57.

Norme particolari sui controlli straordinari

1. Le disposizioni dell'articolo 109 bis dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, numero 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono estese a situazioni di inadempienza equiparate alla mancata deliberazione del bilancio di previsione e alla dichiarazione di dissesto degli enti locali secondo la disciplina nazionale nel settore.

2. Nella ricorrenza di elezione separata degli organi elettivi dei comuni e delle province regionali, le misure della sospensione, dello scioglimento e della sostituzione commissariale sono riferite ai consigli».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dalla Commissione:

«Articolo 57 bis.

«L'autorizzazione di cui all'articolo 78 della legge regionale 12 gennaio 1993, numero 10, può essere data anche con riferimento a categorie di lavori o di forniture.

Non si fa luogo a procedimento autorizzatorio quando i casi di deroga alla regola dei pubblici incanti negli ambiti consentiti dalla legge, sono disciplinati da norme di carattere generale sui regolamenti dell'ente locale»;

— dal Governo:

«Articolo 57 bis.

Trasferimento competenze in materia di decentramento amministrativo all'Assessorato regionale enti locali

1. All'articolo 19, primo comma, della legge regionale 2 gennaio 1979, numero 1, le parole: "nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Regione", sono sostituite con le seguenti: "nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale degli enti locali".

2. All'articolo 19, secondo comma, della legge regionale 2 gennaio 1979, numero 1, le parole: "il Presidente della Regione" sono sostituite con le seguenti: "L'Assessore regionale degli enti locali".

3. All'articolo 19, quarto comma, della legge regionale 2 gennaio 1979, numero 1, le parole: "Alla Presidenza della Regione" sono sostituite con le seguenti: "all'Assessorato regionale degli enti locali".

4. L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, numero 1, è sostituito dal seguente: "I comuni devono utilizzare le somme assegnate sui fondi previsti dal presente articolo per le finalità della presente legge. Il consiglio comunale, con provvedimento motivato, può chiedere, all'Assessorato regionale degli enti locali, l'autorizzazione per l'utilizzazione dei fondi medesimi anche per le funzioni proprie, riferite, rispettivamente, a spese correnti e a spese in conto capitale, qualora non sia possibile farvi fronte con altre risorse finanziarie. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali stabilirà con proprio decreto i criteri per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma".

5. All'articolo 20 quarto comma, della legge regionale 2 gennaio 1979, numero 1, le parole: "Il Presidente della Regione" sono sostituite con le seguenti: "L'Assessore regionale per gli enti locali".

6. L'articolo 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, numero 1, è sostituito dal seguente: "i fondi per i servizi previsti dal precedente articolo 19 sono versati ai comuni con somministrazioni trimestrali anticipate; quelli per investimenti in unica somministrazione. I comuni sono tenuti ad aprire, presso i rispettivi tesorieri, appositi conti sui quali saranno versati i predetti fondi".

7. All'articolo 51, primo comma, della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9, le parole: "della Presidenza della Regione" sono

sostituite con le parole: "dell'Assessorato regionale degli enti locali".

8. All'articolo 51, terzo comma, della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9, le parole: "Presidente della Regione" sono sostituite con le parole: "L'Assessore regionale per gli enti locali".

9. All'articolo 51, commi ottavo e nono, della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9, le parole: "Alla Presidenza della Regione" sono sostituite con le parole: "All'Assessorato regionale degli enti locali".

10. All'articolo 35, primo comma, della legge regionale 30 novembre 1974, numero 38, le parole: "del Presidente della Regione" sono sostituite con le parole: "dell'Assessore regionale per gli enti locali".

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. È superato, la Commissione ritira l'emendamento.

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Anche il Governo ritira il proprio emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 58.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 58.

Prima applicazione nuove disposizioni

1. La prima convocazione del consiglio della provincia regionale, eletto per la prima volta secondo le disposizioni della presente legge, è disposta dal presidente della provincia uscente.

2. Le disposizioni dei primi tre titoli della presente legge si applicano, in ciascuna provincia, a decorrere dalla effettuazione delle prime elezioni congiunte del consiglio e del presidente della provincia regionale. Fa eccezione l'articolo 21, riguardante anche i consigli comunali, che trova applicazione con l'entrata in vigore della presente legge.

3. Con eguale decorrenza del comma 2 cessano di trovare applicazione le disposizioni

degli articoli 134, 135, 136 e 137 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, numero 16, e quelle non compatibili degli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della legge 8 giugno 1990, numero 142, così come introdotti con l'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, numero 48».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Fleres ed altri il seguente emendamento 58.1:

«1. I comuni e le province entro il termine perentorio di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge predispongono le iniziative necessarie affinché sul fascicolo di qualsiasi pratica vengano riportati i seguenti dati meglio evidenziati nell'allegato (1):

a) ente competente;

b) descrizione sommaria della pratica con l'indicazione dell'utente;

c) numero di protocollo e data di primo ingresso della pratica;

d) indicazione degli uffici incaricati di volta in volta di istruire la pratica, dei numeri di protocollo e delle date di passaggio da un ufficio, da una fase o da un incaricato all'altro nonché del cognome, nome e qualifica dei dipendenti responsabili delle singole fasi del procedimento;

e) le osservazioni da parte del responsabile di ciascuna fase;

f) le osservazioni dei dirigenti degli uffici e le eventuali iniziative assunte qualora fossero stati riscontrati disguidi, anomalie o ritardi»;

— dall'onorevole Palazzo:

emendamento 58.2:

al terzo comma dell'articolo 58, prima del numero: «33» è inserito il numero: «32».

FLERES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero precisare che l'emendamento 58.1 sostanzialmente è contenuto già nella legge sugli appalti relativamente alle materie riguardanti gli appalti. Poiché i comuni non si occupano solamente di appalti ma anche di altre materie, l'emendamento 58.1 ha l'obiettivo di estendere, per motivi di trasparenza, a tutte le pratiche trattate dai comuni questa scheda che mette il segretario generale, i consiglieri, i cittadini, nelle condizioni di conoscere, passo dopo passo, l'*iter* seguito da una pratica, proprio per sapere...

PRESIDENTE. Ma questo è argomento da regolamento comunale.

FLERES. No, Presidente, mi permetto di precisare che è opportuno introdurlo in questa sede perché già con la legge numero 10 era indicata, in via generale, una forma di questa natura e nessuno si è adeguato, vanificando sostanzialmente la legge sulla trasparenza. Con la legge sugli appalti, invece, anche grazie all'intervento dell'onorevole Magro questa parte è stata interamente recepita e pertanto ritengo che in via estensiva, proprio per uniformità di materia, la stessa venga introdotta per tutte le altre materie diverse dagli appalti e dai lavori pubblici.

PRESIDENTE. Mi pare un pochino esagerato estenderlo per quanto riguarda tutte le altre materie. Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 58.2 a firma dell'onorevole Palazzo.

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 58.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 53 ter, dell'onorevole Raffaele Lombardo in precedenza accantonato.

LOMBARDO RAFFAELE. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO RAFFAELE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento ovviamente non è finalizzato a concedere privilegi o vantaggi al Presidente del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale, bensì a riconoscere al massimo rappresentante di questi organi consiliari gli strumenti per esercitare, autonomamente e dignitosamente, le proprie funzioni.

In quest'Aula, nel corso del dibattito che ha caratterizzato la trattazione di questo disegno di legge, si è fatto un gran parlare di funzioni di controllo, di funzioni di indirizzo, di funzioni programmatiche riconosciute al consiglio comunale e al consiglio provinciale. Si è parlato e si è sottolineata la importanza della distinzione delle funzioni tra consiglio comunale e provinciale da un canto e amministrazione presieduta ovviamente dal sindaco e dal presidente della provincia, dall'altro.

Oggi, l'esperienza ci insegna che cosa? Che il presidente del consiglio comunale di una città piccola o grande, se vogliamo guardare ad una esperienza che è solo di poche settimane, quella

del comune di Catania, dove è stato eletto un presidente il quale, per quanto riguarda i permessi, non ha neppure le stesse condizioni del semplice consigliere comunale perché non fa parte di nessuna commissione consiliare e non ha quindi diritto a permessi, dicevo, questo presidente del consiglio comunale, dovrebbe trattare il bilancio all'esame del consiglio comunale di Catania; poi, nell'arco di qualche mese, entro la fine dell'anno si discuterà il tema importantissimo del piano regolatore generale; inoltre deve ricevere, perché viene in questo senso richiesto, delegazioni di cittadini, i quali pongono anche il tema dell'autonomia di quartieri come Librino, S. Giovanni Galermo, eccetera. Come fa questo? Come esercita questa funzione? Noi parliamo, da un canto, di distinzione e di dignità e di autonomia dei ruoli, mentre dall'altro costringiamo il portavoce, il massimo rappresentante del consiglio comunale o del consiglio provinciale ad essere di fatto subalterno rispetto al potere esecutivo, rispetto al sindaco. Perché al sindaco dovrà rivolgersi per avere la stanza, elemosinandola; al sindaco dovrà rivolgersi per avere il collaboratore; al sindaco dovrà rivolgersi per avere la macchina per potersi recare a Palermo presso gli assessorati o altrove, per motivi del suo ufficio.

Io ritengo che, se vogliamo essere conseguenziali e coerenti con quanto abbiamo fino ad ora sostenuto e vogliamo sottrarre a questa subalternità il consiglio comunale e provinciale, anche attraverso il ruolo e la figura del suo massimo rappresentante, dobbiamo garantirgli la parità del regime delle aspettative, dei permessi, delle indennità, la possibilità di costituirsi un ufficio, che può essere anche un ufficio agilissimo, che potrà essere determinato con circolare dell'Assessore per gli enti locali; la possibilità anche, se si ritiene, di avere la facoltà, per materie definite e per periodi delimitati, di avvalersi della consulenza di qualcuno che non sia necessariamente l'esperto del sindaco, che gli dia un parere sul piano regolatore, sul bilancio, su temi cioè iperspecialistici sui quali egli può non essere competente.

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento di cui stiamo parlando in parte trova il consenso dei deputati del Movimento sociale italiano perché con la sua formulazione è stato avvistato un problema serio, che riguarda la dignità ed il ruolo dei consigli comunali che rischiano di essere fagocitati o, comunque, sottoposti al volere degli esecutivi. È accaduto, con la prima applicazione della legge numero 7, che nella gran parte dei comuni dove si è votato con le nuove regole, per lo meno quelli di cui io sono personalmente a conoscenza, che i presidenti dei consigli comunali non sono riusciti finora a ottenere, da parte dell'amministrazione attiva, nessun tipo di disponibilità a consentire che possa essere espletato in maniera decorosa e dignitosa il proprio ruolo.

Non sono stati distaccati funzionari, non è stata data a questi uffici la possibilità di usufruire di un minimo di attrezzature logistiche autonome per quanto riguarda la composizione dei consigli e per quanto riguarda i rapporti istituzionali che competono al presidente o, se si vuole, all'ufficio di presidenza dei consigli comunali. Pertanto, il problema avvistato dall'emendamento, in parte, è condivisibile. Noi, tanto per sgomberare il campo da ogni equivoco, non siamo d'accordo per quanto attiene alla questione del riconoscimento di indennità e di emolumenti, perché questo sarebbe un fatto che riteniamo non congruo rispetto al ruolo e alla funzione dei presidenti dei consigli comunali e provinciali. Però per quanto attiene alla normativa giuridica, cioè a dire al riconoscimento di potere usufruire di aspettativa, se si vuole limitatamente ai giorni immediatamente precedenti alle convocazioni e, quindi, anche in questo caso, con un intervento aperto...

BATTAGLIA GIOVANNI. Per i dipendenti regionali si può fare.

BONO. Non è così. Comunque, il problema è politico, collega Battaglia, il problema è se questa Assemblea vuole dare dignità al ruolo dei consigli comunali e, quindi, attribuire agli uffici di presidenza le prerogative per potere esercitare il proprio mandato, oppure no. Allora noi riteniamo che l'emendamento Lom-

bardo, depurato e sfrondato dagli aspetti, di natura squisitamente economica e, quindi, con la eliminazione di ogni forma di indennizzo che non riteniamo, in alcun modo, giustificata e con la rivisitazione degli istituti dell'aspettativa e delle altre prerogative in esso contenute, possa essere accolto. Su un punto siamo assolutamente d'accordo, cioè sul fatto che non si può lasciare alla libera disponibilità del sindaco la concessione o il prestito di funzionari per l'esercizio dei ruoli di segreteria.

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. È scritto nella legge.

BONO. Non come funzione autonoma e come assegnazione autonoma di impiegati.

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Onorevole Bono, non enfatizziamo.

BONO. Noi non enfatizziamo nulla, però il fatto è che se lei, onorevole Purpura, si fosse recato presso qualche comune dove si è recentemente votato, avrebbe assistito a scene indegne; avrebbe visto presidenti di consiglio che fanno ore di anticamera dietro l'ufficio del sindaco per avere la concessione di un applicato di segreteria che batte a macchina le convocazioni, specie quando i presidenti del consiglio non appartengono allo stesso partito del sindaco. Siccome il problema si è posto e si pone ed esiste, noi non possiamo sfuggire a questa contraddizione.

FLERES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non desidero ripetere le ragioni per cui, a mio avviso, è opportuno che si agganci la posizione del Presidente del Consiglio, relativamente alla disponibilità temporale per l'espletamento del mandato che a lui è attribuito, perché è stato sufficientemente illustrato dai colleghi che hanno parlato in precedenza. Io desidero, invece, tentare di indicare una via di uscita rispetto al problema. Posto che la questione non è, diciamo così, riconducibile ad aspetti economici ma ad aspetti temporali, cioè

la disponibilità di tempo necessaria all'espletamento del mandato, e posto pure che, paradossalmente, il Presidente del Consiglio si trovi in una condizione temporale di maggior svantaggio rispetto ai consiglieri, perché esso non fa parte di nessuna commissione consiliare, potrebbe, secondo la normativa vigente, essere libero esclusivamente nella giornata in cui si tiene il consiglio comunale.

Poiché lo Statuto dei lavoratori sostiene che qualunque datore di lavoro deve consentire al lavoratore eletto a cariche pubbliche la possibilità di svolgere il mandato elettorale e poiché la funzione di Presidente del Consiglio o di Vicepresidente del Consiglio è una funzione istituita con normativa recente e quindi non poteva essere regolamentata con precedenti disposizioni, io ritengo che, dal punto di vista temporale, si potrebbe assimilare la posizione del Presidente del Consiglio a quella degli assessori. Questa, in atto, prevede una disponibilità di tempo pari a tre giorni al mese, e poiché la normativa vigente obbliga gli enti locali a risarcire gli enti, se sono privati, presso i quali i lavoratori, eventualmente interessati, prestano servizio, non è vero che noi non possiamo regolamentare il rapporto altrui.

Questo rapporto è già regolamentato dallo Statuto dei lavoratori che prevede l'obbligo di mettere l'eletto nelle condizioni di esercitare il mandato. Noi stiamo discutendo di una funzione che è nuova, che non è regolamentata dalle disposizioni specifiche vigenti ma che è riconducibile alla disposizione generale. E poiché, quindi, qualora ciò avvenisse non comporterebbe danno per l'ente che autorizza una possibilità di questa natura, a mio avviso, noi potremmo agganciare la posizione del Presidente del Consiglio (relativamente alla possibilità di fruire di permessi per l'esercizio del mandato) a quella dell'assessore, che prevede tre giorni al mese a carico dell'ente locale di appartenenza, quindi a carico del comune o della provincia. Dunque l'eventuale danno economico verrebbe ad essere ripagato a carico del comune, nel cui bilancio sono previste queste somme. Tale norma pertanto non comporterebbe aumento di spesa.

Ripeto, è un tentativo di individuare una via d'uscita per un problema che esiste, per un problema che mette paradossalmente il Presidente

del Consiglio in una condizione di inferiorità, non solo rispetto al sindaco, ma soprattutto agli altri consiglieri, i quali invece hanno la disponibilità necessaria per esercitare il loro mandato.

PRESIDENTE. Io desidererei dare un chiarimento all'onorevole Lombardo e all'onorevole Fleres in relazione ai due emendamenti presentati. Sotto molti aspetti i due emendamenti sono simili e quindi dovremmo vedere di trovare un punto di incontro. Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Lombardo, mentre ritengo ammissibile la prima parte dell'emendamento, non è possibile ammetterlo nella seconda parte.

BATTAGLIA GIOVANNI. Non lo possiamo decidere noi.

PRESIDENTE. Io sto per dire sull'ammis-

sibilità o meno; poi deciderà l'Assemblea.

L'emendamento 53^{ter} dell'onorevole Lombardo deve ritenersi precluso nell'ultima parte.

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono estremamente preoccupato se l'Assemblea approva questo emendamento, perché, a mio avviso, potremmo avere impugnata la legge da parte del Commissario dello Stato. Per cui inviterei sia l'onorevole Raffaele Lombardo, sia l'onorevole Fleres a ritirare gli emendamenti dopo queste brevi riflessioni che io vado a fare.

Noi possiamo incidere sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli enti locali e della Regione, non abbiamo nessuna incidenza sui dipendenti dello Stato né sui dipendenti privati. Al proposito (è questa la parte che mi preoccupa estremamente) io ricordo all'Assemblea che già lo Stato, in prima lettura, ha approvato un disegno di legge che regola in termini differenti e moderni il discorso delle aspettative e dei permessi da parte dei consiglieri comunali, da parte degli assessori e da parte dei sindaci. Pertanto, per quanto riguarda questa materia, aspetterei che prima lo Stato porti

avanti questa sua iniziativa; aspetterei la votazione da parte del Senato.

A mio avviso è sacrosanto che il Presidente del Consiglio abbia a disposizione delle giornate per esaminare gli atti prima di portarli in Consiglio stesso. Atti che gli preparano gli uffici o che gli sottopongono il sindaco e la giunta stessa. Poi tutta questa materia può essere regolata meglio anche da parte dello statuto comunale; per quanto riguarda — già lo prevede la legge — i locali ed il personale, noi possiamo anche incidere sugli enti vigilati dagli enti locali e dalla Regione.

Per quanto riguarda l'indennità, a mio avviso, proprio tenuto conto che il presidente non può partecipare a riunioni di commissione, ed esercita sempre un momento di rappresentanza, anche in funzione di rappresentanza del consiglio comunale come previsto con la nuova legge numero 7, a mio avviso un'indennità può essere accolta, ma non allo stesso livello di quella del sindaco. Queste sono, ripeto, delle valutazioni soggettive.

Per quanto riguarda tutta la materia io, nell'invitare i colleghi a ritirare gli emendamenti, vi prego di dare l'incarico al Governo di predisporre le direttive per dare una novazione legislativa, in modo tale che la materia sia definita.

L'azione da portare avanti nei confronti dello Stato è in funzione di propulsione per tutto quello che possiamo fare, per recepire la legge che verrà fatta; nelle more, studiamo cosa possiamo fare per i comuni, per gli enti vigilati dai comuni, per la Regione, per gli enti vigilati dalla Regione e studieremo anche che tipo di indennità dare al presidente del consiglio, per la quale, lo preciso sin da ora, per quanto riguarda il Governo non siamo assolutamente d'accordo per quantificarla allo stesso livello del sindaco; siamo molto lontani.

LOMBARDO RAFFAELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO RAFFAELE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che gli impegni che assume il Governo ci soddisfino pienamente. Non è un problema di quantità di desi-

nizione dell'indennità, quello che conta è il principio del riconoscimento di questo ruolo che va esercitato autonomamente, con piena autonomia, con piena dignità rispetto a un potere distinto che è quello dell'amministrazione attiva presieduta dal sindaco o dal presidente della provincia. Attendiamo naturalmente dall'Assessore per gli enti locali le indicazioni e le direttive attraverso le quali alcuni problemi verranno risolti dal legislatore nazionale, presso il quale ovviamente si può esercitare anche una funzione, non dico di vigilanza, ma comunque di attenzione particolare. E per quanto riguarda il resto, le indennità e i permessi eccetera, si può predisporre una iniziativa legislativa di poco conto da inserire eventualmente in altri disegni di legge.

Ripeto, non conta la quantità e la misura di questa indennità, quanto un riconoscimento che dia senso alla dignità di questo ruolo e di questa funzione. Per questo ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

FLERES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Raffaele Lombardo e ritiro anch'io l'emendamento con questa raccomandazione al Governo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non tanto come Presidente della Commissione ma una considerazione intendo farla: io sono sensibile all'argomento sollevato dall'onorevole Lombardo, però metterei in guardia l'Assemblea sull'enfatizzare la carica di presidente del consiglio. Infatti noi abbiamo fatto la legge con doppia scheda per il sindaco e per il consiglio comunale; adesso la mia sensazione

è che si voglia creare un altro polo e questo è un rischio grandissimo perché avremmo gli stessi guasti che si sono avuti nelle unità sanitarie locali quando, a fronte del presidente del comitato di gestione, vi era il Presidente dell'assemblea che voleva prendere le competenze che erano proprie del comitato di gestione. Quindi io ritengo che il presidente del consiglio altro non debba fare che presiedere il consiglio comunale, convocarlo.

Non mi pare che abbia tutte queste funzioni che noi gli vogliamo attribuire, di ricevere anche delegazioni, ma questo lo può fare e lo deve fare al pari di tutti gli altri consiglieri comunali.

FLERES. E quando?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Quando? Come fanno gli altri consiglieri. Molti di noi hanno fatto il consigliere comunale e si sono adoperati nella misura in cui lo potevano fare (nei pomeriggi, per chi era funzionario di banca come il sottoscritto). Non vedo la ragione per cui dobbiamo creare un'altra figura che, fatalmente ed in buona fede, finirà col contrapporsi alla figura premiata del sindaco. Pertanto, io metto in guardia e personalmente sono contrario alla creazione e quindi alla enfatizzazione di questa dicotomia.

SILVESTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io avevo chiesto di parlare da più di venti minuti, lei non mi ha voluto dare la parola, non capisco il perché.

PRESIDENTE. Evidentemente non l'ho visto, le chiedo scusa.

SILVESTRO. Per una questione molto semplice, viene avanti in Assemblea in questi giorni, ma anche fuori dell'Assemblea, una tendenza, da parte di molti deputati anche di qualche forza politica, a caricare sul ruolo del presidente del consiglio una rilevanza che la legge numero 7 non gli dà. Sarà una coincidenza,

sarà un caso ma il fatto è così. Il presidente del consiglio non ha nessun compito in più rispetto a quelli che hanno i consiglieri comunali, tranne quello di presiedere il consiglio comunale e preparare l'ordine del giorno. Tutto il resto, come il ricevimento delle delegazioni o delle persone, è normale attività dei consiglieri comunali.

Prima questione, quindi. Per quanto riguarda la proposta di venire incontro all'esigenza per l'espletamento di questa funzione, dando la disponibilità dei locali, della segreteria, dei funzionari, io voglio dire che sono nettamente contrario, perché il riconoscimento dell'indennità del presidente del consiglio, se pure in misura modesta rispetto al consiglio comunale, dà al presidente del consiglio un ruolo e una veste che la legge 7 non gli dà; se andiamo a modificare la legge, capisco e comprendo. Quindi io sono nettamente contrario che l'Assessore per gli enti locali cerchi modi e forme, anche sul piano delle disposizioni o delle circolari, che modifichino in qualche modo il disposto dell'articolo 20 della legge numero 7.

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'ambito di quello che farete alla legge numero 7 e la legge che stiamo approvando, io darò delle direttive abbastanza forti. Per quanto riguarda il resto, ho detto che l'Assessorato studierà e metterà in essere strumenti legislativi che evidentemente non avranno delle corsie ispirate a determinate volontà politiche, e che verranno prima in Giunta di governo, poi in Assemblea e saranno valutati nella loro globalità da parte dell'Assemblea stessa.

PRESIDENTE. Si riprende l'esame dell'emendamento 49.1, articolo 49bis, precedentemente accantonato.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento aggiuntivo 49.2:

«Articolo 55 bis.

Pari opportunità

1. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, numero 125 e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia regionale, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Nelle liste dei candidati per l'elezione dei consigli provinciali, comunali, circoscrizionali ciascuno dei due sessi può essere, di norma, rappresentato in misura non superiore ai due terzi».

FLERES. La Commissione ha varato soltanto la prima parte, la seconda parte non risulta discussa dalla Commissione.

PRESIDENTE. C'è la firma.

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, successivamente, con il Presidente della Regione, abbiamo varato un emendamento che è quello che lei ha letto, con l'intesa che lo stesso emendamento sarebbe stato votato per commi separati. Questo significa che la Commissione, nella sua globalità, si intesta la prima parte, mentre la seconda parte è intestata al sottoscritto come deputato di questa Assemblea.

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione ha chiesto la votazione per commi separati, anche se l'emendamento va visto nella sua globalità.

SILVESTRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io comprendo lo sforzo che ha fatto l'Assemblea per trovare un punto di conclusione del dibattito che è stato abbastanza complesso e difficile, perché mi rendo conto che argomenti di questa natura sono sempre abbastanza difficili da recepire e maturare. Tuttavia,

sul piano del tutto personale, io non voterò a favore di questo articolo, in quanto è un articolo che non dice assolutamente nulla. Infatti, pur comprendendo lo sforzo di tutti di trovare una soluzione, questo tipo di formulazione non assume nessuna posizione. Sarebbe stato più utile bocciare gli emendamenti che arrivare a questo tipo di conclusione.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, lei ritira l'emendamento?

PIRO. Assolutamente no!

BONO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando il Parlamento nazionale si è adentrato in questa materia, leggendo i resoconti che provenivano dalla Camera, non le nascondevo che ho avuto tra me e me qualche commento ironico a proposito della impalcatura complessiva di questa vicenda. Quando poi il Parlamento è uscito dall'affermazione vaga e di principio e ha tradotto le sue intenzioni in norma di legge, ho modificato atteggiamento ed ho cominciato a chiedermi se ero io che non capivo o se veramente c'era stato un colpo di sole da parte dei parlamentari. Quando poi c'è stata la vicenda che veniva ricordata qualche decina di minuti or sono dal collega Cristaldi, dell'ordine del giorno che il gruppo del Movimento sociale italiano alla Camera presentò e che fu accolto poi dalla Camera stessa, mi sono reso conto che eravamo veramente caduti nel ridicolo, ma vi confesso che mai avrei pensato che la stessa vicenda si sarebbe ripetuta nell'Assemblea regionale siciliana, perché evidentemente le lezioni non servono a niente, perché evidentemente l'esito di determinate questioni e i commenti su queste questioni o non vengono letti da alcuni deputati di questo Parlamento, oppure se vengono letti non vengono recepiti nella giusta misura.

Lo sforzo disumano portato avanti dalla Commissione di cercare una soluzione con un emendamento tipo «puzzle», perché prima c'è una prima stesura, poi c'è un'aggiunta, ab-

biamo l'emendamento con lo «strapuntino aggiuntivo», è una cosa che la dice lunga sul livello di ridicolo in cui stiamo cadendo. Qua il problema non è nella percentuale, qualcuno si è messo in testa forse che c'erano problemi sul 50 per cento o sul 66 per cento: è un problema di principio, è un problema di sostanza. Vedete, onorevoli colleghi, o si dimostra — e lo si dimostra non con le chiacchiere ma con i dati reali — che all'interno della Regione siciliana le condizioni istituzionali attuali, le norme di legge e la volontà, soprattutto, dei partiti o dei soggetti politici vieta alle donne di partecipare a pieno titolo all'attività pubblica, e allora questo emendamento è addirittura riduttivo rispetto ad una condizione che non consente l'agibilità politica ad un segmento importantissimo della società siciliana che, tra l'altro, è superiore numericamente rispetto alla popolazione maschile. Altrimenti, se questo non è dimostrato perché non è dimostrabile, perché così non è, questo emendamento ha il sapore di una impostazione demagogica del tutto vuota di contenuto e di significato, che serve solo a soddisfare posizioni di principio che non hanno nessun tipo di collegamento con un minimo di razionalità. E tutto si può chiedere ad un Parlamento, tranne che di cadere nel ridicolo, e di arrivare a scontri pesanti, questo va detto fuori dai denti, perché non c'è nessuna difesa da parte di nessuno di una condizione di prevalenza maschilista. Io dico ai firmatari di queste proposte assurde: ma avete mai provato a fare liste per qualunque tipo di elezione, a livello circoscrizionale, comunale, provinciale o regionale, oppure gestite le norme di legge stando a tavolino ed interpretando i principi generali astratti di una condizione fantasiosa? Onorevole Purpura, lei ha fatto mai le liste per un consiglio comunale? Si è sentito dire da centinaia di persone, soprattutto donne, che non gliene fregava nulla di candidarsi? Qua il problema è al contrario.

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Lei le liste è ancora in condizione di farle in una stanza.

BONO. Al contrario: lei è in condizione di farle in una stanza, perché lo ha fatto sempre,

noi abbiamo sempre tentato di farle parlando e interloquendo con la società. Ma si è visto mai che, in uno Stato civile, per legge si stabilisce quanta gente deve partecipare, il titolo di partecipazione ad una candidatura, si è visto mai? Ma queste sono cose assurde che non hanno nessun collegamento con la realtà vera, pulsante, cioè non si vuole prendere atto di una situazione oggettiva di non frequentazione degli ambienti politici da parte delle donne e si vuole imporre per legge che queste partecipino, quando il problema è esattamente al contrario: infatti, il problema della pari opportunità è il problema di consentire l'accesso, non di imporre l'accesso o di imporre una certa aliquota di partecipazione.

Scherzando poco fa con alcuni colleghi, si diceva «con questo meccanismo noi cominceremo a fare le riserve indiane un pochino per tutte le categorie»; e allora perché non dire che i soggetti che sono al di sotto di un metro e cinquanta hanno diritto a una aliquota di riserva e perché non dire che quelli che sono biondi, essendo una minoranza all'interno della Regione siciliana, perché i siciliani sono per la maggior parte bruni, non devono avere il diritto di avere un'aliquota di rappresentanza?

BATTAGLIA MARIA LETIZIA. Si parla di generi, genere femminile e genere maschile.

BONO. E perché non facciamo una riserva per i culti religiosi minoritari, onorevole Battaglia per favore. Il problema è che qua si sta discutendo di una cosa di non poco conto...

PRESIDENTE. Lei su questo argomento aveva già parlato.

BONO. No, io non avevo parlato, ha parlato il collega Cristaldi per il mio gruppo nella prima fase: l'intervento di merito a discussione aperta è questo, quello era una pregiudiziale. Comunque, sto concludendo. Voglio dire, onorevoli colleghi, noi non possiamo cadere nel ridicolo istituendo una riserva indiana che è stata contestata (lo ricordava bene Cristaldi nel suo intervento) da un numero qualificatissimo di donne appartenenti a quasi tutte le aree politiche, che hanno protestato duramente nei

confronti di quella norma approvata dal Parlamento nazionale perché l'hanno considerata offensiva, perché non si può consentire che le donne vengano trattate come una categoria di handicappati per le quali bisogna prevedere una percentuale di accesso alle liste. È una vergogna questo emendamento e dobbiamo prendere atto di questo; è la demagogia elevata a sistema. Tutti quelli che firmano questi emendamenti siete gli stessi che avete firmato quegli articoli assurdi e domani presenterete emendamenti ancora peggiori sulla finanziaria perché non avete il senso della politica.

Allora, lo scontro è tra chi ritiene che il Parlamento sia una cosa seria, tra chi ritiene che il Parlamento sia una palestra civile in cui bisogna consentire l'accesso ai diritti e il rispetto dei diritti e tra chi ritiene che la politica debba invece essere un veicolo per fare demagogia e populismo fine a se stesso. Noi non ci stiamo! Questo emendamento va ritirato perché è una offesa alla logica e alla concezione stessa del fare politica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 49.1 dell'onorevole Piro. Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa alla votazione dell'emendamento 49 bis della Commissione per il quale è stata chiesta la votazione per parti separate.

Pongo in votazione la prima parte.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione la seconda parte.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 44.3 (articolo 44 bis), in precedenza accantonato.

GRANATA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero esprimere la mia contrarietà rispetto a questo emendamento che finisce con lo stravolgere la logica stessa che ha governato la legge numero 7. Creare una fascia così vasta di comuni che eleggono il consiglio comunale con la maggioritaria è un errore, attesa la scelta che abbiamo fatto per l'elezione diretta del sindaco qui in Sicilia. Pochi minuti fa l'onorevole Silvestro, parlando a proposito di un'altra questione sempre legata a questa legge, affermava l'esigenza di mantenere una coerenza rispetto alla legge numero 7. Io credo che sia un grave errore pensare di operare una modifica così profonda dei principi della legge numero 7 a pochi mesi dalla sua approvazione. Credo che saggezza vorrebbe che quest'Assemblea non fosse dominata nel suo modo di legiferare da atteggiamenti schizofrenici, ma volesse affermare una sua logica, una sua continuità e una sua coerenza. Ecco perché credo che sarebbe assai più logico mantenere la legislazione che abbiamo approvato e semmai operare un approfondimento ed una verifica ad alcuni anni dal funzionamento della legge stessa, senza operare costanti modificazioni che finiscono con il non consolidare gli istituti normativi che poniamo in essere.

Io vorrei invitare il Gruppo del PDS a ritirare questo emendamento, ed ove esso dovesse essere mantenuto, annunzio il mio voto contrario in quanto stravolge la legge numero 7.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Favorevole.

CRISTALDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quel che non riusciamo a comprendere è la ragione per cui su un argomento di così vasta portata né il Governo né la maggioranza hanno ritenuto di sollevarlo nella giusta maniera nella Commissione legislativa. Fatto che avrebbe potuto portare ad un accoglimento, a condizione che l'accoglimento passasse per una meditazione e una riflessione che avrebbe dovuto portare ad una rivisitazione di tutta la legge sull'elezione diretta del sindaco e avrebbe dovuto comportare anche l'evitare alcune modifiche, che invece sono state consentite col disegno di legge sull'elezione diretta del presidente della provincia, alla legge per l'elezione diretta del sindaco.

Non ci sembra, onorevole Presidente, che una norma di così vasta portata che riguarda una grande quantità di comuni in Sicilia — può sembrare cosa banale, ma l'elevare da 10 a 15 mila, comporta un inserimento fra il maggioritario di circa il 30 per cento dei comuni siciliani — sia stata meditata opportunamente; ci sembra tra l'altro, in termini politici, che vada a snaturare quello che è stato sostenuto nel dibattito e che è stato condiviso da tutti in occasione della discussione della legge sull'elezione diretta del sindaco, ma anche in questo dibattito.

Se dovesse passare questo emendamento, noi la prossima volta ci troveremmo con un emendamento che eleva a 20 mila, con un altro a 25 mila, o un altro a 30 mila. Ci sembra, lo dico con verità, l'atteggiamento schizofrenico e reattivo a una decisione dell'Assemblea di non consentire a nessuno di essere i proprietari del nuovo e di ritenersi ciascuno nuovo quanto si vuole, persino coloro che risultano «lavati soltanto con Perlana», signor Presidente dell'Assemblea. Ci sembra che sia il caso che un emendamento di questa portata non vada discusso in questa sede.

Non si cambiano le regole del gioco, tra l'altro, in una consultazione che c'è stata soltanto qualche mese addietro, perché questo significa andare a creare situazioni molto particolari nei successivi...

CAPODICASA. Una regola nel corso del gioco l'abbiamo cambiata...

CRISTALDI. Onorevole Capodicasa, non mi faccia parlare, mi faccia dire quello che devo dire, ma stia zitto, abbia il buon gusto di stare zitto; si faccia rispettare quando è Vicepresidente dell'Assemblea, quando è deputato abbia il buon gusto di stare zitto su questi argomenti. Onorevole Presidente, siamo contrari a che si elevi con un emendamento il numero di comuni da sottoporre a votazioni con sistema maggioritario; elevazione che porterebbe, ripeto, al 30 per cento dei comuni stessi. Noi non possiamo consentire che tutto ciò (siamo già alla vigilia della campagna elettorale, si voterà a novembre) venga completamente sconvolto, non ci sono nemmeno i tempi tecnici per le forze politiche, per i movimenti rappresentanti delle forze sociali di organizzarsi, tenendo conto che l'impostazione strutturale, culturale della campagna elettorale e degli operatori politici è per ora orientata a un sistema, ad esempio, proporzionale. Sconvolgere alla vigilia, comunicando soltanto qualche mese prima, che tutto ciò che è stato organizzato strutturalmente e culturalmente in una certa maniera non potrà essere portato avanti perché con una norma è stato stabilito che si deve votare con il sistema maggioritario, è da noi contestato. Ma è anche contestato nel metodo, perché una situazione di questa natura dovrebbe essere meditata attentamente, ripeto, dalla Commissione.

PALILLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che su questo argomento debba essere fatta un'opportuna riflessione. Ieri sera, su questa questione c'è stato un voto secondo coscienza, che andava oltre le decisioni dei gruppi di maggioranza e di opposizione

che avevano trovato un accordo all'interno della prima Commissione, su questo emendamento che, in sé, non è disprezzabile ma che innova rispetto a quell'accordo e pone questioni di coerenza, rispetto a quello che abbiamo discusso. Ripeto, mentre ieri sera c'erano delle discussioni in riferimento alla possibilità per un parlamentare di essere eletto sindaco di un comune, magari, di 200 mila abitanti, senza stabilire la incompatibilità nel tempo, neanche nei tre mesi o nei sei mesi, per cui volendo un deputato può fare il sindaco di una città di 200 mila abitanti, questo argomento era stato circoscritto all'interno della Commissione. E se è stato circoscritto noi non possiamo alla fine attraverso...

SCIANGULA. Anche quello era stato circoscritto.

PALILLO. Ma ripeto, lì, secondo me, era un problema di circoscrizione. Tanto è vero che si sono spacciati anche i gruppi ed io ho votato disformemente al mio partito perché ero convinto, non perché avessi la voglia e la sensazione di apparire nuovo; non era questo il mio intendimento. L'ho fatto perché ero convinto che dovendo separare le responsabilità, evitarne gli accorpamenti nell'ambito delle stesse persone, fosse quella la soluzione da sposare; ed io l'ho fatto non soltanto attraverso il mio intervento ma attraverso il voto che fra l'altro è stato palese, essendo io estrema minoranza nel mio gruppo. Questo emendamento invece innova profondamente in una impalcatura che era stata delineata e avviene non a «bocce ferme», quando si possono discutere altri trenta o venti articoli per cui obiettivamente è possibile aggiustare in corso d'opera cose che abbiamo convenuto perché c'era quell'accordo, ma viene fatto all'ultimo momento, sulla base certamente di un riferimento nazionale. C'è da dire, poi, qui dobbiamo essere d'accordo tutti, che questo riferimento nazionale quando conviene si invoca e quando non conviene non si invoca.

Noi abbiamo sempre detto che il riferimento nazionale può essere accettato ma non sempre. E allora, siccome dovremmo essere tutti garanti di questa questione, io ritengo che nella discussione, in riferimento al riesame della legge elettorale che ha previsto l'istituzione

del sindaco — che secondo me già, come ho detto ieri, ha dimostrato delle carenze in corso d'opera perché, per esempio, in riferimento alle maggioranze, troviamo un sindaco che è estrema minoranza in un consiglio comunale ed abbiamo una maggioranza che è contraria al sindaco con conflitti di competenza che avremo certamente nei prossimi giorni — questo tema di aumentare a 15 mila abitanti penso che potrà essere ripreso quando andremo a discutere il riesame della legge elettorale sull'elezione del sindaco. Quindi non si tratta di dire un no o un sì pregiudiziale. Noi chiediamo che questa discussione avvenga quando sarà passato un termine di esperienza in riferimento alla legge elettorale sulla elezione diretta del sindaco e a questa legge elettorale sulla elezione diretta del presidente della provincia, in maniera tale che nel nuovo corpo di norme che andremo a varare potremmo anche accettarla.

Capisco che questa maggioranza non c'è più, ma è possibile che quattro assessori votano in un modo, e quattro in un altro modo, e possiamo parlare ancora di un barlume di maggioranza? Ho sentito alcune dichiarazioni su fatti di ieri frutto di polemiche interne della maggioranza stessa. Una maggioranza c'è quando ha anche una sua presentabilità all'esterno.

Qui c'è una guerra di tutti contro tutti. Sulla base di piccole norme che non intaccano il disegno generale ma che sono piccole norme che...

SCIANGULA. Non ho capito se hai parlato di barlume o di albergo.

PALILLO. Ho detto barlume ma, alle volte, la parola può tradire il pensiero.

Ripeto, siccome c'è questo criterio secondo me la discussione è avvenuta politicamente sulla questione di ieri. Aumentare, innovare, determinare mutamenti, cambiamenti che non hanno una *ratio* se non nel senso di avvelenare una discussione che già si presenta avvelenata, con una presentazione all'esterno di una maggioranza che deve essere composta fino all'ultimo, che non deve accelerare la sua decomposizione. Perché sappiamo, per dichiarazione di tutti i gruppi, che ci sarà una terza fase. Io non so quale sarà questa terza fase, chi la guiderà, quali saranno i partiti che la in-

carneranno, quali saranno le forme politiche organizzative, quali saranno le idealità programmatico-politiche, però ecco, tra galantuomini, quando si intravede un percorso non lo si può sminuire, cambiare, modificare ad ogni piè sospinto. Ecco perché io chiedo che questo problema venga non respinto ma accantonato. Quando, alla ripresa autunnale, noi faremo, sulla base delle esperienze dei comuni che stanno già muovendo i primi passi e stanno vivendo le loro prime attività, un primo riscontro, lo si potrà anche riesaminare.

Però ritengo che sulla base di una considerazione di un deputato, io non so chi lo ha presentato perché ero fuori, ha ragione Sciangula può darsi che sia il più illuminato dei deputati presenti, però mi sembra una soluzione che chiamerei estemporanea. E siccome le soluzioni estemporanee hanno bisogno di essere digerite, io credo che abbiamo una possibilità di accantonarlo, senza creare ulteriori divisioni, altrimenti daremo ulteriormente all'esterno l'impressione di una maggioranza che non resta unita perché c'è all'interno una grande discussione.

Persino Bossi ha detto l'altro ieri, onorevole Sciangula lei che è un attento lettore di giornali, ha detto che la Lega secondo lui quando arriverà a vincere le elezioni si spaccherà in due: ci sarà la lega di sinistra e la lega di destra. Quindi niente di immutabile, tutto è possibile, tutto va avanti non soltanto secondo delle linearità programmatiche ma anche attraverso delle possibilità. Io, per esempio, credo che noi abbiamo queste possibilità. Però ritengo questo emendamento un errore che fra l'altro determinerebbe un clima non certo positivo, non essendo questo un motivo di idealità o di discriminazione politica su cui si aprono maggioranze o minoranze. Questo è un dettaglio tecnico, onorevole Aiello, su cui credo si possa ripartire dall'inizio, considerandolo tra le norme fondamentali sulle quali è stato trovato un accordo in Commissione, un accordo non nella prima stesura ma nella seconda stesura quando tutti gli emendamenti sono ritornati e si è trovata una soluzione unitaria. Non capisco perché oggi bisogna ripescare, alle 23,45, un emendamento che determinerebbe un'ulteriore frattura e spaccatura.

Io prego il presentatore dell'emendamento di ritirarlo non perché, ripeto, siamo pregiudizialmente contrari, ma perché riteniamo che questo possa essere trattato in una prossima legge sugli enti locali che certamente questa Assemblea regionale dovrà ridiscutere. Perché, ripeto, pur dando atto all'Assemblea di avere molto spesso e approfonditamente discusso queste questioni, l'esperienza ci dimostra che molte di queste questioni che abbiamo sollevato e votato si dimostrano non idonee alla vita politica del momento. Quindi, siccome nessuno di noi è innamorato delle cose che fa ma le deve fare, non vorrei che anche qui trovassimo una soluzione con il voto, per cui la giunta si spaccerebbe ulteriormente (qua non c'è la giunta, ci sono i colleghi di giunta seduti tra i banchi del Parlamento). Non vorrei che anche questa fosse l'occasione per dare un'altra impressione di spaccatura.

Quando poi andremo ad affrontare il nodo politico di fine sessione, cioè il nodo della finanziaria, in quel momento allora sì le barriere ideologiche, le appartenenze potranno trovare un terreno fertile di discussione perché discuteremo sui problemi del lavoro, sui problemi dell'occupazione, sui problemi dello sviluppo (su questo, Aiello, mi ricordo, tu parlavi due ore, tre ore ed io ascoltavo). Ripeto, io prego i colleghi firmatari, in termini molto amichevoli, di ritirare questo emendamento perché non lo ritengo, in questo momento, opportuno non soltanto ai fini dell'approvazione della legge, ma anche del lavoro che faremo nelle prossime ore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 44.3 degli onorevoli Consiglio ed altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno numero 165: «Iniziative per evitare una recrudescenza del fenomeno dell'abusivismo edilizio», dagli onorevoli Libertini, Montalbano, Consiglio, Crisafulli, Gulino, Battaglia Giovanni, Silvestro, Piro, Bono, Palazzo, Mannino, Firarello, Gurrieri, Paolone, Nicolosi.

Ne do lettura:

«L'Assemblea regionale siciliana

considerato che la quarta Commissione legislativa ha approvato nei giorni scorsi un disegno di legge che prevede misure urgenti in materia urbanistica, comportanti una moratoria per la sanzione della demolizione per molti casi di costruzioni edilizie abusive;

considerato altresì che il calendario dei lavori dell'Assemblea non consente di discutere il disegno di legge prima della chiusura estiva;

l'elezione del Presidente e dei consigli delle province regionali;

valutata la previsione nella predetta legge di numerose norme che introducono modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960 numero 3 ed alla stessa legge regionale 26 agosto 1992 numero 7;

considerata la esigenza di semplificare la divulgazione delle norme che regolamentano la vita degli enti locali;

invita

il Presidente della Regione e l'Assessore per gli enti locali a predisporre un nuovo testo unico che coordini la legislazione vigente per gli enti locali» (166).

Il parere del Governo?

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno numero 166: «Predisposizione di un nuovo testo unico della legislazione vigente in materia di enti locali», dalla Commissione. Ne do lettura:

«La prima Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana dopo l'approvazione della legge contenente le nuove norme per

considerato ancora che l'avvenuta approvazione del disegno di legge in Commissione può avere un effetto di "annuncio" di prossime misure di tolleranza nei confronti delle costruzioni abusive, e così provocare una recrudescenza del fenomeno dell'abusivismo nelle prossime settimane;

ritenuta la necessità di evitare ogni effetto di attesa nel senso sopra descritto, e la iniquità di una eventuale futura legge che estendesse la moratoria anche a chi abbia profittato della fase di discussione del disegno di legge per realizzare costruzioni abusive

impegna il Governo della Regione

a proporre, nel prosieguo della discussione sul disegno di legge in oggetto, che le misure straordinarie da esso previste non possano essere estese a costruzioni abusive realizzate oltre il 31 dicembre 1992» (165).

LIBERTINI - MONTALBANO - CONSIGLIO - CRISAFULLI - GULINO - BATTAGLIA GIOVANNI - SILVESTRO - PIRO - BONO - PALAZZO - MANNINO - FIRARELLO - GURRIERI - PAOLONE - NICOLOSI -

Onorevoli colleghi, questo ordine del giorno che è stato predisposto dall'onorevole Libertini e da un numero notevole di deputati, tratta un argomento che ha poco a vedere con l'esame della legge sull'elezione del Presidente della provincia, però, siccome in questo momento riveste un'importanza notevole, come è stato sottolineato da diversi interventi fatti in Aula (mi riferisco al tema dell'abusivismo), ritengo di ammetterlo, se non ci sono osservazioni, al fine di sottoporlo all'approvazione della nostra Assemblea.

Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato all'unanimità)

Pongo in votazione la tabella «A», modello della scheda di votazione per l'elezione dei presidenti delle provincie regionali (parte interna della scheda).

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione la tabella «B», modello di scheda di votazione per l'elezione dei presidenti delle province regionali (parte esterna della scheda di votazione).

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 59.

PLUMARI, *segretario*:

«Articolo 59.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione la delega alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge testè approvato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Sull'ordine dei lavori.

SCIANGULA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le chiedo se è possibile prelevare, per discuterlo questa sera ed approvarlo, il disegno

di legge posto al numero quattro: «Interventi per onorare la memoria del giudice Paolo Borsellino» (548/A).

PIRO. Lo facciamo domani, ormai è mezzanotte.

SCIANGULA. Domani mattina abbiamo la legge finanziaria, e questa legge, siccome sostanzialmente non è contrastata, si può fare in brevissimo tempo.

PIRO. Sono due i disegni di legge che si devono fare.

PRESIDENTE. Si fa domani mattina, lo decido io.

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo che al disegno di legge numero 548/A sia abbinato il disegno di legge numero 540 che tratta materia analoga: «Nuove norme in materia di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia e della criminalità organizzata». È stato depositato oggi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, mercoledì 11 agosto 1993, alle ore 10,00, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Elezione di un deputato segretario

III — Discussione dei disegni di legge:

1) «Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia» (563/A);

2) «Interventi in favore di soggetti coinvolti nel disastro della raffineria di Milazzo» (544/A);

3) «Interventi per onorare la memoria del giudice Paolo Borsellino» (548/A);

4) «Individuazione di strutture e di interventi straordinari regionali per l'eliminazione dei dissesti statici in località "Tremonti-Ritiro" nel territorio del comune di Messina» (550/A);

5) «Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali» (360/A). (Seguito).

IV — Elezione, su proposta del Presidente della Regione, di un esperto di normativa ambientale della Sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

V — Elezione, su proposta del Presidente della Regione, di un esperto di tecniche di trattamento dei rifiuti della Sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

VI — Elezione di cinque componenti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

VII — Votazione finale dei disegni di legge:

1) «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 5 settembre 1990, numero 35 e 15 maggio 1991, numero 20 in materia di riscossione di tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali» (406/A);

2) «Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1993 - Assestamento» (562/A);

3) «Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della

XI LEGISLATURA

154^a SEDUTA

10 AGOSTO 1993

provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificate ed integrative al Testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, numero 3 ed alla legge regionale 26 agosto 1992, numero 7*. (530 - 2 - 258 - 285 - 317

- 318 - 320 - 321 - 419 - 489 - 492
- 505 - 526/A).

La seduta è tolta alle ore 24,00.

DAL SERVIZIO RESOCONTI
Il Direttore
Dott. Pasquale Hamel

Grafiche Renna S.p.A. - Palermo
